

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 21 luglio 2021.

Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia e dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 2, comma 3, 4, 5, 9-bis, e l'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, che prevede che gli enti pubblici nazionali determinano per i propri procedimenti l'unità organizzativa responsabile, i termini entro i quali devono concludersi e l'attribuzione di poteri sostitutivi in caso di inerzia nella conclusione degli stessi;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modificazioni, nella parte in cui prevede che la Banca d'Italia stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento e prescrive che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, che richiede alla Banca d'Italia la definizione dei termini e delle procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90;

Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che prevede, tra l'altro, che ai procedimenti della Banca d'Italia volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e stabilisce che la Banca d'Italia disciplina con propri regolamenti l'applicazione dei principi previsti dal medesimo articolo, indicando i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi;

Visto il regolamento dell'Ufficio italiano dei cambi del 17 agosto 2006, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Ufficio italiano dei cambi;

Visti gli articoli 6 e 71 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, che, rispettivamente, istituiscono l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia presso la Banca d'Italia e trasferiscono alla Banca d'Italia le competenze e i poteri dell'Ufficio italiano dei cambi;

Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009, recante le disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 22 giugno 2010, Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012, che contiene le Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 5 marzo 2013, con cui la Banca ha individuato nei propri Funzionari generali i soggetti incaricati ad esercitare, in caso di mancata conclusione dei procedimenti amministrativi nei termini, il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Regolamento UE n. 1024/2013 del Consiglio dell'Unione Europea del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;

Visto il Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le Autorità nazionali competenti e con le Autorità nazionali designate;

Visto il Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del Meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, che designa la Banca d'Italia quale autorità di risoluzione italiana ai fini della partecipazione al Comitato



Unico di Risoluzione e al Comitato delle autorità di risoluzione dell'Autorità Bancaria Europea e della realizzazione delle connesse attività;

Visto l'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, di attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento;

Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 5 giugno 2019 («Disposizioni per l'attività di gestione del contante»), che contiene la disciplina in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa nei confronti dei gestori del contante;

Ravvisata l'opportunità di unificare i provvedimenti della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 e del 22 giugno 2010 e di attuare una revisione complessiva della disciplina, anche in considerazione delle significative riforme normative intervenute;

Sentito il direttore della UIF;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi e alle fasi procedurali riportati negli elenchi allegati ("Elenchi"), pubblicati sui siti internet della Banca d'Italia e della UIF.

2. Gli Elenchi individuano per ciascun procedimento e fase procedimentale il termine di conclusione, l'unità organizzativa responsabile e la fonte normativa di riferimento.

3. Per gli eventuali procedimenti di riesame si applicano, ove non diversamente previsto, gli stessi termini indicati per il procedimento principale.

4. Resta ferma la disciplina specifica stabilita per singoli procedimenti o fasi procedurali da regolamenti dell'Unione europea, da disposizioni di legge, di regolamento o da atti a contenuto generale.

Art. 2.

Definizioni e sigle

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

a) TUB: decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

b) UIF: unità di informazione finanziaria per l'Italia;

c) MVU: meccanismo di vigilanza unico;

d) BCE: Banca Centrale Europea;

e) MRU: meccanismo di risoluzione unico;

f) soggetti vigilati meno significativi: i soggetti di cui all'art. 2, n. 7 del Regolamento UE n. 468/2014;

g) soggetti vigilati significativi: i soggetti di cui all'art. 2, n. 16 del Regolamento UE n. 468/2014;

h) procedure comuni: le procedure di cui all'art. 4, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento UE n. 1024/2013 e all'art. 2, n. 3) del Regolamento UE n. 468/2014.

Art. 3.

Procedimenti a iniziativa di parte

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento dell'istanza o del diverso atto di iniziativa, comunque denominato. L'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla vigente normativa e deve essere corredata della necessaria documentazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990, se la domanda è irregolare o incompleta ne viene data comunicazione all'istante entro un termine che, in mancanza di specifiche previsioni, è pari a un terzo di quello fissato per la durata del procedimento, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi, il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completa.

3. Qualora, nel corso del procedimento, la parte istante fornisca d'iniziativa nuovi documenti o notizie, tali da modificare elementi essenziali dell'istanza, la presentazione dei documenti o delle notizie equivale alla presentazione di una nuova istanza. In questo caso, il termine per la conclusione del procedimento inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento di tali documenti o notizie.

Art. 4.

Procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti avviati d'ufficio il termine decorre dal primo atto d'impulso.

Art. 5.

Fasi procedurali

1. Per le fasi procedurali avviate su richiesta di altre Autorità o su istanza di parte, il termine decorre dal ricevimento dell'atto di impulso proveniente dall'Autorità che procede o dell'istanza.



2. Per le fasi procedurali avviate d'ufficio, il termine decorre dal primo atto d'impulso.

Art. 6.

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Ove non sia escluso dalle norme applicabili o non sussistano ragioni di necessità e urgenza, dell'avvio del procedimento è data comunicazione personale agli interessati.

2. Nella comunicazione di avvio sono indicati:

a) all'unità organizzativa della Banca d'Italia competente e la relativa casella di posta elettronica certificata cui potrà essere indirizzata ogni comunicazione relativa al procedimento;

b) il responsabile del procedimento;

c) l'oggetto del procedimento;

d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia;

e) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;

f) le modalità con le quali è possibile prendere visione degli atti ed esercitare i diritti di partecipazione e di accesso previsti dalla legge.

3. Resta salva la facoltà di adottare, anche prima dell'effettuazione della comunicazione di avvio, provvedimenti cautelari.

4. Qualora per il numero degli interessati non sia possibile o risulti particolarmente gravosa la comunicazione personale, il responsabile del procedimento pubblica la comunicazione di avvio nel sito internet della Banca d'Italia ovvero mediante altre modalità idonee di volta in volta individuate.

Art. 7.

Partecipazione al procedimento

1. Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare, entro un termine pari alla metà di quello fissato per l'adozione del provvedimento o il diverso termine stabilito per specifici procedimenti, memorie e documenti che sono valutati soltanto ove pertinenti al procedimento in corso. In ogni caso, la mancata presentazione di memorie e documenti non osta alla chiusura del procedimento.

2. Il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento, nella quale viene indicato anche il termine medesimo.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, per i procedimenti a iniziativa di parte, la presentazione di memorie e documenti oltre il termine indicato nel comma 1 non può comunque determinare il differimento del termine finale del procedimento.

4. I commi precedenti non si applicano ai procedimenti diretti all'adozione di provvedimenti aventi natura cautelare ovvero carattere di necessità e urgenza.

Art. 8.

Sospensione e interruzione dei termini

1. I termini stabiliti per la conclusione di singoli procedimenti o fasi procedurali possono essere sospesi:

a) per acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già disponibili o non direttamente acquisibili presso altre amministrazioni o Autorità, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni;

b) in pendenza del rilascio di valutazioni tecniche da parte di altre amministrazioni o Autorità, per una sola volta e per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, salvo ove diversamente previsto.

2. Agli interessati sono comunicate le date di inizio e di conclusione della sospensione e i motivi che l'hanno determinata.

3. Il termine riprende a decorrere dalla data di conclusione del periodo di sospensione.

4. Ove sussistano esigenze istruttorie ai fini del rilascio di un parere, il relativo termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori dalle amministrazioni o Autorità interessate.

5. Restano ferme le ulteriori ipotesi di sospensione e di interruzione dei termini di conclusione dei procedimenti stabiliti da regolamenti dell'Unione europea, da disposizioni di legge o a contenuto regolamentare.

Art. 9.

Conclusione del procedimento

1. I procedimenti e le fasi procedurali si concludono con l'adozione di un provvedimento o di un atto espresso entro il termine indicato negli elenchi.

2. Per i procedimenti relativi alle attività a carattere strumentale di cui all'Elenco n. 5 i termini di conclusione superiori a 90 giorni tengono conto, a seconda dei casi, della natura degli interessi pubblici tutelati, della particolare complessità del procedimento, del coinvolgimento di altre Autorità e dell'organizzazione amministrativa interna.

3. Nei procedimenti a istanza di parte per i quali le norme prevedono che il silenzio dell'amministrazione equivalga al provvedimento di accoglimento della domanda, l'eventuale provvedimento di diniego è comunicato all'interessato entro il termine di conclusione del procedimento.



Art. 10.

*Comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza*

1. Nei procedimenti a istanza di parte prima dell'adozione di un provvedimento sfavorevole sono comunicati all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante può presentare per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende il termine di conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente. Nella motivazione del provvedimento finale è data ragione dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni, con specifica indicazione, se ve ne sono, dei motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle stesse.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti concorsuali, ai procedimenti in cui il provvedimento finale ha contenuto vincolato, nei casi di inammissibilità, incompletezza o manifesta infondatezza dell'istanza, nonché nelle ipotesi in cui la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza non è compatibile con la durata del procedimento.

Art. 11.

Unità organizzativa responsabile del procedimento

1. L'unità organizzativa responsabile di ciascun procedimento è la Struttura indicata negli Elenchi allegati e pubblicati sui siti internet ai sensi dell'art. 1.

Art. 12.

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Capo dell'unità organizzativa competente per il procedimento o, in caso di assenza o impedimento, il suo Vice.

2. Il responsabile del procedimento può delegare l'intero procedimento, categorie omogenee di procedimenti ovvero singoli atti procedurali.

Art. 13.

Responsabile per l'esercizio dei poteri sostitutivi

1. Nei procedimenti per i quali le norme applicabili non prevedono l'attivazione del meccanismo del silenzio-assenso o del silenzio-rigetto gli interessati, decorso il termine fissato per la definizione del procedimento, possono rivolgersi al responsabile per l'esercizio dei poteri sostitutivi. Quest'ultimo conclude il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.

3. I Responsabili per l'esercizio dei poteri sostitutivi e i relativi ambiti di attribuzione sono indicati in un prospetto allegato al presente regolamento.

Capo II

DISPOSIZIONI PER I PROCEDIMENTI RIFERIBILI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA, DI RISOLUZIONE E AD ALTRE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Art. 14.

Disciplina generale dei procedimenti e delle fasi procedurali riferibili all'esercizio delle funzioni di vigilanza, di risoluzione e ad altre attività istituzionali.

1. Fermo quanto previsto nel presente Capo, ai procedimenti e alle fasi procedurali riferibili all'esercizio delle attività istituzionali si applica la disciplina contenuta nei precedenti articoli.

2. Salvo ove diversamente stabilito, ai procedimenti di cui al comma precedente si applica il termine di conclusione di novanta giorni.

3. Qualora più procedimenti amministrativi di cui al presente articolo siano connessi, in quanto caratterizzati da interdipendenza ovvero attinenti a un'operazione economico-finanziaria unitaria, si applica a tutti i procedimenti il termine di conclusione più lungo tra quelli stabiliti per i singoli procedimenti; nel caso in cui il termine di conclusione di uno dei procedimenti connessi sia fissato da regolamenti dell'Unione europea o dalla legge, tale termine costituisce quello di conclusione di tutti i procedimenti connessi. In tali circostanze la comunicazione di avvio fa espressa menzione della connessione e indica il termine unico di conclusione per tutti i procedimenti stessi.

4. Qualora un procedimento amministrativo della Banca d'Italia sia connesso a una procedura della BCE, in quanto caratterizzato da interdipendenza ovvero attinente a un'operazione economico-finanziaria unitaria, il termine di conclusione può essere sospeso fino all'acquisizione della decisione assunta dalla BCE. La comunicazione di avvio fa espressa menzione della connessione.

5. Oltre che nelle ipotesi previste all'art. 8, comma 1, lett. a), i termini possono essere sospesi quando si renda necessario effettuare approfondimenti istruttori tramite accertamenti ispettivi o acquisire pareri, intese o atti di altre amministrazioni o Autorità.

6. Nei casi indicati al comma 5, i termini riprendono a decorrere dall'acquisizione delle integrazioni dell'istruttoria ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), dei pareri, delle intese e degli atti o, in caso di accertamenti ispettivi, dalla data di apposizione del visto del Governatore al rapporto ispettivo.

7. Salvo ove diversamente previsto il periodo di sospensione, anche nei casi di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), non può eccedere i 180 giorni.



Art. 15.

Disposizioni specifiche per i procedimenti di vigilanza della Banca d'Italia anche nell'ambito del MVU.

1. La Banca d'Italia esercita le proprie funzioni nell'ambito del MVU sulla base di quanto previsto dal Regolamento UE n. 1024/2013, dal Regolamento UE n. 468/2014 e dagli altri atti adottati dalla BCE in materia.

2. Nell'ambito del MVU, salvo quanto previsto all'art. 16, la Banca d'Italia è competente per l'adozione dei provvedimenti nei confronti dei soggetti vigilati meno significativi e, in ogni caso, per l'adozione di tutti i provvedimenti non di competenza della BCE.

3. I procedimenti e le fasi procedurali per i quali la Banca d'Italia è competente in via esclusiva, anche nei confronti dei soggetti vigilati significativi, nonché i criteri per l'individuazione dell'unità organizzativa responsabile sono indicati nell'Elenco 1a.

4. Il presente regolamento, salvo quanto previsto all'art. 16, non si applica alle procedure di competenza della BCE.

Art. 16.

Procedure comuni alla Banca d'Italia e alla Banca Centrale europea

1. Per le procedure comuni, fatto salvo quanto previsto agli articoli 75, 79 e 82 del Regolamento UE n. 468/2014, la decisione è assunta dalla BCE su proposta della Banca d'Italia.

2. Nei casi di cui al comma precedente:

a) alla fase procedimentale di competenza della Banca d'Italia si applica quanto previsto dal presente regolamento per i procedimenti amministrativi in quanto compatibile. La proposta della Banca d'Italia non costituisce provvedimento amministrativo;

b) i termini indicati nell'Elenco 1b costituiscono il termine massimo per l'assunzione della decisione da parte della BCE, fatti salvi i casi di interruzione o sospensione.

3. Nel rispetto del medesimo termine di cui al precedente comma 2, lett. b), la Banca d'Italia adotta il provvedimento di diniego dell'autorizzazione all'accesso all'attività se il richiedente non soddisfa tutte le condizioni di autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 14, par. 2, del Regolamento UE n. 1024/2013 e dell'art. 75 del Regolamento UE n. 468/2014.

Art. 17.

Disposizioni specifiche per le procedure di risoluzione nell'ambito del MRU

1. La Banca d'Italia, quale autorità nazionale di risoluzione, esercita le funzioni di risoluzione nell'ambito del

MRU sulla base di quanto previsto dal Regolamento UE n. 806/2014, dal decreto legislativo n. 180/2015 e dalle altre disposizioni in materia.

Art. 18.

Disposizioni specifiche per l'attività di vigilanza macroprudenziale

1. La Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza macroprudenziale sulla base di quanto previsto dal TUB, dal Regolamento UE n. 1024/2013, dal Regolamento UE n. 575/2013, dalle norme traspositive della Direttiva 2013/36/UE e dalle altre disposizioni in materia.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

Entrata in vigore e aggiornamenti successivi

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche agli Elenchi di cui all'art. 1 e al prospetto di cui all'art. 13 sono pubblicate sui siti internet della Banca d'Italia e della UIF.

Art. 20.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi avviati dopo la sua entrata in vigore.

2. Ai procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento continueranno a essere applicate le disposizioni dei regolamenti della Banca d'Italia adottati con provvedimento del 25 giugno 2008 e con provvedimento del 22 giugno 2010 e successive modificazioni e integrazioni.

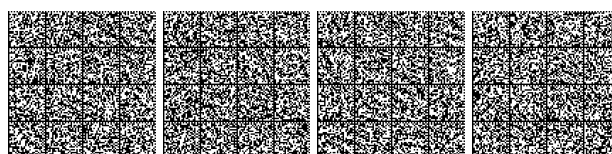
Art. 21.

Abrogazioni

1. Sono abrogati il regolamento dell'Ufficio italiano dei cambi del 17 agosto 2006, nonché i provvedimenti della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, del 22 giugno 2010 e successive modificazioni ed integrazioni del 5 marzo 2013.

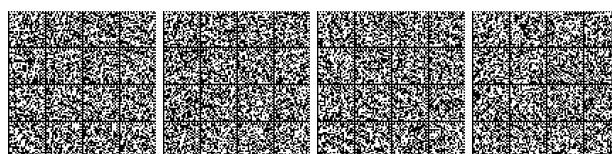
Roma, 21 luglio 2021

Il Governatore: Visco



**CAPI DIPARTIMENTO COMPETENTI A ESERCITARE IL POTERE SOSTITUTIVO
PER I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA BANCA D'ITALIA**

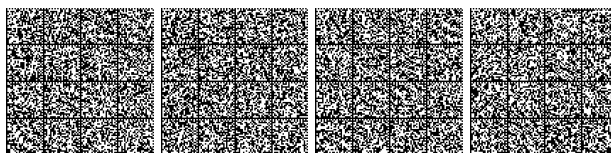
UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO
Servizio Supervisione bancaria 1 Servizio Supervisione bancaria 2 Servizio Supervisione intermediari finanziari Servizio Rapporti istituzionali di vigilanza	Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria
Servizio Tutela individuale dei clienti Servizio Vigilanza sul comportamento degli intermediari Unità di risoluzione e gestione delle crisi	Capo del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria
Servizio Operazioni sui mercati Servizio Supervisione mercati e sistemi di pagamento	Capo del Dipartimento Mercati e sistemi di pagamento
Servizio Gestione circolazione monetaria Servizio Strumenti e servizi di pagamento al dettaglio	Capo del Dipartimento Circolazione monetaria e pagamenti al dettaglio
Servizio Analisi statistiche Servizio Stabilità finanziaria	Capo del Dipartimento Economia e statistica



Servizio Gestione del personale Servizio Gestione dell'informazione Servizio Segreteria particolare del Direttore	Capo del Dipartimento Risorse umane, comunicazione e informazione
Servizio Immobili Servizio Logistica e servizi	Capo del Dipartimento Immobili e appalti
Filiali	Capo del Dipartimento competente per materia

**SOGGETTI COMPETENTI A ESERCITARE IL POTERE SOSTITUTIVO PER I PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA**

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO
Servizio Operazioni sospette Servizio Analisi e rapporti istituzionali	Direttore dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia



Elenco 1a

ELENCO DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE FUNZIONI DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

LEGENDA

Nel presente elenco sono utilizzate le seguenti abbreviazioni ⁽¹⁾:

QMVU: Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca Centrale Europea del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (BCE/2014/17)

CRR: Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

CRDIV: Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE

EMIR: Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

TUB: Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"

TUF: Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria"

Provvedimento del 4.8.2000: Regolamento in materia di intermediari del mercato mobiliare

Provvedimento UIC del 14.7.2000: Determinazione dei contenuti e delle modalità di effettuazione delle dichiarazioni delle operazioni in oro e delle comunicazioni dei soggetti che esercitano il commercio di oro in via professionale previste dalla Legge 17.1.2000, n. 7

Provvedimento del 24.10.2007: Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM

Provvedimento del 28.2.2008: Disposizioni di vigilanza: banche di garanzia collettiva dei fidi

Provvedimento del 18.12.2012: Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa

Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio: Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015

⁽¹⁾ Il richiamo alle fonti normative citate si intende comprensivo delle successive modifiche e integrazioni.

Elenco 1a

Provvedimento del 3.6.2015: Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito

Provvedimento del 17.5.2016: Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica

Provvedimento del 4.5.2021: Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti

Provvedimento del 5.12.2019: Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, co. 1, lettere b) e c-bis), del TUF

Circolare 229: Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 "Istruzioni di vigilanza per le banche"

Circolare 285: Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche"

Circolare 288: Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari"

Dipartimento di vigilanza: Dipartimento di vigilanza bancaria e finanziaria

Servizio SB1: Servizio Supervisione bancaria uno

Servizio SB2: Servizio Supervisione bancaria due

Servizio SIF: Servizio Supervisione intermediari finanziari

Servizio RIV: Servizio Rapporti istituzionali di Vigilanza

Soggetti vigilati significativi: i soggetti elencati all'art. 2, punto 16, dell'RQMVU

Soggetti vigilati meno significativi: i soggetti elencati all'art. 2, punto 7, dell'RQMVU

Gruppi vigilati significativi: i gruppi di cui all'art. 2, punto 22, dell'RQMVU



Elenco Ia

FUNZIONI DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA ⁽²⁾

Criteri di individuazione delle unità organizzative responsabili

Procedimenti amministrativi e fasi procedurali

1. Il presente Elenco riassume i procedimenti amministrativi e le fasi procedurali di competenza del Dipartimento di vigilanza e delle Filiali al fine di indicare per ciascuno di essi l'unità organizzativa responsabile.

Soggetti vigilati meno significativi e altri intermediari

2. Per i procedimenti e le fasi procedurali di cui al presente Elenco, l'unità organizzativa responsabile è la Struttura – Servizio o Filiale – indicata per ciascun intermediario sul sito della Banca d'Italia, pagina “ALBI ED ELENCHI DI VIGILANZA” ⁽³⁾.
3. Il criterio previsto al paragrafo precedente non si applica ai procedimenti e alle fasi procedurali del presente Elenco:
 - a. per i quali i Servizi SB2, SIF, RIV, o le Filiali, sono espressamente indicati come unità organizzativa responsabile;
 - b. relativi all'utilizzo di sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali ⁽⁴⁾, in caso di intermediari appartenenti a gruppi bancari, finanziari o di SIM. Per questi procedimenti l'unità organizzativa responsabile è quella indicata per la capogruppo, ovvero il Servizio SB1 nei casi di intermediari non bancari appartenenti a gruppi vigilati significativi.

Soggetti vigilati significativi

4. Nei confronti dei soggetti vigilati significativi, sono di competenza del Dipartimento di vigilanza e delle Filiali esclusivamente i procedimenti e le fasi procedurali del presente Elenco, per i quali il Servizio SB1, RIV, o le Filiali, sono espressamente indicati come unità organizzativa responsabile.

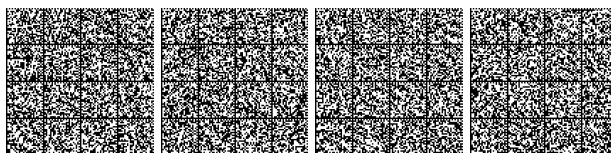
Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio Bancoposta

5. Nei confronti di Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio Bancoposta, il Servizio SB2 è l'unità organizzativa responsabile per i procedimenti e le fasi procedurali indicati nel presente Elenco, fatti salvi i casi per i quali è espressamente indicata la competenza del Servizio RIV.

² Ai fini del presente elenco non sono considerate le competenze assegnate alla Banca d'Italia ai sensi del Titolo VI del TUB in materia di tutela della clientela.

³ La Struttura competente è indicata alla scheda “Competenze di vigilanza” della pagina dedicata a ciascun intermediario, cui si accede tramite la funzione “ALBI ED ELENCHI DI VIGILANZA”: <https://infostat.bancaditalia.it/GIAVA/Inquiry-public/ng/banche>

⁴ Cfr. procedimenti ai sensi degli articoli 143, 283, 312, 363, 383, 385 CRR.



Elenco 1a

Intermediari in liquidazione

6. Nei confronti degli intermediari in liquidazione ordinaria, l'Unità di risoluzione e gestione delle crisi subentra come unità organizzativa responsabile per i procedimenti e le fasi procedurali indicati nel presente Elenco e non assegnati alla competenza del Servizio RIV, o delle Filiali. Nei casi previsti all'art. 113-ter, co. 1, TUB e 20-bis, co. 3, TUF, il subentro avviene dalla data di revoca dell'autorizzazione.

Procedimenti sanzionatori

7. Il Servizio RIV è l'unità organizzativa responsabile per i procedimenti sanzionatori indicati nel presente Elenco.

N.	Procedimento	Unità organizzativa responsabile	Termine di conclusione (giorni/mesi)	Soggetti di riferimento ^{5 6 7}	Fonte normativa di riferimento ^{8 9}	Delegato
A. - Accesso al mercato, autorizzazioni e albi						
A1	Iscrizione all'albo dei gruppi bancari	Servizio RIV (se in fase di autorizzazione ex art. 14 TUB) Servizio SB1 (cfr. <i>Criteri, par. 4</i>) Altri casi: cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Art. 64 TUB Circolare 285	Delegato
A2	Accertamento dell'esistenza e della	Servizio RIV (se in fase di autorizzazione ex art. 14 TUB)	120 giorni	Banche	Art. 64 TUB	

⁵ Con il termine "banche" si intende la banca o la capogruppo di un gruppo bancario, come definita ai sensi dell'art. 61 del TUB, quando questa sia soggetta alle disposizioni applicabili alle banche.

⁶ Con il termine "intermediari finanziari" si intende l'intermediario finanziario o la capogruppo di un gruppo finanziario, come definita ai sensi dell'art. 109 del TUB, quando questa sia soggetta alle disposizioni applicabili agli intermediari finanziari.

⁷ Con il termine "SIM" si intende la SIM o la capogruppo di un gruppo di SIM, come definita ai sensi dell'art. 11 del TUF.

⁸ Le fonti normative europee o nazionali di rango primario indicate nella colonna sono quelle costitutive di ciascun procedimento o fase procedimentale, limitatamente alla tipologia di intermediario di riferimento.

⁹ La citazione delle Circolari e dei Provvedimenti della Banca d'Italia, ove presente, ha lo scopo di indicare gli specifici atti normativi della Banca d'Italia nei quali è fatto esplicito riferimento ai singoli procedimenti o fasi procedurali richiamati nell'Elenco.



Elenco Ia

	composizione del gruppo bancario	Servizio SB1 (cfr. <i>Criteri, par. 4</i>) Altri casi: cfr. <i>Criteri, par. 2</i>			Circolare 285	
A3	Modifica della composizione del gruppo rispetto a quella comunicata dalla capogruppo	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Art. 64 TUB Circolare 285	Delegato
A4	Cancellazione dall'albo dei gruppi bancari	Servizio SB1 (cfr. <i>Criteri, par. 4</i>) Altri casi: cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Art. 64 TUB Circolare 285	Delegato
A5	Proroga del termine per l'avvio dell'operatività di banche	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni	Banche	Art. 14 TUB Circolare 285	Delegato
A6	Autorizzazione degli intermediari finanziari	Servizio RIV	180 giorni	Intermediari finanziari	Art. 107 TUB Circolare 288	
A7	Autorizzazione degli intermediari finanziari all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento	Servizio RIV (se in fase di autorizzazione ex art. 107 TUB) Altri casi: cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari finanziari	Art. 19, co. 4 TUF Circolare 288	
A8	Autorizzazione allo svolgimento dell'attività finanziaria da parte di intermediari finanziari comunitari non ammessi al mutuo riconoscimento	Servizio RIV	120 giorni	Intermediari finanziari	Artt. 107, 114 TUB DM n. 53 del 2.4.2015 Circolare 288	
A9	Autorizzazione allo svolgimento dell'attività finanziaria da parte di intermediari finanziari esteri non comunitari mediante una propria filiazione	Servizio RIV	180 giorni	Intermediari finanziari	Art. 107 TUB DM n. 53 del 2.4.2015 Circolare 288	



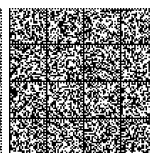
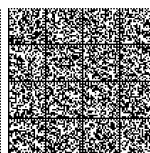
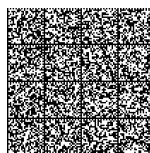
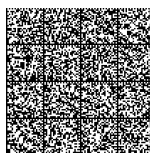
Elenco 1a

A10	Iscrizione all'albo dei gruppi finanziari	Servizio RIV (se in fase di autorizzazione ex art. 107 TUB) Altri casi: cfr. <i>Criteri</i> , par. 2	60 giorni	Intermediari finanziari	Art. 110 TUB Circolare 288	Delegato
A11	Accertamento dell'esistenza e della composizione del gruppo finanziario	Servizio RIV (se in fase di autorizzazione ex art. 107 TUB) Altri casi: cfr. <i>Criteri</i> , par. 2	60 giorni	Intermediari finanziari	Art. 110 TUB Circolare 288	
A12	Cancellazione dall'albo dei gruppi finanziari	Cfr. <i>Criteri</i> , par. 2	60 giorni	Intermediari finanziari	Art. 110 TUB Circolare 288	Delegato
A13	Modifica della composizione del gruppo finanziario rispetto a quella comunicata dalla capogruppo	Cfr. <i>Criteri</i> , par. 2	120 giorni	Intermediari finanziari	Art. 109, 110 TUB Circolare 288	Delegato
A14	Divieto alla società finanziaria di avvalersi della facoltà di non essere considerata capogruppo	Servizio RIV (se in fase di autorizzazione ex art. 107 TUB) Altri casi: cfr. <i>Criteri</i> , par. 2	60 giorni	Intermediari finanziari	Art. 110 TUB Circolare 288	
A15	Proroga del termine per l'inizio dell'operatività di intermediari finanziari	Cfr. <i>Criteri</i> , par. 2	60 giorni	Intermediari finanziari	Art. 107 TUB Circolare 288	Delegato
A16	Esclusione dal consolidamento di un'impresa facente parte del gruppo di SIM	Cfr. <i>Criteri</i> , par. 2	90 giorni	SIM	Art. 19 CRR Artt. 11, 12 TUF	Delegato
A17	Autorizzazione di SIM comprese in gruppi non bancari all'esonero dal rispetto delle	Cfr. <i>Criteri</i> , par. 2	90 giorni	SIM	Artt. 11, 12 TUF Provvedimento del 24.10.2007	



Elenco 1a

	disposizioni in materia di vigilanza consolidata							
A18	Iscrizione e cancellazione dall'albo dei gruppi di SIM	Servizio RIV (se in fase di autorizzazione ex art. 19 TUF) Altri casi: cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	SIM	Art. 11 TUF Provvedimento del 24.10.2007	Delegato		
A19	Autorizzazione delle società di gestione del risparmio	Servizio RIV	90 giorni	SGR	Art. 34TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio			
A20	Decadenza di SGR, SICAV e SICAF dall'autorizzazione	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni	SGR, SICAV, SICAF	Art. 34 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	Delegato		
A21	Revoca dell'autorizzazione per rinuncia	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	SGR, SICAV, SICAF	Art. 34 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio			
A22	Autorizzazione alla costituzione delle SICAV e delle SICAF,	Servizio RIV	90 giorni	SGR, SICAV, SICAF	Art. 35 –bis TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio			
A23	Nulla osta a SGR, SICAV e SICAF sotto soglia, a operare sopra soglia	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni	SGR, SICAV, SICAF	Art. 34, 35-bis TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio			
A24	Registrazione del gestore di fondi EuVECA o EuSEF	Servizio RIV	60 giorni	SGR, SICAF	Regolamenti UE 345 e 346 del 17.4.2013 Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio			
A25	Autorizzazione all'iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB dei confidi con volume di	Servizio RIV	180 giorni	Confidi	Art. 112 TUB Circolare 288			



Elenco 1a

	attività finanziaria superiore a 150 milioni di euro							
A26	Revoca dell'autorizzazione all'iscrizione dei confidi nell'albo ex 106 TUB	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Confidi	Art. 112 TUB Circolare 288			
A27	Rifiuto di iscrizione di un agente italiano nell'albo degli IP o degli IMEL	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	60 giorni	IP, IMEL	Artt. 114-quinquies.2, 114-quaterdecies TUB Provvedimento del 17.5.2016			
A28	Rifiuto di iscrizione di un agente comunitario nell'albo degli IP o degli IMEL	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	60 giorni	IP, IMEL	Artt. 114-quinquies.2, 114-quaterdecies TUB Provvedimento del 17.5.2016			
A29	Proroga del termine per l'avvio dell'operatività di IMEL e IP	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	60 giorni	IP, IMEL	Artt. 114-quinquies, 114-novies TUB Provvedimento del 17.5.2016			Delegato
A30	Iscrizione di operatori di micro-credito nell'elenco di cui all'art. 111 TUB	Servizio RIV	90 giorni	Operatori di micro-credito	Art. 111 TUB Provvedimento del 3.6.2015			
A31	Cancellazione d'ufficio di operatori di micro-credito dall'elenco di cui all'art. 111 TUB	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Operatori di micro-credito	Art. 113 TUB Provvedimento del 3.6.2015			
A32	Registrazione come operatore professionale in oro	Servizio SIF	90 giorni	Operatori professionali in oro	Art. 1 legge 17.1.2000, n. 7 Provvedimento UIC del 14.7.2000			Delegato
A33	Autorizzazione delle società fiduciarie	Servizio RIV	180 giorni	Società fiduciarie statiche	Art. 199 TUF			



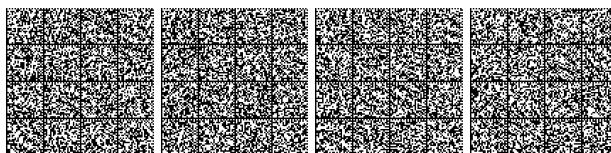
Elenco 1a

	all'iscrizione nella sezione separata dell'albo ex art 106 TUB				Circolare 288		
A34	Decadenza dall'autorizzazione di intermediari finanziari e di società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	60 giorni	Intermediari Finanziari Società fiduciarie statiche	Art. 107 TUB Art. 199 TUF Circolare 288	Delegato	
A35	Revoca dall'autorizzazione di intermediari finanziari e di società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari Finanziari Società fiduciarie statiche	Art. 107 TUB Art. 199 TUF Circolare 288		
A36	Autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento e all'emissione di moneta elettronica	Servizio RIV	90 giorni	IP, IMEL	Artt. 114-quinquies, 114-novies, TUB Provvedimento del 17.5.2016		
A37	Decadenza dall'autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento e all'emissione di moneta elettronica	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	60 giorni	IP, IMEL	Artt. 114-quinquies, 114-novies, TUB Provvedimento del 17.5.2016	Delegato	
A38	Revoca dall'autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento e all'emissione di moneta elettronica	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	90 giorni	IP, IMEL	Artt. 114-quinquies, 114-novies, TUB Provvedimento del 17.5.2016		
B. - Apertura di succursali e prestazione di servizi senza stabilimento							



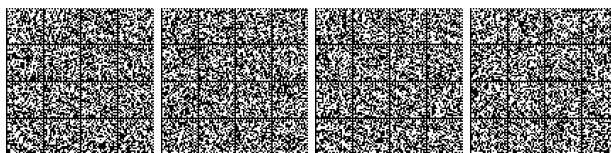
Elenco 1a

B1	Divieto all'apertura di succursali di banche italiane in Italia	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	60 giorni	Banche	Art. 15, co. 1 TUB Circolare 229	
B2	Apertura di sedi distaccate per le banche di credito cooperativo con accertamento della conformità della connessa modifica statutaria alla sana e prudente gestione	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Artt. 15, 35 e 56 TUB Circolare n. 285	Delegato
B3	Autorizzazione all'esercizio di attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Art. 17 TUB Circolare 285	
B4	Divieto allo stabilimento di succursali in Stati comunitari	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	60 giorni	Banche	Art. 15, co. 1 TUB Circolare 285	
B5	Divieto allo stabilimento in Stati comunitari di succursali di società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	60 giorni	Banche	Artt. 15, co. 1, e 18, co. 1 TUB Circolare 285	
B6	Divieto allo stabilimento in Stati comunitari mediante agenti collegati	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	60 giorni	Banche	Art. 29, co. 1, TUF Circolare 285	
B7	Divieto alla modifica dell'operatività delle succursali e degli agenti collegati precedentemente comunicata ai sensi degli artt. 15, 18 TUB,	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	30 giorni	Banche	Artt. 15, 18 TUB e 29, co. 1 TUF Circolare 285	



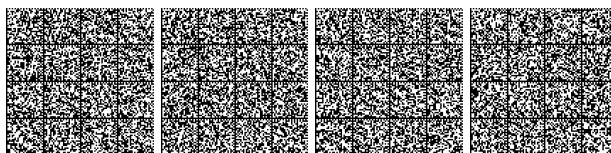
Elenco 1a

	o dell'art. 29, co. 1, TUF								Delegato
B8	Autorizzazione allo stabilimento di succursali in Stati terzi	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Art. 15, co. 2, TUB Circolare 285				
B9	Divieto alla prestazione di servizi senza stabilimento in Stati comunitari	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	30 giorni	Banche	Art. 53-bis, 67-ter TUB Circolare 285				
B10	Autorizzazione alla prestazione di servizi senza stabilimento in Stati terzi	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Art. 16, co. 2 TUB Circolare 285				Delegato
B11	Autorizzazione all'insediamento in Italia della prima succursale di banche extracomunitarie e all'esercizio di servizi e attività d'investimento	Servizio RIV	120 giorni	Banche	Art. 14, co. 4 TUB; art. 19, co. 4 e 29-ter, co. 1, TUF Circolare 285				
B12	Autorizzazione all'apertura di succursali da parte di banche extracomunitarie già insediate	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 15, co. 4 TUB Circolare 285				Delegato
B13	Autorizzazione alla prestazione di servizi senza stabilimento in Italia	Servizio RIV	90 giorni	Banche	Art. 16, co. 4, TUB; art. 29-ter, co. 6, TUF Circolare 285				
B14	Autorizzazione successiva delle banche extracomunitarie alla prestazione di servizi e attività d'investimento	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 19, co. 4 e 29-ter, co. 1, TUF; art. 29-ter, co. 6, TUF Circolare 285				



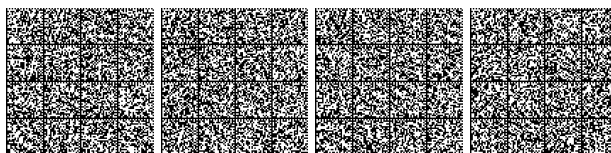
Elenco 1a

B15	Decadenza delle banche extracomunitarie dall'autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	60 giorni	Banche	Art. 19, co. 4-ter TUF Circolare 285	Delegato
B16	Revoca dell'autorizzazione delle banche extracomunitarie alla prestazione di servizi e attività di investimento	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 20-bis, co. 5 TUF Circolare 285	
B17	Divieto all'insediamento di succursali di SGR italiane in Stati UE	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	40 giorni	SGR	Art. 41 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	
B18	Divieto per una SGR di dare corso alle modifiche operative comunicate in occasione: a) dell'insediamento di una succursale in uno Stato UE; b) dell'avvio della libera prestazione di servizi in uno Stato UE	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	40 giorni	SGR	Art. 41 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	
B19	Autorizzazione allo stabilimento di una succursale di SGR in Stati terzi	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	90 giorni	SGR	Art. 41 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	Delegato
B20	Autorizzazione alla libera prestazione di servizi da parte di SGR in Stati terzi	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	60 giorni	SGR	Art. 41 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	Delegato
B21	Divieto di apertura di prima succursale di IP e IMEL in uno Stato comunitario	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	90 giorni	IP, IMEL	Art. 114-quinquies, 114-decies TUB Provvedimento del 17.5.2016	



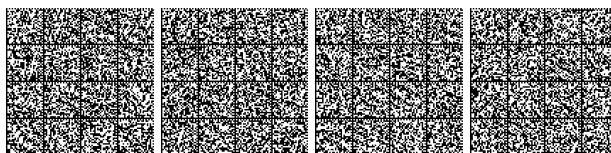
Elenco 1a

B22	Autorizzazione alla prestazione di servizi da parte di IP e IMEL in Stati terzi	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	60 giorni	IP, IMEL	Artt. 114-quinquies, 114-decies TUB Provvedimento del 17.5.2016	
B23	Autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento tramite agenti da parte di IP e IMEL e all'emissione e rimborso di moneta elettronica tramite soggetti convenzionati da parte di IMEL in Stati terzi	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	90 giorni	IP, IMEL	Artt. 114-quinquies, 114-decies-TUB Provvedimento del 17.5.2016	Delegato
B24	Autorizzazione all'insediamento di succursali da parte di IP e IMEL in Stati terzi	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	90 giorni	IP, IMEL	Artt. 114-quinquies, 114-decies TUB Provvedimento del 17.5.2016	Delegato
B25	Autorizzazione all'apertura di una succursale italiana di un IMEL di uno Stato terzo	Servizio RIV	90 giorni	IMEL	Art. 114-quinquies, co. 8 del TUB Provvedimento del 17.5.2016	
B26	Revoca dell'autorizzazione all'apertura di una succursale italiana di un IMEL di uno Stato terzo	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	90 giorni	IMEL	Art. 114-quinquies, co. 8 del TUB Provvedimento del 17.5.2016	
B27	Decadenza dall'autorizzazione all'apertura di una succursale italiana di un IMEL di uno Stato terzo	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	60 giorni	IMEL	Art. 114-quinquies, co. 8 del TUB Provvedimento del 17.5.2016	Delegato



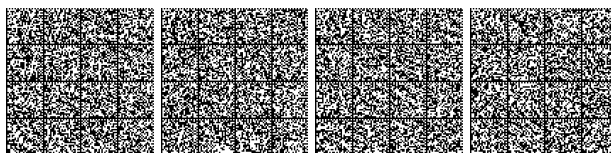
Elenco 1a

B28	Decadenza dall'autorizzazione allo stabilimento o alla prestazione di servizi senza stabilimento in Italia da parte di banche extracomunitarie	Servizio RIV (nei casi di autorizzazione alla prestazione di servizi senza stabilimento o di non intervenuta iscrizione all'albo) Altri casi: cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Artt. 14, 16 TUB Circolare 285	Delegato
B29	Revoca dell'autorizzazione allo stabilimento o alla prestazione di servizi senza stabilimento in Italia da parte di banche extracomunitarie	Servizio RIV (nei casi di autorizzazione alla prestazione di servizi senza stabilimento o di non intervenuta iscrizione all'albo) Altri casi: cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Artt. 14, 16 TUB Circolare 285	
C- Operatività						
C1	Autorizzazione di intermediari finanziari all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari finanziari	Art. 106 TUB Art. 19 TUF Circolare 288	
C2	Approvazione del piano di conservazione del capitale	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	60 giorni	Banche SIM	Art. 53, co. 4-quinquies TUB Art. 6 TUF Circolare 285 Artt. 53 TUB Circolare 285	Delegato
C3	Autorizzazione alla deroga, parziale o totale, all'applicazione su base individuale degli obblighi	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	120 giorni	Banche		



Elenco la

	relativi al sistema dei controlli interni per le banche autorizzate ai sensi dell'art. 7 CRR							
C4	Divieto alla libera disponibilità degli attivi, depositati presso banche italiane, di fondi pensione aventi sede in uno Stato membro	Servizio SB1 (cfr. <i>Criteri, par. 4</i>) Altri casi: cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 7, co. 3-ter, D.Lgs. 5.12.2005, n. 252			
C5	Divieto di esternalizzare il servizio di gestione di portafogli a soggetti extracomunitari	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni	SIM	Art. 7 TUF Provvedimento del 5.12.2019			
C6	Nulla osta per le modifiche dell'operatività delle SGR connesse alla prestazione di nuovi servizi	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni	SGR	Art. 34 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio			
C7	Divieto di estendere la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio a nuove tipologie di OICR	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni	SGR	Art. 34 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio			
C8	Autorizzazione all'investimento di un OICR feeder in un OICR master relativo a una struttura-master feeder di OICVM	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	15 giorni lavorativi	SGR, SICAV	Art. 40 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	Delegato		



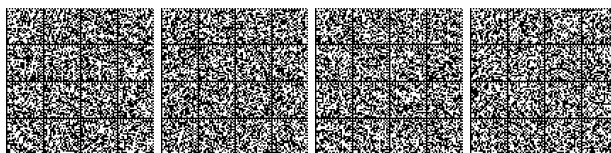
Elenco Ia

C9	Autorizzazione all'investimento di un OICR feeder in un OICR master relativo a una struttura-master feeder di FIA non riservati	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni per fondi d'investimento 90 giorni per SICAV/SICAF	SGR, SICAF, SICAV	Art. 40 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	Delegato
C10	Approvazione del regolamento, e delle sue modificazioni, del fondo comune di investimento diverso dai FIA riservati e da quello approvato in via generale sulla base della procedura semplificata	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni	SGR	Art. 37 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	Delegato
C11	Autorizzazione all'uso dei modelli interni per il calcolo del limite all'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni	SGR, SICAF, SICAV	Art. 6 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	
C12	Autorizzazione all'applicazione di un limite inferiore al 50% del valore della posizione corta, risultante dall'applicazione delle metodologie indicate nell'Allegato V.3.1, Sezione II, par. 1 e 2 per l'ammontare delle attività a copertura dell'impegno in strumenti finanziari	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni	SGR, SICAF, SICAV	Art. 6 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	



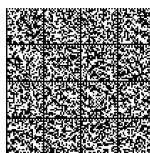
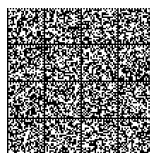
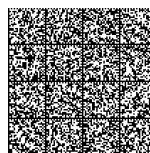
Elenco 1a

	derivati con regolamento in contanti	Servizio SIF			Società di gestione UE	Art. 41-bis TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	Delegato
C13	Approvazione o modifica del regolamento dell'OICVM istituito in Italia da una società di gestione UE		30 giorni				
C14	Approvazione del regolamento del FIA non riservato, e delle sue modifiche, istituito in Italia da un GEFIA UE	Servizio SIF	30 giorni		GEFIA UE	Art. 41-ter TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	Delegato
C15	Divieto di modifiche rilevanti delle informazioni e dei documenti trasmessi con la lettera di notifica relativa alla commercializzazione in Italia o in altro Stato UE di FIA italiani riservati e FIA UE da parte di SGR, SICAV o SICAF	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	30 giorni		SGR, SICAF, SICAV	Art. 43 TUF Artt. 28-bis e 28-ter, Reg. Consob n. 11971/1999	
C16	Modifica dell'operatività del gestore sottosoglia finalizzata a gestire OICR diversi dai fondi EuVECA o EuSEF e iscrizione nell'albo delle SGR o delle SICAF	Servizio SIF	60 giorni		SGR, SICAF	Regolamento UE n. 345/2013 Regolamento UE n. 346/2013 Art. 4 - <i>quinquies</i> TUF	



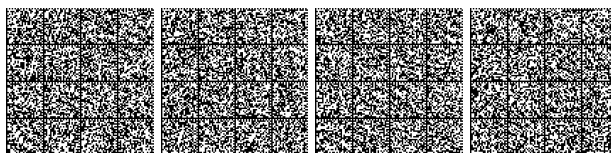
Elenco 1a

C17	Divieto dell'investimento in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia per FIA UE	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni	SGR, SICAV, SICAF	Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Regolamento UE n. 231/2013 Art. 46-ter TUF	
C18	Autorizzazione all'esercizio delle funzioni di depositario di OICR o di fondi pensione	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	120 giorni	SIM Succursali di banche comunitarie	Art. 47 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	
C19	Divieto di estendere le funzioni di depositario a nuove categorie di OICR	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni	Banche SIM	Art. 47 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	
C20	Divieto di esternalizzare funzioni aziendali operative essenziali o importanti o servizi (diversi dalla funzione di valutazione)	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni	SGR, SICAF, SICAV	Art. 7 TUF Provvedimento del 5.12.2019	
C21	Divieto di affidamento a terzi dell'incarico di valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio dell'OICR	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni	SGR, SICAF, SICAV	Art. 7 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	
C22	Divieto di procedere alla ristrutturazione del gruppo finanziario	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari finanziari	Artt. 109 e 110 TUB Circolare 288	
C23	Divieto di esternalizzare, in tutto o in parte, funzioni operative importanti e di controllo a un soggetto esterno o	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni	Intermediari finanziari Società fiduciarie statiche	Art. 109 TUB Art. 199 TUF Circolare 288	



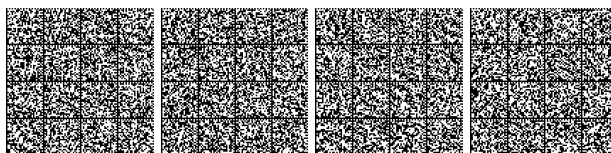
Elenco 1a

	nell'ambito del gruppo di appartenenza	Cfr. <i>Criteria</i> , par. 2						
C24	Divieto di variare il servizio di pagamento autorizzato e di prestare servizi di pagamento diversi da quelli già indicati nel programma di attività	Cfr. <i>Criteria</i> , par. 2	90 giorni	IP e IMEL	Artt. 114-quinquies.2 e 114-quaterdecies TUB Provvedimento del 17.5.2016			
C25	Rifiuto di comunicare all'autorità di uno Stato comunitario l'intenzione di un IMEL di ricorrere ad un soggetto convenzionato in tale Stato	Cfr. <i>Criteria</i> , par. 2	60 giorni	IMEL	Art. 114-quinquies TUB Provvedimento del 17.5.2016			
C26	Divieto di compimento di operazioni rilevanti oggetto di comunicazione preventiva	Cfr. <i>Criteria</i> , par. 2	90 giorni	Intermediari finanziari Società fiduciarie statiche	Art. 108 TUB Art. 199 TUF Circolare 288			
C27	Divieto di emettere obbligazioni bancarie garantite a valere sul programma di emissione comunicato alla Banca d'Italia	Servizio RIV (se in fase di autorizzazione ex art. 14 TUB) Servizio SB1 (cfr. <i>Criteria</i> , par. 4) Altri casi: cfr. <i>Criteria</i> , par. 2	60 giorni	Banche	Art. 7-bis, legge n. 130/1999 Circolare 285			
C28	Divieto di dare attuazione al progetto di modifica del programma di emissione comunicato alla Banca d'Italia	Servizio SB1 (cfr. <i>Criteria</i> , par. 4) Altri casi: cfr. <i>Criteria</i> , par. 2	60 giorni	Banche	Art. 7-bis, legge n. 130/1999 Circolare 285			



Elenco 1a

C29	Provvedimenti specifici circa l'effettuazione di nuovi investimenti immobiliari o il mantenimento di immobili già acquisiti	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	120 giorni	Banche Intermediari finanziari	Art. 53-bis, 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
C30	Divieto di esternalizzazione di funzioni aziendali operative essenziali o importanti a fornitori di servizi Cloud	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	30 giorni	SIM e, limitatamente alla prestazione di servizi e attività di investimento, Banche, Intermediari finanziari, Bancoposta e agenti di cambio	Art. 7 TUF Provvedimento del 5.12.2019	
C31	Divieto di esternalizzare, in tutto o in parte, funzioni operative importanti e di controllo a un soggetto esterno o nell'ambito del gruppo di appartenenza per IP e IMEL	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni	IP, IMEL	Artt. 114-quinquies.2, 114-quadecies TUB Provvedimento del 17.5.2016	
C32	Divieto di concludere accordi per la distribuzione e il rimborso di moneta elettronica o di variazioni significative dello stesso	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	IMEL	Art. 114-quinquies.2 TUB Provvedimento del 17.5.2016	
C33	Esenzione dall'obbligo di predisporre l'interfaccia di fall-back	Servizio RIV	45 giorni	Banche IP, IMEL	Art. 33 Regolamento delegato 2018/389 della Commissione Europea del 27 novembre 2017	Delegato



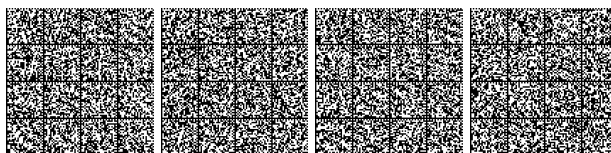
Elenco 1a

						Circolare 285 Provvedimento del 17.5.2016			
C34	Revoca dell'esenzione dall'obbligo di predisporre l'interfaccia di fall- back	Servizio RIV		45 giorni	Banche IP, IMEL	Art. 33 Regolamento delegato 2018/389 della Commissione Europea del 27 novembre 2017 Circolare 285 Provvedimento del 17.5.2016	Delegato		
C35	Divieto di utilizzare un soggetto convenzionato in uno Stato comunitario	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>		60 giorni	IP, IMEL	Art. 114-quinquies.2, co. 3, lett. d), TUB Provvedimento del 17.5.2016			
C36	Approvazione del regolamento del primo fondo EuVECA o EuSEF da parte dei gestori diversi da quello sottosoglia	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>		60 giorni	SGR, SICAF	Regolamento UE n. 345/2013 Regolamento UE n. 346/2013 Art. 4-quinquies TUF	Delegato		
C37	Autorizzazione della SGR a gestire per la prima volta fondi ELTIF e approvazione del regolamento del primo fondo ELTIF istituito;	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>		60 giorni	SGR, SICAF	Regolamento UE n. 760/2015 Art. 4-quinquies. / TUF	Delegato		
C38	Autorizzazione alla costituzione di ELTIF sotto forma di SICAF autogestite	Servizio RIV		90 giorni	SICAF	Regolamento UE n. 760/2015 Art. 4-quinquies. / TUF			



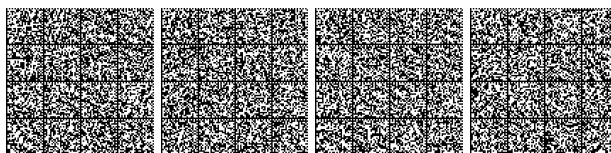
Elenco 1a

D - Partecipazioni						
D1	Autorizzazione di all'acquisizione di partecipazioni da parte di banche in banche, IMEL, imprese finanziarie, imprese assicurative e imprese strumentali	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Art. 53 TUB Circolare 285	Delegato
D2	Divieto dell'acquisizione oppure ordine di dismissione di una partecipazione	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Art. 53-bis e 67-ter TUB Circolare 285	
D3	Sospensione del diritto di voto dei soci partecipanti ad accordi da cui possa derivare un pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Artt. 20 e 63 TUB Circolare 229	
D4	Divieto di acquisto di partecipazioni qualificate nel capitale di SIM	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni lavorativi	SIM	Art. 15 TUF	Delegato
D5	Divieto di assunzione di partecipazioni di controllo da parte di SIM in società finanziarie, imprese di assicurazione, banche, o società strumentali	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni	SIM	Art. 7TUF Provvedimento del 4.8.2000	



Elenco 1a

D6	Divieto di assunzione di partecipazioni di controllo da parte di SGR in altri intermediari	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni	SGR	Art. 7 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	
D7	Divieto di acquisto di partecipazioni qualificate o di operazioni che comportano impegni irrevocabili di acquisto di partecipazioni qualificate in SGR, SICAV e SICAF	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni lavorativi	SGR, SICAF, SICAV	Art. 15 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	Delegato
D8	Partecipazioni qualificate in SGR, SICAV, SICAF: - sospensione del diritto di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alla partecipazione; - obbligo di alienazione della partecipazioni	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	120 giorni	SGR, SICAF, SICAV	Art. 16 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	
D9	Partecipazioni qualificate in SIM: - sospensione del diritto di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alla partecipazione;	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	120 giorni	SIM	Art. 16 TUF	



Elenco 1a

	- obbligo di alienazione delle partecipazioni	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni lavorativi	IP e IMEL	Art. 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Provvedimento del 17.5.2016	Delegato
D10	Autorizzazione all'acquisto di partecipazioni qualificate o di operazioni che comportano impegni irrevocabili di acquisto di partecipazioni qualificate al capitale di IP e IMEL	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni lavorativi	IP e IMEL	Art. 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Provvedimento del 17.5.2016	Delegato
D11	Sospensione o revoca dell'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni nel capitale di IP e IMEL	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	120 giorni	IP e IMEL	Art. 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Provvedimento del 17.5.2016	
D12	Sospensione del diritto di voto dei soci partecipanti ad accordi da cui possa derivare un pregiudizio per la sana e prudente gestione di IP e IMEL	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	120 giorni	IP e IMEL	Art. 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Provvedimento del 17.5.2016	
D13	Autorizzazione all'acquisto di partecipazioni qualificate o di operazioni che comportano impegni irrevocabili di acquisto di partecipazioni qualificate al capitale degli intermediari finanziari e delle	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni lavorativi	Intermediari finanziari Società fiduciarie statiche	Art. 110 TUB Art. 199 TUF Circolare 288	Delegato



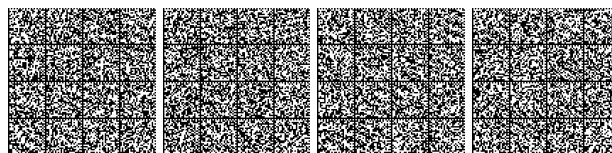
Elenco 1a

	società fiduciarie statiche	Cfr. Criteri, par. 2	120 giorni	Intermediari finanziari Società fiduciarie statiche	Art. 110 TUB Art. 199 TUF Circolare 288	
D14	Sospensione o revoca dell'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni nel capitale degli intermediari finanziari e delle società fiduciarie statiche	Cfr. Criteri, par. 2	120 giorni	Intermediari finanziari Società fiduciarie statiche	Art. 110 TUB Art. 199 TUF Circolare 288	
D15	Sospensione del diritto di voto dei soci partecipanti ad accordi da cui possa derivare un pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'intermediario finanziario o della società fiduciaria statica	Cfr. Criteri, par. 2	120 giorni	Intermediari finanziari Società fiduciarie statiche	Art. 110 TUB Art. 199 TUF Circolare 288	
D16	Sospensione o revoca dell'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni nel capitale di banche	Cfr. Criteri, par. 2 ⁽¹⁰⁾	120gg	Banche	Artt. 19 e 63 TUB Circolare 229	
E - Poteri d'intervento della Banca d'Italia-						
E1	Ordine di convocazione degli organi collegiali	Cfr. Criteri, par. 2	90 giorni	Banche	Artt. 53-bis, 67-ter, TUB	
E2	Convocazione diretta degli organi collegiali	Cfr. Criteri, par. 2	90 giorni	Banche	Artt. 53-bis, 67-ter, TUB	
E3	Provvedimenti specifici ai sensi dell'art. 53-bis, co. 1,	Cfr. Criteri, par. 2	90 giorni	Banche	Art. 53-bis, 67-ter TUB Circolare 285	

10 Salvo diversa determinazione da parte della Banca centrale europea.

Elenco 1a

	lett. d) o 67-ter, co. 1, lett. d) del TUB							
E4	Rimozione di uno o più esponenti aziendali	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 53-bis, 67-ter TUB Circolare 285 Art. 53, co. 4 TUB Circolare 263			
E5	Verifica dell'esistenza di situazioni di conflitto d'interessi ovvero determinazione di condizioni e limiti specifici per l'assunzione di attività di rischio	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche				
E6	Ordine di convocazione degli organi collegiali	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	SIM SGR SICAV SICAF	Art. 7, 12 TUF			
E7	Convocazione diretta degli organi collegiali	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	SIM SGR SICAV SICAF	Art. 7, 12 TUF			
E8	Provvedimenti specifici ai sensi dell'art. 7, co. 2 o dell'art. 12, co. 5-bis TUF	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	SIM SGR SICAV SICAF	Art. 7, 12 TUF			
E9	Rimozione di uno o più esponenti aziendali	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	SIM SGR SICAV SICAF	Art. 7, 12 TUF			
E10	Sospensione o limitazione temporanea dell'emissione o	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	SGR SICAV SICAF	Art. 7, co. 3 TUF			



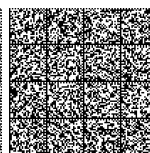
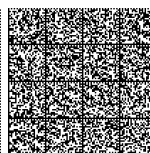
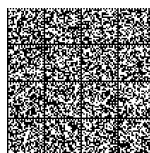
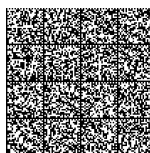
Elenco 1a

	rimborso delle quote o azioni di OICR	Cfr. Criteri, par. 2	90 giorni				
E11	Rimozione collettiva degli esponenti aziendali	Cfr. Criteri, par. 2	90 giorni		SIM SGR SICAV SICAF	Art. 56-bis TUF	
E12	Ordine di convocazione degli organi collegiali	Cfr. Criteri, par. 2	90 giorni		IP IMEL	Artt. 114-quinquies.2, 114-quaterdecies TUB	
E13	Convocazione diretta degli organi collegiali	Cfr. Criteri, par. 2	90 giorni		IP IMEL	Artt. 114-quinquies.2, 114-quaterdecies TUB	
E14	Provvedimenti specifici ai sensi dell'art. 114-quinquies.2, co. 3, lett. d) o dell'art. 114-quaterdecies, co. 3, lett. d) del TUB	Cfr. Criteri, par. 2	90 giorni		IP IMEL	Art. 114-quinquies.2, 114-quaterdecies TUB	
E15	Rimozione di uno o più esponenti aziendali	Cfr. Criteri, par. 2	90 giorni		IP IMEL	Art. 114-quinquies.2, 114-quaterdecies TUB	
E16	Ordine di convocazione degli organi collegiali	Cfr. Criteri, par. 2	90 giorni		Intermediari finanziari	Art. 108, 109 TUB Circolare 288	
E17	Convocazione diretta degli organi collegiali	Cfr. Criteri, par. 2	90 giorni		Intermediari finanziari	Art. 108, 109 TUB Circolare 288	
E18	Provvedimenti specifici ai sensi dell'art. 108, co. 3, lett. d)	Cfr. Criteri, par. 2	90 giorni		Intermediari finanziari	Art. 108, 109 TUB Circolare 288	
E19	Decisione sul capitale	Cfr. Criteri, par. 2	90 giorni		Banche	Art. 53-bis, 67-ter TUB Circolare 285	Delegato



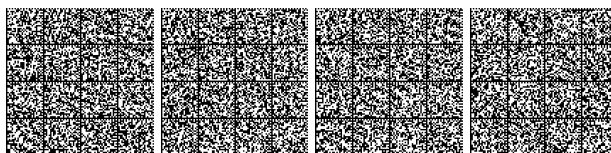
Elenco 1a

E20	Decisione sul capitale	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	SIM	Art. 7, 12 TUF	Delegato
E21	Decisione sul capitale	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari finanziari	Art. 108 TUB Circolare 288	Delegato
E22	Fissazione, in materia di grandi esposizioni, di limiti più restrittivi di quelli previsti in via generale nei confronti delle banche e dei gruppi bancari che presentino profili di accentuata rischiosità in relazione alla situazione tecnico-organizzativa	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 53-bis, 67-ter TUB Circolare 285	
E23	Fissazione, in materia di grandi esposizioni, di limiti più restrittivi di quelli previsti in via generale nei confronti degli intermediari e dei gruppi finanziari che presentino profili di accentuata rischiosità in relazione alla situazione tecnico-organizzativa	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari finanziari	Art. 108 TUB Circolare 288	
E24	Decisione di estendere la vigilanza su base consolidata	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari finanziari	Art. 109, co. 2, lett. b) e c) TUB Circolare 288	



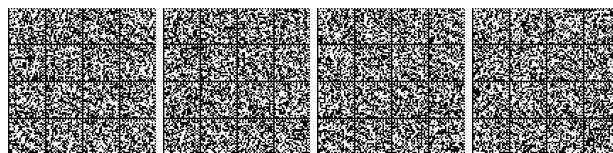
Elenco 1a

E25	Divieto di svolgere altre attività imprenditoriali	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	IP IMEL	Art. 114-quinquies.2, 114-quaterdecies TUB Provvedimento del 17.5.2016	
E26	Divieto al compimento di operazioni straordinarie oggetto di comunicazione	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	IP IMEL	Art. 114-quinquies.2, 114-quaterdecies TUB Provvedimento del 17.5.2016	
F- Esponenti aziendali e personale						
F1	Decadenza degli esponenti e responsabili aziendali per difetto di requisiti soggettivi	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	30 giorni	Banche Intermediari finanziari Società fiduciarie statiche IP, IMEL	Art. 26, 62, 110, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB DM n. 169 del 23.11.2020Provvedimento del 4.5.2021	
F2	Decadenza degli esponenti aziendali in caso di cumulo di incarichi non consentito ex art. 36 D.L. 201/2011 ("interlocking")	Servizio SBI (cfr. <i>Criteri, par. 4</i>) Altri casi: cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni	Banche Intermediari finanziari IP, IMEL SGR, SICAV e SICAF	Art. 36 D. L. 201/2011 convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214 Provvedimento del 22.6.2012	
F3	Decadenza degli esponenti aziendali delle SIM	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni	SIM	Art. 13, co. 3 e 4 TUF	
F4	Decadenza degli esponenti aziendali delle SGR, delle SICAV e delle SICAF	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni	SGR, SICAF, SICAV	Art. 13 co. 3 e 4 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	
F5	Sospensione degli esponenti aziendali	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni	SGR, SICAF, SICAV	Art. 13 TUF	



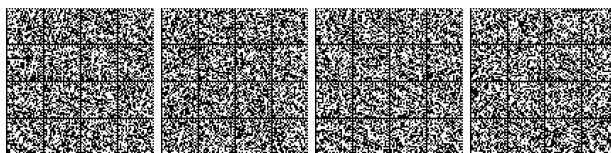
Elenco 1a

	delle SGR, delle SICAV e delle SICAF	Cfr. Criteri, par. 2			Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	
F6	Decadenza degli esponenti aziendali degli operatori di micro-credito di cui all'art. 111 TUB		60 giorni	Operatori di micro-credito	Artt. 111, 113 TUB Provvedimento del 3.6.2015	
F7	Autorizzazione all'esclusione del personale dalla presunzione di impatto rilevante sul profilo di rischio della banca	Cfr. Criteri, par. 2	3 mesi	Banche SIM	Art. 4 Regolamento delegato (UE) n. 604/2014 Circolare 285	
G - Fondi propri						
G1	Autorizzazione a classificare gli strumenti di capitale come strumenti di capitale primario di classe 1	Cfr. Criteri, par. 2	90 giorni	Banche SIM	Art. 26 CRR Artt. 6, 12 TUF Circolare 285	
G2	Divieto di classificare gli strumenti di capitale come strumenti di capitale primario di classe 1 nei casi previsti dall'art. 26, par. 3 CRR	Cfr. Criteri, par. 2	90 giorni	Intermediari finanziari	Art. 108 TUB Circolare 288	
G3	Autorizzazione ad applicare l'art. 27 CRR alle banche interamente possedute dai soggetti indicati nel par. 1, lett. a), punti da i) a iv) del citato articolo	Cfr. Criteri, par. 2	90 giorni	Banche	Art. 27 CRR Circolare 285	
G4	Autorizzazione ad includere, in situazioni di emergenza, tra gli	Cfr. Criteri, par. 2	90 giorni	Banche SIM	Art. 31 CRR Artt. 6, 12 TUF	



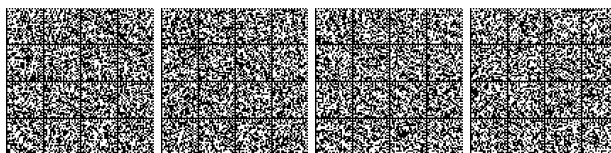
Elenco 1a

	strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti di capitale che soddisfano le condizioni previste dall'art. 31 CRR				Circolare 285	
G5	Imposizione della deduzione, dagli elementi del capitale primario di classe 1, degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando vi sia una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri della banca, dell'intermediario finanziario o della SIM	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM Intermediari finanziari	Art. 36 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
G6	Autorizzazione preventiva all'utilizzo senza restrizioni delle attività dei fondi pensione a prestazione definite	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 41 CRR Artt. 6, 12 TUF Circolare 285	
G7	Autorizzazione a non dedurre gli strumenti di fondi propri ai sensi dell'art. 49, par. 1	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 49 CRR Artt. 6, 12 TUF Circolare 285	
G8	Divieto di non dedurre gli strumenti di fondi	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari finanziari	Art. 108 TUB	



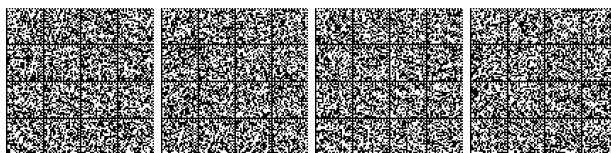
Elenco 1a

	propri nei casi previsti dall'art. 49, par. 1 CRR	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni			Circolare 288	
G9	Imposizione delle deduzioni degli strumenti di fondi propri emessi da soggetti del settore finanziario inclusi nella vigilanza su base consolidata				Banche SIM Intermediari finanziari	Art. 49, par. 2 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
G10	Autorizzazione a non dedurre strumenti di fondi propri al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 49, par. 3	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni		Banche SIM	Art. 49 CRR Artt. 6, 12 TUF	
G11	Imposizione della deduzione dagli elementi aggiuntivi di classe 1 degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente quando vi sia una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri della banca, dell'intermediario finanziario o della SIM	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni		Banche SIM Intermediari finanziari	Art. 56 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
G12	Imposizione della deduzione, dagli elementi di classe 2, degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni		Banche SIM Intermediari finanziari	Art. 66 CRR Artt. 6 e 12 TUF Art. 108 TUB	



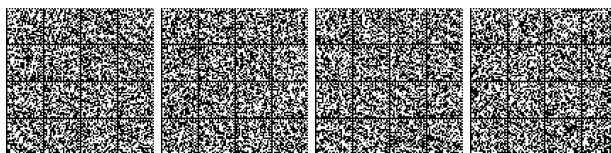
Elenco 1a

	detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando vi sia una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri della banca, dell'intermediario finanziario o della SIM					Circolare 285 Circolare 288	
G13	Imposizione della deduzione degli strumenti di passività ammissibili emessi da soggetti G-SII e detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando vi sia una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione dell'entità soggetta a risoluzione	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 72-sexies CRR		
G14	Autorizzazione a qualificare come strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 o strumenti di passività ammissibili, gli strumenti di capitale	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 73 CRR Artt. 6, 12 TUF Circolare 285		



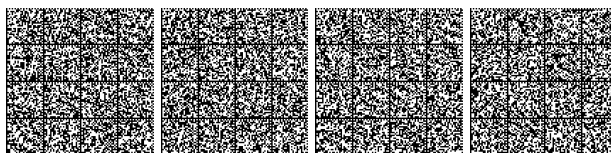
Elenco 1a

	e le passività per i quali è lasciata all'esclusiva discrezionalità della banca o della SIM la decisione di pagare le distribuzioni in una forma diversa dai contanti o da uno strumento di fondi propri						
G15	Divieto di qualificare come strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 2, gli strumenti di capitale per i quali è lasciata all'esclusiva discrezionalità dell'intermediario la decisione di pagare le distribuzioni in una forma diversa dai contanti o da uno strumento di fondi propri nei casi previsti dall'art. 73, par. 1 CRR	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari finanziari	Art. 108 TUB Circolare 288		
G16	Divieto di considerare che le variazioni di un indice generale di cui all'art. 73, par. 5 CRR, non siano correlate in modo significativo al merito di credito della banca, della SIM, dell'ente impresa madre o della società di partecipazione finanziaria madre o	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 73 CRR Artt. 6, 12 TUF Circolare 285		



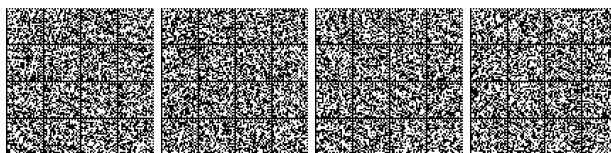
Elenco 1a

	società di partecipazione finanziaria mista madre o della società di partecipazione mista madre						
G17	Divieto di compensare l'importo di una posizione lunga in uno strumento di capitale con la porzione di un indice esattamente corrispondente all'esposizione sottostante oggetto di copertura, quando i processi di controllo interno della banca o della SIM non sono giudicati adeguati.	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 76 CRR Artt. 6, 12 TUF Circolare 285		
G18	Autorizzazione ad adottare una stima prudente dell'esposizione sottostante verso gli strumenti inclusi negli indici ai sensi dell'art. 76, par. 2 CRR	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 76 CRR Artt. 6, 12 TUF Circolare 285		
G19	Autorizzazione alla riduzione dei fondi propri ai sensi dell'art. 77 e 78 CRR	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Artt. 77, 78 CRR Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 Artt. 6, 12 TUF Circolare 285	Delegato	
G20	Divieto di riduzione dei fondi propri nei	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari finanziari	Art. 108 TUB		



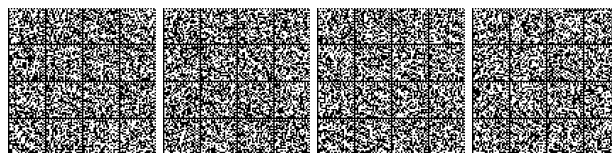
Elenco 1a

	casi previsti dall'art. 77 CRR					Circolare 288	
G21	Autorizzazione a derogare le disposizioni in materia di deduzione degli strumenti di capitale o delle passività ai sensi dell'art. 79 CRR	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 79 CRR Artt. 6, 12 TUF Circolare 285		
G22	Divieto di derogare alle disposizioni in materia di deduzione degli strumenti di capitale o delle passività nei casi previsti dall'art. 79 CRR	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari finanziari	Art. 108 TUB Circolare 288		
G23	Autorizzazione a derogare all'obbligo di deduzione degli interessi di minoranza ai sensi dell'art. 84, par. 5 CRR	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 84 CRR Artt. 6, 12 TUF		
G24	Autorizzazione al superamento temporaneo dei limiti di computabilità delle passività subordinate nel patrimonio supplementare oltre il 50% del patrimonio di base da parte delle SGR	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	SGR	Art. 6 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	Delegato	
G25	Autorizzazione al riacquisto o rimborso da parte della SGR emittente di propri titoli rappresentativi di partecipazione al	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	SGR	Art. 6 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	Delegato	



Elenco 1a

	capitale sociale (azioni) e di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza						
G26	Divieto di effettuare specifiche operazioni sui fondi propri	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	IMEL IP	Articoli 114-quinquies.2, 114-quaterdecies TUB Provvedimento del 17.5.2016		
G27	Divieto di utilizzare in via ordinaria il metodo A per il calcolo del requisito patrimoniale	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	IMEL, IP	Articoli 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, TUB Provvedimento del 17.5.2016		
G28	Autorizzazione alla rinuncia all'applicazione del trattamento temporaneo previsto all'art. 468, par. 1, CRR	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 468, par. 3, CRR		
G29	Autorizzazione alla rinuncia all'applicazione del trattamento transitorio previsto all'art. 473-bis CRR	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 473-bis, par. 9, CRR		
H - Rischio di credito							
H1	Riconoscimento e revoca del riconoscimento di un sistema istituzionale ai fini della deroga all'applicazione dei requisiti di cui all'art. 113, par. 1 CRR alle esposizioni tra i soggetti aderenti	Servizio SB2	180 giorni	Banche SIM	Art. 113 CRR Art. 6 TUF Circolare 285		
H2	Autorizzazione e revoca	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	180 giorni	Banche SIM	Art. 143 CRR		



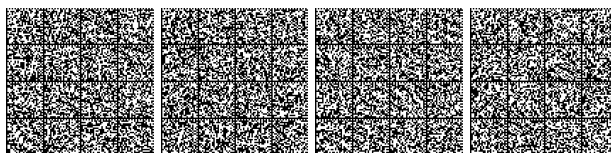
Elenco 1a

	dell'autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB			Intermediari Finanziari	Artt. 6 e 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
H3	Autorizzazione a riutilizzare il metodo standardizzato o a riutilizzare i valori regolamentari di LGD e fattori di conversione, per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 149 CRR Art. 6 e 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
H4	Autorizzazione all'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	180 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 150 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
H5	Autorizzazione all'utilizzo del metodo standardizzato per le esposizioni in strumenti di capitale di cui all'art. 150, par. 1, lett. g) e h), per le quali tale trattamento è stato autorizzato in altri Stati membri	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	180 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 150 CRR Art. 108 TUB Artt. 6, 12 TUF Circolare 285 Circolare 288	
H6	Autorizzazione a utilizzare i metodi di cui all'art. 155,	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	180 giorni	Banche SIM	Art. 151 CRR Artt. 6, 12 TUF	



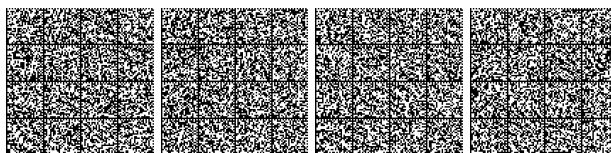
Elenco 1a

	paragrafi 3 e 4, per il calcolo degli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni appartenenti alla classe di esposizioni "strumenti di capitale" di cui all'art. 147, par. 2, lett. e)			Intermediari Finanziari	Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
H7	Autorizzazione a utilizzare stime interne delle LGD e dei fattori di conversione conformemente all'art. 143 e alla Sez. 6 della Parte Tre, Tit. II, Capo 3 per tutte le esposizioni appartenenti alle classi di cui all'art. 147, par. 2, lett. da a) a c)	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	180 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 151 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
H8	Esenzione dal calcolo e dal riconoscimento degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione di un tipo di esposizioni causato da crediti verso imprese o al dettaglio acquistati	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 157 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
H9	Autorizzazione per le banche/intermediari che utilizzano un modello interno per calcolare un aggiustamento unilaterale della valutazione del credito (CVA) ad utilizzare la	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	180 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 162 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	



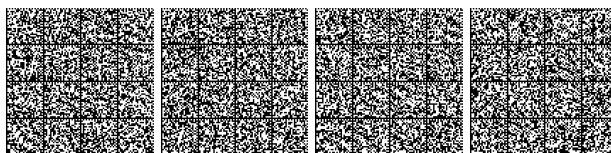
Elenco 1a

H10	scadenza effettiva del credito stimata dal modello interno come M	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	180 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 164 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
H11	Autorizzazione a riconoscere la protezione del credito di tipo personale rettificando le stime della PD o della LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti di cui all'art. 183, par. 1, 2 e 3, in relazione o ad una singola esposizione o ad un portafoglio di esposizioni	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	180 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 166 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
H12	Autorizzazione alle banche/intermediari che non hanno ricevuto l'autorizzazione a utilizzare le stime interne delle LGD o dei fattori di conversione a norma dell'art. 143 ad utilizzare dati pertinenti che coprono	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	180 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 180, co. 1, lett. h) CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	



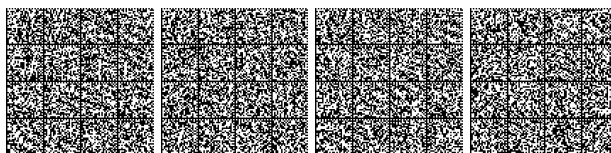
Elenco 1a

	un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB ai fini della stima della PD								
H13	Autorizzazione ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni ai fini della stima della PD, della LGD e/o dei fattori di conversione	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	180 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Artt. 180, co. 1, lett. e), 181, 182 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288				
H14	Autorizzazione all'utilizzo di un metodo basato su modelli interni di tipo VAR per calcolare il valore delle esposizioni soggette a un accordo-compensazione	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	180 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 221 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288				
H15	Autorizzazione all'utilizzo di stime interne della volatilità per calcolare le rettifiche per volatilità	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	180 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 225 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288				
H16	Autorizzazione a derogare all'art. all'articolo 150, par. 1, lett. d), punto ii), CRR	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 500-bis, par. 3, CRR Circolare 288				
I - Cartolarizzazione									
II	Divieto di riconoscere a fini prudenziali il significativo	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Artt. 243 e 244 CRR Artt. 6, 12 TUF				



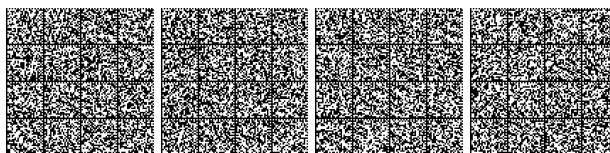
Elenco 1a

	trasferimento del rischio					
12	Autorizzazione al riconoscimento del significativo trasferimento del rischio	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	180 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Circolare 285 Artt. 243 e 244 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
13	Autorizzazione all'utilizzo di un fattore di conversione in deroga nell'ambito delle cartolarizzazioni rotative	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 256 CRR Artt. 6, 12 TUF Circolare 285	
14	Divieto all'utilizzo di un fattore di conversione in deroga nell'ambito delle cartolarizzazioni rotative nei casi previsti dall'art. 256, par. 7 CRR	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari finanziari	Art. 108 TUB Circolare 288	
15	Autorizzazione all'utilizzo della formula di vigilanza per le banche, gli intermediari finanziari e le SIM diverse dal cedente	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 259 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
16	Autorizzazione all'utilizzo di valutazioni del merito di credito calcolate internamente (metodo della Valutazione	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 259 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB	



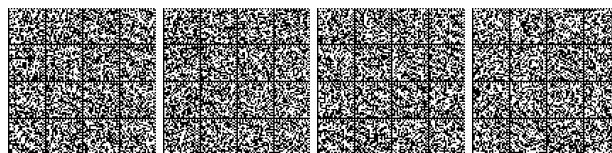
Elenco 1a

	Interna) per determinare i requisiti patrimoniali relativi a posizioni prive di rating esterno o desunto riferite a programmi ABCP				Circolare 285 Circolare 288	
I7	Autorizzazione all'utilizzo del metodo look-through per le posizioni prive di rating in programmi ABCP nell'ambito del metodo della Valutazione Interna	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 259 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
I8	Autorizzazione all'utilizzo di specifici parametri nell'ambito della formula di vigilanza applicata a cartolarizzazioni di esposizioni al dettaglio	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 262 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
I9	Autorizzazione ad applicare un trattamento derogatorio al calcolo del valore ponderato delle esposizioni cartolarizzate nella forma di linee di liquidità	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 263 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
I10	Imposizione di un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio di cui all'art. 407 CRR	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM Intermediari finanziari	Art. 407 CRR Circolare 285 Circolare 288	



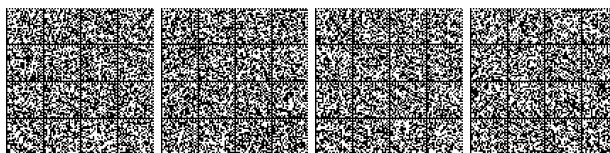
Elenco 1a

J - Rischio di controparte						
		Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	180 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 283 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
J1	Autorizzazione all'uso del metodo dei modelli interni di tipo EPE per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte					
J2	Autorizzazione a riutilizzare il metodo standardizzato o il metodo del valore corrente per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 283 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
J3	Autorizzazione ad utilizzare la misura dell'EE ottenuta in base al modello	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 285 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
J4	Divieto del riconoscimento degli accordi di compensazione contrattuale	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 296 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
J5	Divieto all'utilizzo della scadenza residua	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 298 CRR Artt. 6, 12 TUF	



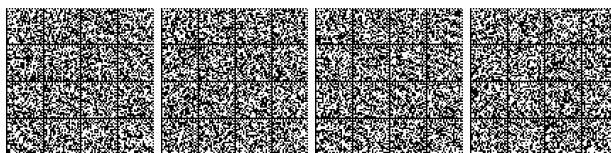
Elenco 1a

invece di quella originaria				Intermediari Finanziari	Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
J6	Autorizzazione all'utilizzo del metodo avanzato per il calcolo del requisito CVA anche per i portafogli non coperti dal modello interno di tipo EPE	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	180 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 383 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
J7	Autorizzazione all'utilizzo della metodologia alternativa del rischio CVA per le banche, gli intermediari finanziari e le SIM che utilizzano il metodo dell'esposizione originaria	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 385 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
K - Rischio operativo						
K1	Autorizzazione all'adozione del metodo Standardizzato Alternativo per la determinazione dell'indicatore rilevante delle linee di attività "servizi bancari al dettaglio" e "servizi bancari a carattere commerciale"	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 312 CRR Artt. 6, 12 TUF Circolare 285	
K2	Divieto all'adozione del metodo Standardizzato	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari Finanziari	Art. 108 TUB Circolare 288	



Elenco 1a

	Alternativo per la determinazione dell'indicatore rilevante delle linee di attività "servizi bancari al dettaglio" e "servizi bancari a carattere commerciale" nei casi previsti all'art. 312, par. 1 CRR	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>				
K3	Autorizzazione all'adozione, alle estensioni e alle modifiche rilevanti dei metodi Avanzati per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo		180 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 312 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
K4	Autorizzazione al passaggio dal metodo Standardizzato a quello Base, e dai metodi Avanzati a quello Standardizzato o Base, per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 313 CRR Artt. 6, 12 TUF Circolare 285	
K5	Autorizzazione al passaggio dai metodi Avanzati a quello Standardizzato o Base, per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari finanziari	Art. 313 CRR Art. 108 TUB Circolare 288	
K6	Divieto al passaggio dal metodo Standardizzato a quello	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari finanziari	Art. 108 TUB Circolare 288	



Elenco 1a

	Base per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo nei casi previsti dall'art. 313, par. 3 CRR					
K7	Autorizzazione all'uso combinato di metodi per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	180 giorni	Banche SIM	Art. 314 CRR Artt. 6, 12 TUF Circolare 285	
K8	Divieto all'uso combinato di metodi per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo nei casi previsti dall'art. 314, par. 1 e 4 CRR	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	180 giorni	Intermediari finanziari	Art. 108 TUB Circolare 288	
K9	Autorizzazione ad apportare modifiche alle modalità di calcolo dell'indicatore rilevante previste dal metodo Base e da quello Standardizzato a seguito di fusione, acquisizione o cessione di entità o attività	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 315, 317 CRR Artt. 6, 12 TUF Circolare 285	
K10	Divieto ad apportare modifiche alle modalità di calcolo dell'indicatore rilevante previste dal metodo Base e da quello Standardizzato a seguito di fusione,	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari finanziari	Art. 108 TUB Circolare 288	



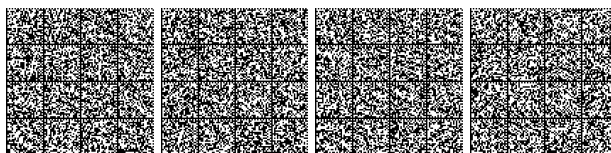
Elenco 1a

		acquisizione o cessione di entità o attività nei casi previsti dall'art. 315, par.3 e 317, par. 4 CRR						
L - Rischio di mercato e di regolamento								
L1	Autorizzazione alla compensazione infragruppo delle posizioni nel calcolo del rischio di mercato su base consolidata	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 325 CRR Artt. 6, 12 TUF Circolare 285			
L2	Divieto alla compensazione infragruppo delle posizioni nel calcolo del rischio di mercato su base consolidata nei casi previsti dall'art. 325, par. 2 CRR	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari finanziari	Art. 108 TUB Circolare 288			
L3	Autorizzazione all'utilizzo di modelli interni per il calcolo del delta di opzioni su tassi di interesse, strumenti di debito, strumenti di capitale, indici azionari, financial future, swap e valute estere	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	6 mesi	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 329 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288			
L4	Autorizzazione ad utilizzare modelli di sensibilità per calcolare le posizioni in determinati strumenti derivati	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	180 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 331 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288			



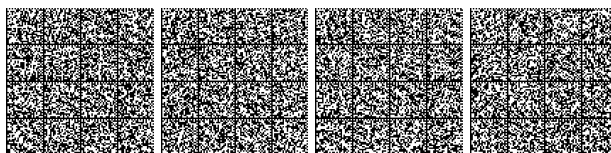
Elenco 1a

L5	Autorizzazione all'utilizzo del supervisory formula approach per le posizioni del trading book e, eventualmente, all'utilizzo di stime derivate dal metodo IRC	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	180 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 337 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
L6	Autorizzazione all'utilizzo di modelli interni per il calcolo del delta di opzioni in valuta estera e in oro	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	180 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 352 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
L7	Autorizzazione ad escludere dal calcolo delle posizioni aperte nette in divisa le posizioni che un ente detiene al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio e le posizioni detenute da un ente in relazione ad elementi già dedotti nel calcolo dei fondi propri	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	180 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 352 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
L8	Autorizzazione all'utilizzo di modelli interni per il calcolo del delta di opzioni su merci	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	180 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 358 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285	



Elenco 1a

L9	Autorizzazione all'utilizzo del modello interno di tipo VaR per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione generico per i titoli di capitale, del rischio di posizione generico per i titoli di debito, del rischio di cambio, del rischio di posizione in merci, del rischio di posizione specifico per i titoli di capitale, del rischio di posizione specifico per i titoli di debito	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	180 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Circolare 288 Art. 363 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
L10	Autorizzazione a considerare la sola variazione ipotetica di portafoglio nel calcolo degli scostamenti rilevanti ai fini dall'applicazione del fattore di maggiorazione	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 366 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
L11	Autorizzazione ad includere sistematicamente nel modello IRC tutte le posizioni in strumenti di capitale quotati e le posizioni in derivati basate su strumenti di capitale quotati	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 373 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
L12	Autorizzazione all'utilizzo del modello interno di tipo APR per	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	180 giorni	Banche SIM	Art. 377 CRR Artt. 6, 12 TUF	



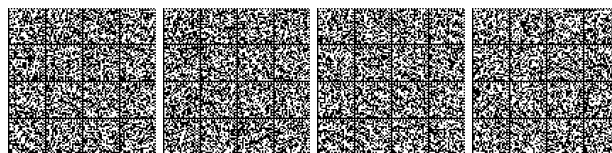
Elenco 1a

	il calcolo del requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato del portafoglio di negoziazione di correlazione			Intermediari Finanziari	Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288 Art. 500-quater CRR	
L13	Autorizzazione a derogare all'art. 366, par. 3, CRR	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM		
M - Liquidità						
M1	Autorizzazione alla deroga dell'applicazione su base individuale del requisito di Copertura della liquidità e/o degli altri requisiti di cui alla Parte Sei CRR, qualora gli enti del sottogruppo di liquidità siano autorizzati in Italia	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 8 CRR Art. 2 Regolamento delegato della Commissione n. 61/2015 Circolare 285	
M2	Autorizzazione alla deroga dell'applicazione su base individuale del requisito di copertura della liquidità e/o degli altri requisiti di cui alla Parte Sei CRR, qualora gli enti del sottogruppo di liquidità siano autorizzati in più Stati membri	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	180 giorni	Banche	Art. 8 e 21 CRR Circolare 285	
M3	Autorizzazione alla deroga dell'applicazione su base individuale dell'art. 86 CRD IV per le banche del sottogruppo di liquidità	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	180 giorni	Banche	Art. 8 CRR Circolare 285	



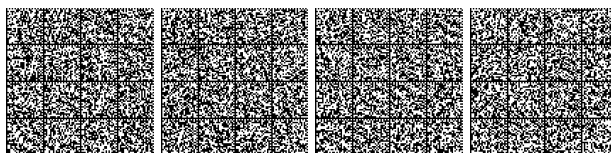
Elenco 1a

	qualora siano state autorizzate alla deroga di cui all'art. 8, par. 1 o 2 CRR						
M4	Applicazione di limiti o requisiti di diversificazione alla composizione delle attività liquide	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 8 Regolamento delegato della Commissione n. 61/2015 Circolare 285		
M5	Divieto di utilizzare congiuntamente entrambe le modalità di controllo delle attività liquide da parte della funzione di gestione della liquidità previste dall'art. 8, par. 3, lett. a) e b) Regolamento delegato	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 8 Regolamento delegato della Commissione n. 61/2015 Circolare 285		
M6	Applicazione di limiti alla porzione di deflussi di cassa netti denominati in una determinata valuta che può essere coperta con attività liquide denominate in una valuta diversa nell'ambito degli interventi correttivi di cui alla Circolare 285, Parte Prima, Titolo III, Capitolo I, Sezione III, paragrafo 5	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 8 Regolamento delegato della Commissione n. 61/2015 Circolare 285		
M7	Divieto di utilizzare i soggetti terzi previsti dall'art. 15, par. 4 del Regolamento delegato per il calcolo e la segnalazione dei	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 12 Regolamento delegato della Commissione n. 61/2015 Circolare 285		



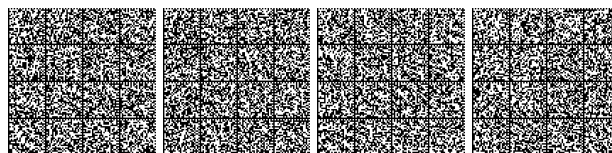
Elenco 1a

	coefficienti di scarto per le azioni o quote di OIC						
M8	Autorizzazione all'applicazione ai depositi al dettaglio coperti da uno schema di garanzia di un paese terzo equivalente a quello previsto dall'art. 24, par. 1 del Regolamento delegato, di un tasso di deflusso del 3%	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 24 Regolamento delegato della Commissione n. 61/2015 Circolare 285		
M9	Applicazione ai depositi al dettaglio di un tasso di deflusso più elevato di quelli previsti dall'art. 25 del Regolamento delegato	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 25 Regolamento delegato della Commissione n. 61/2015 Circolare 285		
M10	Autorizzazione all'applicazione di un trattamento preferenziale ai flussi inter-dipendenti	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 26 Regolamento delegato della Commissione n. 61/2015 Circolare 285		
M11	Autorizzazione all'utilizzo di percentuali preferenziali di deflusso e/o afflusso per specifici rapporti infragruppo per banche autorizzate in Italia	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 29, 34, Regolamento delegato della Commissione n. 61/2015 Circolare 285		
M12	Autorizzazione all'utilizzo di percentuali preferenziali di deflusso e/o afflusso per specifici rapporti infragruppo per banche	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	180 giorni	Banche	Art. 20, 422, 425 CRR Art. 29, 34 Regolamento delegato della Commissione n. 61/2015 Circolare 285		



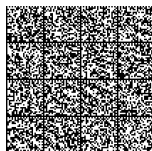
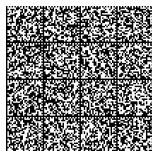
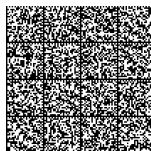
Elenco 1a

	autorizzate in Italia e altri Stati membri	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 33 Regolamento delegato della Commissione n. 61/2015 Circolare 285	
M13	Autorizzazione all'esenzione totale o parziale dal limite del 75% degli afflussi per banche specializzate nei casi previsti dall'art. 33, par. 3-5 del Regolamento delegato					
N- Leva finanziaria						
N1	Autorizzazione all'esclusione dal calcolo dell'indice di leva finanziaria delle esposizioni verso società del medesimo gruppo bancario o di SIM di appartenenza aventi sede in Italia	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 429 CRR Artt. 6, 12 TUF Circolare 285	
N2	Autorizzazione all'esclusione dal calcolo dell'indice di leva finanziaria delle esposizioni che rispettano i requisiti previsti dall'art. 429, par. 14 CRR	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 429 CRR Artt. 6, 12 TUF Circolare 285	
O - Procedimenti previsti dal Regolamento EMIR⁽¹⁾						
O1	Opposizione all'esenzione dall'obbligo di compensazione centrale per le operazioni infragruppo	Servizio SBI (cfr. <i>Criteri, par. 4</i>) Altri casi: cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	30 giorni	Banche SGR SIM Intermediari finanziari IP IMEL	Art. 4 par. 2 lett. a), EMIR	Delegato

¹¹ Cfr. Circolare 269 del 7 maggio 2008, Parte II, Sez. II.

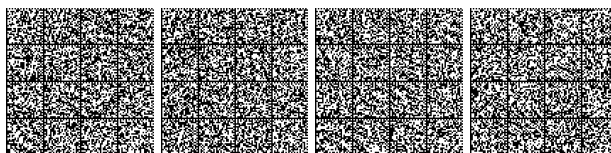
Elenco 1a

	tra controparti stabilite nell'Unione	Servizio SBI (cfr. <i>Criteri, par. 4</i>) Altri casi: cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	30 giorni	Banche SGR SIM IP Intermediari finanziari IMEL	Art. 4, par. 2, lett. b), EMIR	Delegato
02	Autorizzazione all'esenzione dall'obbligo di compensazione centrale per le operazioni infragruppo tra una controparte stabilita nell'Unione e una controparte stabilita in un paese terzo					
03	Autorizzazione all'esenzione dallo scambio di garanzie per le operazioni infragruppo concluse tra controparti stabilite in Stati membri diversi	Servizio SBI (cfr. <i>Criteri, par. 4</i>) Altri casi: cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SGR SIM	Art. 11, par. 6, EMIR	
04	Autorizzazione all'esenzione dallo scambio di garanzie per le operazioni infragruppo concluse tra una controparte stabilita nell'Unione e una controparte stabilita in un paese terzo	Servizio SBI (cfr. <i>Criteri, par. 4</i>) Altri casi: cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SGR SIM	Art. 11, par. 8, EMIR	
05	Autorizzazione all'esenzione dallo scambio di garanzie per le operazioni infragruppo concluse tra una controparte non finanziaria e una controparte finanziaria	Servizio SBI (cfr. <i>Criteri, par. 4</i>) Altri casi: cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SGR SIM	Art. 11, par. 10, EMIR	



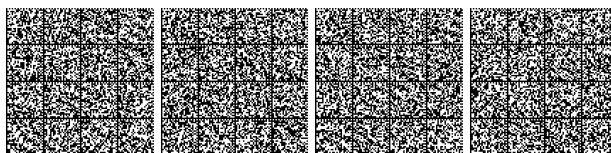
Elenco 1a

	stabiliti in Stati membri diversi	Servizio SBI (cfr. <i>Criteri, par. 4</i>) Altri casi: cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari finanziari IP IMEL CDP	Art. 11, par. 7, EMIR	
O6	Opposizione all'esenzione dallo scambio di garanzie per operazioni infragruppo concluse tra controparti non finanziarie stabilite in stati membri diversi	Servizio SBI (cfr. <i>Criteri, par. 4</i>) Altri casi: cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari finanziari IP IMEL CDP	Art. 11, par. 9, EMIR	
O7	Opposizione all'esenzione dallo scambio di garanzie per operazioni infragruppo concluse tra una controparte non finanziaria stabilita nell'Unione e una controparte finanziaria stabilita in un paese terzo	Servizio SBI (cfr. <i>Criteri, par. 4</i>) Altri casi: cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari finanziari IP IMEL CDP	Art. 11, par. 9, EMIR	
P – Statuti						
P1	Accertamento che le modificazioni dello statuto non contrastino con il principio di sana e prudente gestione	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Artt. 56, 61 TUB Circolare n. 229	Delegato
P2	Richiesta della Banca d'Italia di rimozione o di riformulazione di norme statutarie	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Artt. 56, 61 TUB Circolare n. 229	Delegato
P3	Autorizzazione della banca di garanzia collettiva dei fidi a	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 35 TUB Art. 13 legge 24.11.2003, n. 326	



Elenco 1a

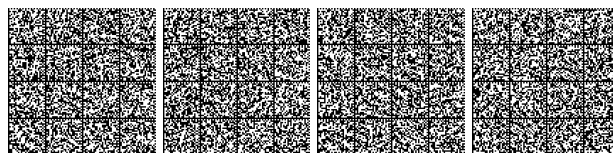
	estendere la zona di competenza territoriale					Provvedimento Banca d'Italia del 28.2.2008	
P4	Autorizzazione, per periodi determinati, ad una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Art. 35 TUB Circolare 285		
P5	Autorizzazione della banca di garanzia collettiva dei fidi, per periodi determinati e per ragioni di stabilità, ad una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 35 TUB Art. 13, legge 24.11.2003, n. 326 Provvedimento del 28.2.2008		
P6	Approvazione delle modifiche statutarie delle SICAV e delle SICAF non riservate	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	SICAF, SICAV	Art. 35-septies TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	Delegato	
P7	Approvazione delle modifiche statutarie delle SICAF per la gestione di ELTIF	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	SICAF	Regolamento UE 760/2015 Art. 4- <i>quinquies</i> / TUF	Delegato	
Q - Fusioni, scissioni, cessioni di rapporti giuridici							
Q1	Autorizzazione delle operazioni di cessione di rapporti giuridici	Servizio RIV (nei casi di connessione a uno dei procedimenti autorizzativi di competenza del Servizio) Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 58 TUB Circolare n. 229	Delegato	
Q2	Autorizzazione delle operazioni di cessione di rapporti giuridici	Servizio RIV (nei casi di connessione a uno dei procedimenti autorizzativi di competenza del Servizio) Altri casi: Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari finanziari	Artt. 58, 108, 109 TUB Circolare 288	Delegato	



Elenco 1a

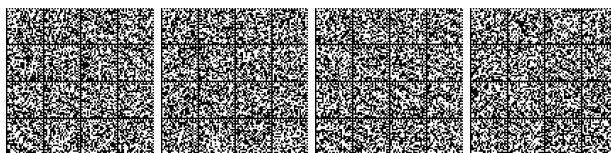
Q3	Autorizzazione di fusioni e scissioni	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Artt. 36, 57 TUB Circolare n. 229	Delegato
Q4	Divieto di cessione o acquisizione di rapporti giuridici da parte di SIM	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni	SIM	Art. 6 TUF Provvedimento del 16.7.2001	Delegato
Q5	Autorizzazione di fusioni o scissioni di SGR	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni	SGR	Art. 34 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	Delegato
Q6	Autorizzazione alla fusione o scissione nazionale tra fondi comuni	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	20 giorni lavorativi	SGR	Art. 40-bis TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	Delegato
Q7	Autorizzazione alla fusione o scissione tra SICAV, tra SICAF, tra fondi comuni, tra SICAV e SICAF, tra SICAV o SICAF e fondi comuni	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	20 giorni lavorativi	SGR, SICAF, SICAV	Art. 40-bis TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	Delegato
Q8	Autorizzazione alla fusione comunitaria tra OICVM	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	20 giorni lavorativi	SGR SICAV	Art. 40-ter TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	Delegato
R1	Divieto di affidare, in tutto o in parte, lo svolgimento di funzioni operative	Cfr. <i>Criteri, par. 5</i>	60 giorni	Poste Italiane S.p.a. per l'attività di Bancoposta	DPR 144/2001 Circolare n. 285	
R- Poste Italiane S.p.a. – Patrimonio Bancoposta¹²						

¹² A Poste Italiane S.p.a., con riferimento all'attività di Bancoposta, si applicano oltre ai procedimenti amministrativi previsti alla presente Sezione, anche i procedimenti e le fasi procedurali applicabili alle banche, quando rientrano nell'ambito delle disposizioni applicabili a Bancoposta ai sensi della Circolare 285, Parte quarta, Capitolo 1.



Elenco 1a

	importanti o di controllo a Poste	Cfr. <i>Criteri, par. 5</i>		60 giorni	Poste Italiane S.p.a. per l'attività di Bancoposta	DPR 144/2001 Circolare n. 285	
R2	Divieto dell'apertura di succursali in Italia oppure richiesta di modifiche del piano delle aperture e variazioni di succursali in Italia	Cfr. <i>Criteri, par. 5</i>		60 giorni	Poste Italiane S.p.a. per l'attività di Bancoposta	DPR 144/2001 Circolare n. 285	
R3	Divieto di insediamento di succursali in Stati comunitari ed extracomunitari	Cfr. <i>Criteri, par. 5</i>		60 giorni	Poste Italiane S.p.a. per l'attività di Bancoposta	DPR 144/2001 Circolare n. 285	
R4	Divieto di prestazione di servizi senza stabilimento all'estero	Cfr. <i>Criteri, par. 5</i>		60 giorni	Poste Italiane S.p.a. per l'attività di Bancoposta	DPR 144/2001 Circolare n. 285	Delegato
R5	Autorizzazione di modificazioni della delibera costitutiva e del regolamento del Patrimonio Bancoposta	Cfr. <i>Criteri, par. 5</i>		90 giorni	Poste Italiane S.p.a. per l'attività di Bancoposta	DPR 144/2001 Circolare n. 285	Delegato
R6	Richiesta della Banca d'Italia di rimozione o riformulazione di clausole o parti del regolamento del Patrimonio Bancoposta	Cfr. <i>Criteri, par. 5</i>		90 giorni	Poste Italiane S.p.a. per l'attività di Bancoposta	DPR 144/2001 Circolare n. 285	Delegato
S - D. Lgs. n. 231/2007							
S1	Ordine di convocazione degli organi collegiali fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni	Servizio RIV		90 giorni	Intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3, co. 2 del d.lgs. n. 231/2007, ad eccezione dei soggetti di cui alle lettere i; n; o; q; v	Art. 7, D. Lgs. 2007 n. 231	
S2	Convocazione diretta degli organi collegiali quando gli organi	Servizio RIV		90 giorni	Intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3, co. 2 del	Art. 7, D. Lgs. 2007, n. 231	



Elenco 1a

	competenti non abbiano ottemperato	Servizio RIV		d.lgs. n. 231/2007, ad eccezione dei soggetti di cui alle lettere i; n; o; q; v		
S3	Divieto di effettuare nuove operazioni in caso di gravi carenze o violazioni della normativa anticiclaggio	Servizio RIV	90 giorni	Intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3, co. 2 del d.lgs. n. 231/2007, ad eccezione dei soggetti di cui alle lettere i; n; o; q; v	Art. 7 D. Lgs. n. 231/2007	
S4	Divieto di instaurare rapporti d'affari o di effettuare operazioni per il tramite delle succursali e delle società stabilite in un Paese terzo e, se necessario, ordine di cessazione dell'operatività nel paese terzo	Servizio RIV	90 giorni	Capogruppo di un gruppo bancario di cui all'articolo 60 TUB Capogruppo di un gruppo finanziario di cui all'articolo 109 TUB Capogruppo di un gruppo di cui all'articolo 11 TUF Intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3, co. 2 del d.lgs. n.231/2007, ad eccezione dei soggetti di cui alle lettere i; n; o; q; v, nei confronti di società collegate o controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.	Art. 16, co. 4- bis, d.lgs. 231/2007	
S5	Imposizione di limitazioni all'apertura o alla prosecuzione di	Servizio RIV	90 giorni	Intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3, co. 2 del	Art. 25, co. 4 - ter, d.lgs. n. 231/2007	



Elenco 1a

	rapporti continuativi o divieto di effettuare operazioni con soggetti residenti in paesi terzi ad alto rischio			d.lgs. n. 231/2007, ad eccezione dei soggetti di cui alle lettere i; n; o; q; v	
S6	Ordine di chiusura dei conti di corrispondenza e di rapporti ad essi assimilabili intrattenuti con intermediari corrispondenti con sede in paesi terzi ad alto rischio	Servizio RIV	90 giorni	Intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3, co. 2 del d.lgs. 231/2007, ad eccezione dei soggetti di cui alle lettere i; n; o; q; v	Art. 25, co. 4 -quater, lett. c), d. lgs. N. 231/2007
T - Procedimenti sanzionatori					
T1	Procedimento sanzionatorio per violazione delle norme in materia di: - sana e prudente gestione dell'attività bancaria e finanziaria; - correttezza e trasparenza dei comportamenti; - prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;	Servizio RIV	240 giorni ⁽¹³⁾	- Banche ¹⁴ - Intermediari finanziari - IP, IMEL - SIM - SGR, SICAV, SICAF - Società fiduciarie statiche - Confidi - Operatori di micro-credito - Poste Italiane S.p.a. per l'attività di bancoposta - CDP - Soggetti ai quali sono state	Art. 145 TUB Art. 195 TUF Art. 67 - <i>septies decies</i> d.lgs. n. 206/2005 Artt. 61 d.lgs. n. 231/2007 Art. 44 d.lgs. n. 136/2015 Art. 34 - <i>nonies</i> d.lgs. 11/2010 Legge n. 689/1981

¹³ Dalla scadenza del termine, comprensivo di eventuali proroghe, per la presentazione delle controdeduzioni da parte del soggetto destinatario della contestazione o, in caso di pluralità di destinatari, da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la notifica della contestazione.

¹⁴ I procedimenti possono riguardare anche banche significative: nel caso di richiesta della BCE (per l'applicazione di sanzioni alle persone fisiche ovvero di sanzioni non pecuniarie e per la violazione di norme diverse da quelle dell'UE direttamente applicabili); nelle materie che esulano dai compiti di vigilanza attribuiti alla BCE (es, correttezza e trasparenza dei comportamenti, prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio).



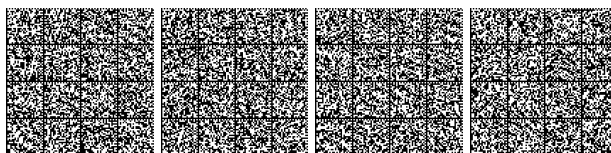
Elenco 1a

	- forme tecniche dei bilanci - diritti e obblighi delle parti nella prestazione di servizi di pagamento			esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti - Esponenti e personale dei soggetti sopra indicati - Soggetti incaricati della revisione legale dei conti - Persone fisiche o enti che violino disposizioni specifiche per le quali il TUB o il TUF prevedono un potere sanzionatorio della Banca d'Italia - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'articolo 154-bis del TUF - Fornitori di servizi finanziari relativamente alle violazioni concernenti servizi di natura bancaria e finanziaria	Art. 24 legge n. 262/2005 Provvedimento del 18.12.2012	
U - Banche di credito cooperativo e gruppo bancario cooperativo						
U1	Autorizzazione alla trasformazione in società per azioni della banca di credito cooperativo receduta o	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Art. 36 TUB Circolare 285	



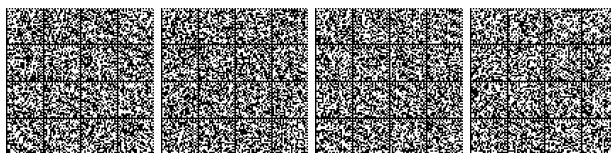
Elenco 1a

	esclusa dal gruppo bancario cooperativo	Cfr. Criteri, par. 2	120 giorni	Banche	Art. 37-bis TUB Circolare 285	
U2	Autorizzazione dell'adesione, del rigetto della richiesta di adesione, del recesso e dell'esclusione di una banca dal gruppo bancario cooperativo	Cfr. Criteri, par. 2	120 giorni	Banche	Art. 37-bis TUB Circolare 285	
U3	Accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 37-bis TUB per la costituzione di un gruppo bancario cooperativo	Servizio RIV	120 giorni	Banche	Art. 37-ter TUB Circolare 285	
U4	Iscrizione del gruppo bancario cooperativo nell'albo dei gruppi	Servizio RIV	120 giorni	Banche	Art. 37-ter TUB Circolare 285	
U5	Accertamento della permanenza dei requisiti per la costituzione del gruppo bancario cooperativo in caso di modifica del contratto di coesione	Cfr. Criteri, par. 2	120 giorni	Banche	Art. 37-bis TUB Circolare 285	
U6	Autorizzazione preventiva degli atti di specificazione del sistema di classificazione del rischio	Cfr. Criteri, par. 2	120 giorni	Banche	Art. 37-bis, comma 3-ter, TUB	
U7	Autorizzazione per periodi determinati ad una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci	Cfr. Criteri, par. 2	120 giorni	Banche	Art. 35 TUB Circolare 285	



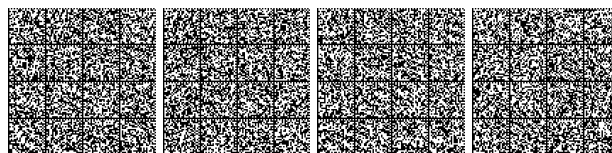
Elenco 1a

U8	Autorizzazione dell'emissione di azioni di finanziamento riservate alla sottoscrizione della capogruppo	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Art. 150-ter, co. 4 bis, TUB Circolare 285	
U9	Autorizzazione del rimborso di azioni di finanziamento detenute dalla capogruppo	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Art. 150-ter, co. 4 e 4 bis, TUB Circolare 285	
U10	Autorizzazione all'emissione di azioni di finanziamento	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Art. 150-ter TUB Circolare 285	
U11	Autorizzazione del rimborso di azioni di finanziamento	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Art. 150-ter TUB Circolare 285	
U12	Autorizzazione, per periodi determinati, a ricomprendere nella zona di competenza territoriale determinati comuni	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Art. 53 TUB Circolare 285	
U13	Autorizzazione della trasformazione e di altre operazioni a cui partecipa una banca di credito cooperativo e da cui risulti una banca costituita in forma di S.p.a	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Art. 36 TUB Circolare 285	
U14	Accertamento dello statuto tipo e delle modifiche statutarie della banca di credito cooperativo	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Art. 56 TUB Circolare 285	



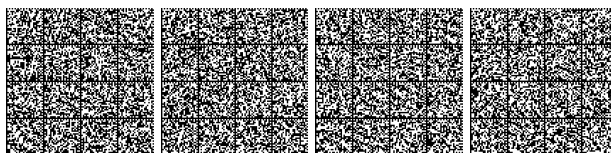
Elenco 1a

V - Fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia							
Soggetti, accesso al mercato e albi							
V1	Parere alla Consob ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di servizi e attività di investimento da parte di SIM	Servizio RIV	30 giorni	SIM	Art. 19 TUF Art. 9 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018		
V2	Parere alla Consob ai fini dell'estensione delle autorizzazioni all'esercizio di servizi e attività di investimento da parte delle SIM	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	30 giorni	SIM	Art. 19 TUF Art. 9 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018	Delegato	
V3	Parere alla CONSOB ai fini dell'autorizzazione all'esercizio in Italia di servizi e attività di investimento e di servizi accessori da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche	Servizio RIV	30 giorni	SIM	Art. 28 TUF Art. 26 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018	Delegato	
V4	Parere alla CONSOB ai fini della delibera sulla decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle SIM e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	30 giorni	SIM	Art. 19 TUF Artt. 10 e 29 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018	Delegato	
V5	Parere alla CONSOB ai fini	Servizio RIV	30 giorni	SIM	Art. 27 TUF		



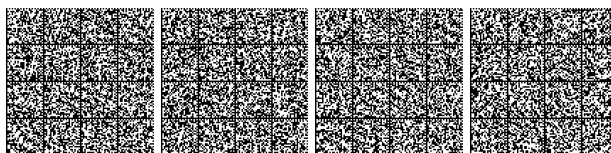
Elenco 1a

	dell'autorizzazione all'esercizio in Italia di attività non ammesse al mutuo riconoscimento da parte di imprese di investimento dell'UE					Art. 34 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018	
V6	Parere alla CONSOB ai fini della delibera di decadenza dall'autorizzazione per le SIM e le imprese di paesi terzi, diverse dalle banche che non abbiano iniziato la prestazione dei servizi e delle attività di investimento entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	30 giorni	SIM	Art. 19 TUF Artt. 10 e 29 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018	Delegato	
V7	Parere alla CONSOB ai fini della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle SIM e imprese di paesi terzi diversi dalle banche	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	30 giorni	SIM	Art. 20-bis TUF Artt. 12 e 29 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018		
V8	Parere alla CONSOB ai fini dell'autorizzazione all'esercizio in altri Stati UE di attività non ammesse al mutuo riconoscimento da parte delle SIM con o senza stabilimento di succursali	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	30 giorni	SIM	Art. 26 TUF Art. 23 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018	Delegato	
V9	Parere alla CONSOB ai fini della notifica per	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	30 giorni	SIM	Art. 26 TUF	Delegato	



Elenco 1a

	la prestazione da parte delle SIM di attività e servizi di investimento in altri Stati UE mediante succursale o con agenti collegati		(per la prestazione di servizi e attività d'investimento mediante succursale) 10 giorni (per la prestazione di servizi e attività d'investimento senza succursale)		Art. 14 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018	
V10	Parere alla CONSOB ai fini della delibera sulle domande di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività non ammesse al mutuo riconoscimento da parte di imprese di investimento dell'UE	Cfr. Criteri, par. 2	30 giorni	SIM	Art. 27 del TUF Artt. 10 e 34 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018	
V11	Parere alla CONSOB ai fini della delibera di decadenza dall'autorizzazione per le imprese di investimento dell'UE che non abbiano iniziato la prestazione dei servizi e delle attività non ammesse al mutuo riconoscimento entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione	Cfr. Criteri, par. 2	30 giorni	SIM	Art. 27 del TUF Artt. 10 e 34 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018	
V12	Parere alla CONSOB ai fini della revoca dell'autorizzazione alla prestazione di attività non ammesse al mutuo	Cfr. Criteri, par. 2	30 giorni	SIM	Art. 27 del TUF Artt. 12 e 34 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018	



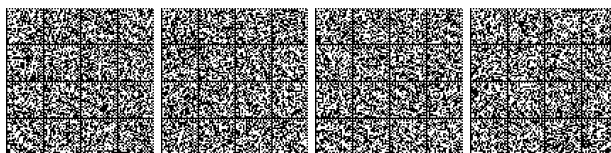
Elenco 1a

	riconoscimento da parte di imprese di investimento dell'UE	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	30 giorni	SIM	Art. 26 TUF Artt. 18 e 21 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018	Delegato
V13	Parere alla CONSOB ai fini dell'autorizzazione delle SIM ad operare in Stati non UE con succursali o in libera prestazione di servizi	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	30 giorni	SIM	Art. 26 TUF Artt. 18 e 21 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018	Delegato
Statuti, fusioni, scissioni						
V14	Parere vincolante alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano ai fini del rilascio del provvedimento di accertamento sulle modificazioni degli statuti delle banche nei casi previsti dal TUB	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 159-TUB Circolare n. 229	Delegato
V15	Parere vincolante alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione alle fusioni e scissioni di banche nei casi previsti dal TUB	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 159 TUB Circolare n. 229	Delegato
Fondi pensione						
V16	Parere alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) per l'autorizzazione alla	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM SGR	Art. 12, D.Lgs. 5.12.2005, n. 252 Circolare n. 229	



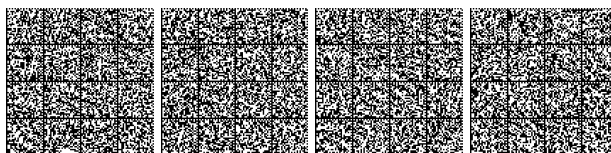
Elenco 1a

	costituzione dei fondi pensione aperti					Artt. 10 e 13, Regolamento COVIP del 22.5.2001	
Operatività							
V17	Rilascio dell'intesa alla Consob sulla commercializzazione in Italia o in altro Stato UE di FIA italiani riservati e FIA UE da parte di SGR, SICAV o SICAF	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	30 giorni	SGR, SICAF, SICAV	Art. 43 TUF Artt. 28-bis e 28-ter, Regolamento Consob n. 11971/1999	Delegato	
V18	Intesa con la Consob sulla commercializzazione in Italia di FIA UE non riservati da parte di SGR, SICAV o SICAF e di GEFIA UE	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	30 giorni (FIA chiusi) 60 giorni (FIA aperti)	SGR, SICAF, SICAV	Art. 44 TUF Artt. 28-octies e 28-novies, Regolamento Consob n. 11971/1999	Delegato	
V19	Intesa con la Consob sulle modifiche rilevanti delle informazioni e dei documenti trasmessi con l'istanza di autorizzazione alla commercializzazione in Italia di FIA UE non riservati da parte di SGR, SICAV o SICAF e di GEFIA UE	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	30 giorni	SGR, SICAF, SICAV	Art. 44 TUF Artt. 28-octies, 28-novies, Regolamento Consob n. 11971/1999	Delegato	
Varie							
V20	Richiesta al prefetto del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali	Filiale con compiti di vigilanza Filiale che collabora all'attività di vigilanza	90 giorni	Banche	D.Lgs.n. 1/1948 Circolare n. 229	Delegato	
W - Fasi procedurali per i conglomerati finanziari							



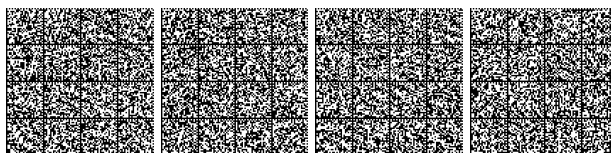
Elenco 1a

Assetti proprietari						
W1	Rilascio di intesa nel procedimento di autorizzazione all'acquisizione di una partecipazione qualificata o alla variazione della partecipazione detenuta in una S.P.F.M. al vertice del conglomerato finanziario a prevalenza assicurativa	SERVIZIO SB2	10 giorni	S.P.F.M. al vertice del conglomerato finanziario a prevalenza assicurativa	Artt. 68, 210, 210-bis del D.Lgs 209/2005 D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142	
W2	Rilascio di intesa nei procedimenti di sospensione del diritto di voto e obbligo di alienazione dei partecipanti al capitale di una S.P.F.M. al vertice del conglomerato finanziario a prevalenza assicurativa	SERVIZIO SB2	10 giorni	S.P.F.M. al vertice del conglomerato finanziario a prevalenza assicurativa	Artt. 70, 74, 210, 210-bis del D.Lgs 209/2005 D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142	
Esponenti aziendali						
W3	Rilascio di intesa nel procedimento di decadenza e rimozione degli esponenti aziendali di una S.P.F.M. al vertice del conglomerato	SERVIZIO SB2	10 giorni	S.P.F.M. al vertice del conglomerato finanziario a prevalenza assicurativa	Artt. 76, 188, 210, 210-bis, 212-bis del D.Lgs 209/2005 D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142	



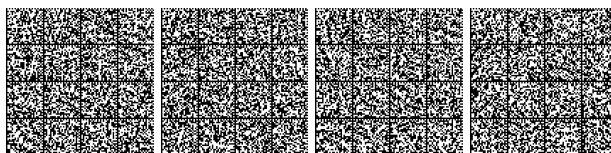
Elenco 1a

	finanziario a prevalenza assicurativa per difetto dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza						
Partecipazioni e vigilanza prudenziale							
W4	Rilascio di intesa all'IVASS nel procedimento di autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni (soggette a comunicazioni preventive) da parte di una S.P.F.M. al vertice di un conglomerato finanziario a prevalenza assicurativa in altre società	SERVIZIO SB2	10 giorni	S.P.F.M. al vertice del conglomerato finanziario a prevalenza assicurativa	Artt. 79, 210, 210-bis del D.Lgs 209/2005 D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142		
W5	Rilascio di intesa all'IVASS per l'adozione dell'ordine di alienare una partecipazione detenuta da una S.P.F.M. al vertice di un conglomerato finanziario a prevalenza assicurativa in altre società	SERVIZIO SB2	10 giorni	S.P.F.M. al vertice del conglomerato finanziario a prevalenza assicurativa	Artt. 81, 210, 210-bis del D.Lgs 209/2005 D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142		
Modifiche statutarie							
W6	Rilascio di intesa all'IVASS nel procedimento di approvazione delle	SERVIZIO SB2	10 giorni	S.P.F.M. al vertice del conglomerato finanziario a prevalenza assicurativa	Artt. 196, 210, 210-bis, 210-ter del D.Lgs 209/2005 D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142		



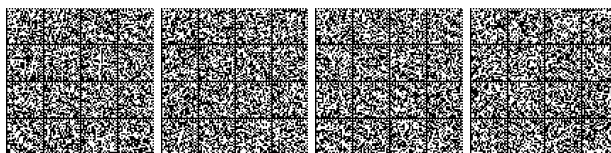
Elenco 1a

modifiche statutarie di una S.P.F.M. al vertice di un conglomerato finanziario a prevalenza assicurativa				prevalenza assicurativa		
Gestione delle crisi						
W7	Rilascio di intesa all'IVASS nei procedimenti concernenti l'adozione o la proposta di adozione di: - misure di salvaguardia; - misure di risanamento; - liquidazione coatta amministrativa; - disposizioni sul risanamento e sulla liquidazione nel gruppo assicurativo; - misure correttive sul gruppo	SERVIZIO SB2	10 giorni	S.P.F.M. al vertice del conglomerato finanziario a prevalenza assicurativa	Artt. 210, 210-bis del D.Lgs 209/2005 D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.	
X – Provvedimenti straordinari, provvedimenti ingiuntivi e altri provvedimenti						
X1	Provvedimenti straordinari	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Artt. 78, 79 TUB	
X2	Provvedimenti ingiuntivi	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche Intermediari finanziari SIM SGR, SICAV, SICAF	Circolari n. 229 e 285 Artt. 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, TUF Circolare 285	
X3	Divieto di intraprendere nuove operazioni o ordine di chiusura di succursali	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari finanziari Società fiduciarie statiche	Art. 110 TUB	



Elenco 1a

X4	Divieto di intraprendere nuove operazioni o ordine di chiusura di succursali per IP e IMEL comunitari	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	IP, IMEL	Artt. 114-quinquies.2, 114-undecies TUB	
X5	Divieto di intraprendere nuove operazioni o ordine di chiusura succursali per IMEL e IP	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	IP, IMEL	Artt. 114-quinquies.3, 114-undecies, co. 2 TUB	
X6	Divieto di intraprendere nuove operazioni o ordine di ridurre le attività per gli operatori di micro-credito iscritti nell'elenco ex art. 111 TUB	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Operatori di micro-credito	Art. 113 TUB	
X7	Sospensione degli organi di amministrazione e controllo e nomina di uno o più commissari con poteri di amministrazione	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	30 giorni	Intermediari finanziari Società fiduciarie statiche	Art. 113-bis TUB Art. 199 TUF	
X8	Sospensione degli organi di amministrazione e controllo e nomina di uno o più commissari con poteri di amministrazione	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	30 giorni	IP, IMEL	Artt. 114-quinquies.3, 114-undecies TUB	
X9	Autorizzazione dei commissari alla convocazione dell'assemblea per la revoca e la nomina di	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	30 giorni	Intermediari finanziari, Società fiduciarie statiche	Art. 113-bis TUB Art. 199 TUF	



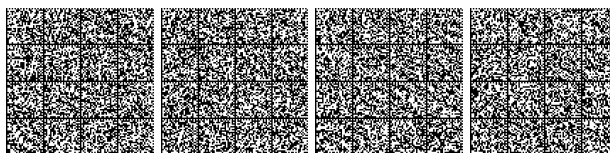
Elenco 1a

X10	nuovi organi di amministrazione e controllo Autorizzazione dei commissari alla convocazione dell'assemblea per la revoca e la nomina di nuovi organi di amministrazione e controllo	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	30 giorni	IP, IMEL	Art. 114-quinquies.3, 114-undecies TUB	
X11	Determinazione delle indennità spettanti ai commissari a carico dell'intermediario	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	30 giorni	Intermediari finanziari Società fiduciarie statiche	Art. 113-bis, co. 3 TUB Art. 199 TUF	
X12	Determinazione delle indennità spettanti ai commissari a carico dell'intermediario	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	30 giorni	IP, IMEL	Art. 114-quinquies.3, 114-undecies TUB	
X13	Revoca o sostituzione dei commissari oppure modifica dei compiti e poteri	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	30 giorni	Intermediari finanziari Società fiduciarie statiche	Art. 113-bis, co. 3 TUB Art. 199 TUF	
X14	Revoca o sostituzione dei commissari oppure modifica dei compiti e poteri	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	30 giorni	IP, IMEL	Art. 114-quinquies.3, 114-undecies TUB	
X15	Autorizzazione ai commissari al compimento di determinati atti ovvero imposizione di speciali cautele e limitazioni nella gestione dell'intermediario	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	30 giorni	Intermediari finanziari, Società fiduciarie statiche	Art. 113-bis, co. 3 TUB Art. 199 TUF	
X16	Autorizzazione ai commissari al compimento di	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	30 giorni	IP, IMEL	Art. 114-quinquies.3, 114-undecies TUB	



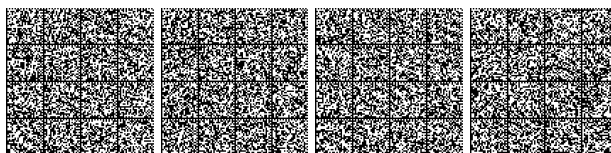
Elenco 1a

	determinati atti ovvero imposizione di speciali cautele e limitazioni nella gestione dell'intermediario						
X17	Autorizzazione a promuovere azioni civili nei confronti dei commissari per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari finanziari Società fiduciarie statiche	Art. 113-bis, co. 3 TUB Art. 199 TUF		
X18	Autorizzazione a promuovere azioni civili nei confronti dei commissari per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	IP, IMEL	Art. 114-quinquies.3, 114-undecies TUB		
X19	Autorizzazione alla sospensione dei pagamenti	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	30 giorni	Intermediari finanziari Società fiduciarie statiche	Art. 113-bis, co. 3 TUB Art. 199 TUF		
X20	Autorizzazione alla sospensione dei pagamenti	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	30 giorni	IP, IMEL	Art. 114-quinquies.3, 114-undecies TUB		
Y - Procedimenti per il risanamento di banche e SIM							
Piani di risanamento							
Y1	Richiesta di predisporre un piano di risanamento individuale	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 69-quater TUB Art. 55-ter TUF		
Y2	Richiesta di predisporre un piano di risanamento di gruppo	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 69-quinquies, 69-septies TUB Art. 55-ter TUF		
Y3	Provvedimenti ai sensi dell'art. 69-sexies, co. 3 TUB	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni (il procedimento può essere avviato entro 6 mesi)	Banche SIM	Art. 69-sexies TUB Art. 55-ter TUF		



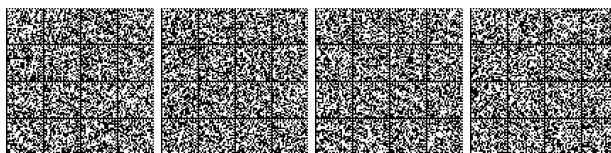
Elenco 1a

			dalla ricezione della comunicazione)			
Y4	Provvedimenti ai sensi dell'art. 69-decies TUB	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni	Banche SIM	Art. 69-decies TUB Art. 55-ter TUF	
Sostegno finanziario di gruppo						
Y5	Autorizzazione dell'accordo di sostegno finanziario di gruppo	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni	Banche SIM	Art. 69-terdecies TUB; Art. 55-quater TUF	
Y6	Opposizione/limitazioni alla delibera di concessione del sostegno finanziario di gruppo	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni	Banche SIM	Art. 69-sexiesdecies TUB Art. 55-quater TUF	
Intervento precoce						
Y7	Misure di intervento precoce	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni	Banche SIM	Art. 69-octiesdecies, 69-noviesdecies, 69 vicies-semel TUB Art. 55-quinquies TUF	
Z - Amministrazione straordinaria						
Z1	Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo e nomina degli organi dell'amministrazione straordinaria	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	15 giorni	Banche SIM SGR, SICAV, SICAF	Art. 70, 100 TUB Art. 56 TUF	
Z2	Nomina del commissario provvisorio	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	5 giorni	Banche SIM SGR, SICAV, SICAF	Art. 71 TUB Art. 56 TUF	
Z3	Chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni	Banche SIM SGR, SICAV, SICAF	Art. 70, 98 TUB Art. 56 TUF	
Z4	Proroga della procedura di	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	30 giorni	Banche SIM SGR, SICAV, SICAF	Art. 70 TUB Art. 56 TUF	



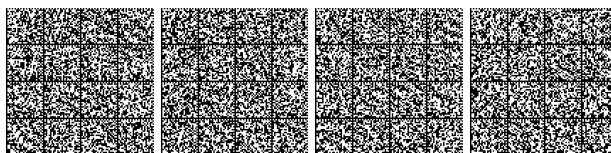
Elenco 1a

	amministrazione straordinaria	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>					
Z5	Decisione sulla denuncia alla Banca d'Italia da parte dell'organo con funzioni di controllo e dei soci	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	120 giorni	Banche SIM SGR, SICAV, SICAF	Art. 70 TUB Art. 56 TUF	Delegato	
Z6	Determinazione delle indennità degli organi di amministrazione straordinaria	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM SGR, SICAV, SICAF	Artt. 71, 103 TUB Art. 56 TUF		
Z7	Anticipazione delle indennità degli organi di amministrazione straordinaria	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM SGR, SICAV, SICAF	Art. 71 TUB Art. 56 TUF		
Z8	Emanazione di istruzioni agli organi dell'amministrazione straordinaria per stabilire cautele e limitazioni della procedura o per sottoporre determinati atti ad autorizzazione	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM SGR, SICAV, SICAF	Art. 72 TUB Art. 56 TUF		
Z9	Autorizzazione al compimento di determinate categorie di atti	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni	Banche SIM SGR, SICAV, SICAF	Art. 72 TUB Art. 56 TUF	Delegato	
Z10	Revoca, modifica di compiti o di poteri e sostituzione degli organi dell'amministrazione straordinaria per banche individuali o gruppi bancari	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM SGR, SICAV, SICAF	Artt. 72, 98 TUB Art. 56 TUF		
Z11	Autorizzazione ai commissari straordinari per la revoca e/o la	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 98 TUB Art. 56 TUF		



Elenco 1a

	sostituzione, anche in parte, degli amministratori delle società del gruppo				SGR, SICAV, SICAF		
Z12	Autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri dei disciolti organi aziendali e degli altri soggetti previsti, alla rinuncia e alla transazione della stessa	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni		Banche SIM SGR, SICAV, SICAF	Art. 72 TUB	
Z13	Autorizzazione alla sostituzione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni		Banche SIM SGR, SICAV, SICAF	Art. 72 TUB Art. 56 TUF	Delegato
Z14	Autorizzazione alla convocazione delle assemblee	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni		Banche SIM SGR, SICAV, SICAF	Art. 72 TUB Art. 56 TUF	
Z15	Autorizzazione alle azioni civili contro gli organi dell'amministrazione straordinaria e il commissario provvisorio	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni		Banche SIM SGR, SICAV, SICAF	Art. 72 TUB Art. 56 TUF	
Z16	Autorizzazione alla sospensione dei pagamenti	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	30 giorni		Banche SIM SGR, SICAV, SICAF	Artt. 74, 98, 100 TUB Art. 56 TUF	
Z17	Approvazione del bilancio finale dell'amministrazione straordinaria	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni		Banche SIM SGR, SICAV, SICAF	Artt. 75, 98 TUB Art. 56 TUF	Delegato
Z18	Nomina dei commissari in temporaneo affiancamento	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	30 giorni		Banche SIM SGR, SICAV, SICAF	Artt. 75-bis, 105-ter TUB Art. 56 TUF	



Elenco 1b

ELENCO DELLE PROCEDURE COMUNI ALLA BANCA D'ITALIA E ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA**LEGENDA**

Nel presente elenco sono utilizzate le seguenti abbreviazioni¹:

RMVU: Regolamento UE n. 1024/2013 del Consiglio dell'Unione Europea del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi

RQMUV: Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca Centrale Europea del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (BCE/2014/17)

TUB: Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"

TUF: Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria"

Circolare 229: Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 "Istruzioni di vigilanza per le banche"

Circolare 285: Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche"

Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio: Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015

Dipartimento di vigilanza: Dipartimento di vigilanza bancaria e finanziaria

Servizio SB1: Servizio Supervisione bancaria uno

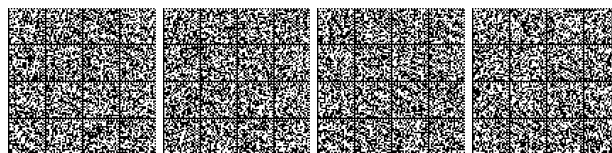
Servizio SB2: Servizio Supervisione bancaria due

Servizio SIF: Servizio Supervisione intermediari finanziari

Servizio RIV: Servizio Rapporti istituzionali di Vigilanza

URGC: Unità di risoluzione e gestione delle crisi

¹ Il richiamo alle fonti normative citate si intende comprensivo delle successive modifiche e integrazioni.



Elenco 1b

Soggetti vigilati significativi: i soggetti elencati all'art. 2, punto 16, dell'RQMVU

Soggetti vigilati meno significativi: i soggetti elencati all'art. 2, punto 7, dell'RQMVU

Procedure comuni: ai fini del presente regolamento, le procedure di cui all'art. 4, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento UE n. 1024/2013 e all'art. 2, n. 3 del Regolamento UE n. 468/2014, ad eccezione delle procedure previste agli artt. 75, 79 e 82 del Regolamento UE n. 468/2014.

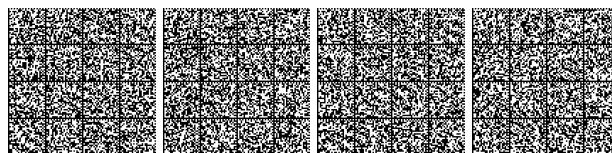
PROCEDURE COMUNI

Criteri di individuazione delle Unità organizzative responsabili

Nell'ambito delle procedure comuni di cui al presente Elenco, l'unità organizzativa responsabile per la fase procedimentale di competenza della Banca d'Italia, salvo i casi per i quali è espressamente indicato il Servizio RIV o l'Unità di risoluzione e gestione delle crisi, è:

- a. il Servizio SB1 per i soggetti vigilati significativi, nonché per i soggetti vigilati meno significativi assegnati alla propria competenza²;
- b. il Servizio SB2 per tutti gli altri soggetti vigilati meno significativi.

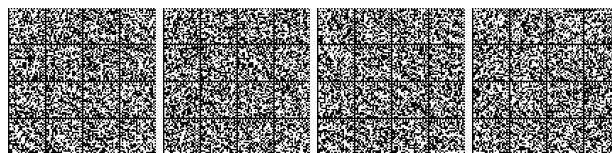
² Cfr. scheda "Competenze di vigilanza" alla pagina dedicata a ciascun intermediario, cui si accede tramite la funzione "ALBI ED ELENCHI DI VIGILANZA": <https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAIquiry-public/ng/home>



Elenco 1b

N.	PROCEDURA COMUNE	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE DELLA PROCEDURA (giorni/mesi)	FONTI NORMATIVE
1	Autorizzazione all'attività bancaria ³	RIV	180 giorni	Artt. 4 e 14 RMVU Artt. 73-78 RQMVU Artt. 14 e 15 TUB Circolare 285, Parte Prima, Titolo I, Capitolo 1
2	Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria	RIV (nei casi di cui all'art. 14, co. 3-bis, TUB, quando c'è connessione a uno dei procedimenti autorizzativi di competenza del Servizio) URGC (nei casi di cui all'art. 14, co. 3-ter, TUB) Altri casi: cfr. <i>Criteri di individuazione</i>	120 giorni	Artt. 4 e 14 RMVU Artt. 80-84 RQMVU Art. 14 TUB Circolare 285, Parte Prima, Titolo I, Capitolo 1

³ Ai sensi dell'art. 14, par. 1 e 2, del Regolamento UE n. 1024/2013 e dell'art. 75 del Regolamento UE n. 468/2014, l'istanza è rigettata direttamente dalla Banca d'Italia quando non sussistono le condizioni richieste per il rilascio dell'autorizzazione (cfr. art. 16, co. 3 del presente regolamento).



Elenco 1b

4	Acquisizione di partecipazioni qualificate ⁴	Cfr. <i>Criteri di individuazione</i>	60 giorni lavorativi ⁵	Artt. 4 e 15 RMVU Artt. 85-87 RQMVU Art. 19 e 63 TUB Circolare 229, Titolo II
5	Autorizzazione di banche all'esercizio di servizi di investimento ⁶	RIV (nei casi di contemporanea autorizzazione all'attività bancaria) Altri casi: cfr. <i>Criteri di individuazione</i>	180 giorni	Artt. 4 e 14 RMVU Artt. 73-78 RQMVU Art. 19 TUF Circolare 285, Parte Prima, Titolo I, Capitolo 1
6	Revoca dell'autorizzazione all'esercizio di servizi e attività di investimento	RIV (nei casi di contemporanea revoca dell'autorizzazione bancaria ex art. 14, co. 3-bis TUB)	120 giorni	Art. 20-bis, co. 4, TUF Circolare 285, Parte Prima, Titolo I, Capitolo 1

⁴ Salvi i casi previsti all'art. 19, co. 5-ter, TUB.

⁵ Il termine per la conclusione della procedura di acquisizione di partecipazioni qualificate al capitale di banche si computa secondo il calendario della Banca centrale europea ai sensi dell'art. 2, paragrafo 28 del RQMVU.

⁶ Ai sensi dell'art. 14, par. 1 e 2, del Regolamento UE n. 1024/2013 e dell'art. 75 del Regolamento UE n. 468/2014, l'istanza è rigettata direttamente dalla Banca d'Italia quando non sussistono le condizioni richieste per il rilascio dell'autorizzazione (cfr. art. 16, co. 3 del presente regolamento).

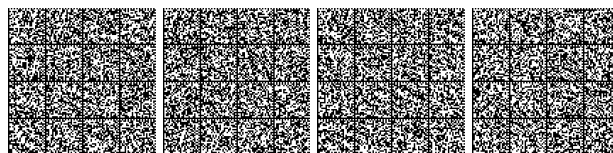


Elenco 1b

		Altri casi: cfr. <i>Criteri di individuazione</i>		
7	Autorizzazione di banche italiane all'esercizio delle funzioni di depositario di OICR o di fondi pensione ⁷	RIV (nei casi di contemporanea autorizzazione all'attività bancaria) Altri casi: cfr. <i>Criteri di individuazione</i>	180 giorni	Artt. 4 e 14 RMVU Artt. 73-78 RQMVU Art. 47 TUF Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio, Titolo VIII, Capitolo 1
8	Autorizzazione all'emissione di assegni circolari nonché di altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili ⁸	RIV (nei casi di contemporanea autorizzazione all'attività bancaria) Altri casi: cfr. <i>Criteri di individuazione</i>	180 giorni	Artt. 4 e 14 RMVU Artt. 73-79 RQMVU Art. 49 TUB Circolare n. 229, Titolo V, Capitolo 4

⁷ Non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 4 e 14 RMVU e degli artt. 73-78 RQMVU l'autorizzazione di succursali di banche comunitarie all'esercizio delle funzioni di depositario ai sensi dell'art. 47 TUF.

⁸ Ai sensi dell'art. 14, par. 1 e 2, del Regolamento UE n. 1024/2013 e dell'art. 75 del Regolamento UE n. 468/2014, l'istanza è rigettata direttamente dalla Banca d'Italia quando non sussistono le condizioni richieste per il rilascio dell'autorizzazione (cfr. art. 16, co. 3 del presente regolamento).



Elenco 2

ELENCO DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA FUNZIONE DI GESTIONE DELLE CRISI E RISOLUZIONE

ELENCO DELLE SIGLE E DELLE ABBREVIAZIONI

Nel presente elenco sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

URGC: Unità di Risoluzione e gestione delle crisi

Regolamento SRM: Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010

Direttiva BRRD: direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio

TUB: Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni e integrazioni

TUF: Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” e successive modificazioni e integrazioni

D.Lgs. n. 180/2015: Decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, “Attuazione della direttiva 2014/59/UE Del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni e integrazioni



Elenco 2

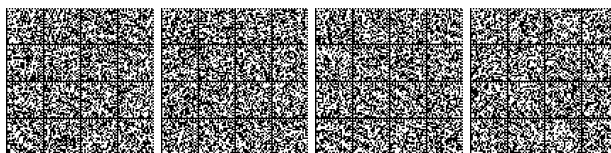
Individuazione degli intermediari di competenza di URGC¹ in relazione alle procedure di gestione delle crisi e risoluzione

Procedure	Tipologia di ente
Risoluzione	a) banche; b) società capogruppo di un gruppo bancario e società appartenenti a un gruppo bancario ai sensi degli articoli 60 e 61 del TUB; c) società incluse nella vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettere c) e h), del TUB; d) società incluse nella vigilanza consolidata in un altro Stato membro; e) società di intermediazione mobiliare (SIM) e succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie ² che prestano uno o più dei seguenti servizi o attività di investimento: i) negoziazione per conto proprio; ii) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; iii) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione; f) società finanziarie controllate da una società inclusa nella vigilanza su base consolidata; g) società diverse da una banca o da una SIM, che controllano una banca.
Liquidazione Coatta Amministrativa	a) banche; b) succursali di banche extracomunitarie; c) società capogruppo di un gruppo bancario e società appartenenti a un gruppo bancario ai sensi degli articoli 60 e 61 del TUB, anche laddove, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrono le condizioni per l'inserimento nell'albo di cui all'articolo 64 TUB; d) SIM; e) società poste al vertice del gruppo di cui all'articolo 11 del TUF e delle altre componenti del gruppo; f) succursali italiane di imprese di investimento e di gestori esteri di cui all'art. 58 TUF; g) società di gestione del risparmio (SGR); h) società di investimento a capitale variabile e fisso (SICAV e SICAF); i) intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 TUB; l) istituti di moneta elettronica (IMEL) ³ ;

¹ Per gli intermediari richiamati dall'art. 7, par. 2, del regolamento SRM, tutte le decisioni relative alla risoluzione sono adottate dal Comitato Unico di Risoluzione; le Autorità di Risoluzione Nazionali adottano le azioni necessarie per attuare le predette decisioni (v. art. 29 regolamento SRM).

² Se non già ricomprese nell'ambito di applicazione della direttiva BRRD.

³ Ove non esercitino attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento.



Elenco 2

	m) istituti di pagamento (IP)⁴; n) società fiduciarie iscritte alla sezione separata dell'albo di cui all'articolo 106 TUB. a) fondi comuni di investimento o comparti di questi. a) banche; b) intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 TUB; c) IMEL; d) IP; e) società fiduciarie iscritte alla sezione separata dell'albo di cui all'articolo 106 TUB. a) intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 TUB; b) IMEL; c) IP; d) società fiduciarie iscritte alla sezione separata dell'albo di cui all'articolo 106 TUB.
Liquidazione giudiziale	
Liquidazione volontaria	
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività	
Sistemi di garanzia dei depositanti	a) sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia; b) sistemi di garanzia transfrontalieri⁵; c) sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositanti; d) sistemi di indennizzo degli investitori.
Fondo nazionale di risoluzione⁶	a) fondi di risoluzione istituiti ai sensi del D. Lgs. 180/2015; b) banche; c) società italiane capogruppo di un gruppo bancario; d) società appartenenti a un gruppo bancario ai sensi degli articoli 60 e 61 del TUB; e) società incluse nella vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettere c) e h), TUB f) società incluse nella vigilanza consolidata in un altro Stato membro; g) succursali di banche extracomunitarie; h) soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché personale dei predetti enti⁷.

⁴ Ove non esercitino attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento.

⁵ L'approvazione di detti sistemi di garanzia è adottata dalla Banca d'Italia congiuntamente alle Autorità designate degli Stati membri dell'Unione europea interessati.

⁶ I procedimenti connessi con il Fondo unico di risoluzione di cui al regolamento SRM, sono di competenza del Comitato Unico di Risoluzione (cfr. art. 67 ss. regolamento citato).

⁷ In relazione al procedimento sanzionatorio di cui agli artt. 96 e 97 D. Lgs. 180/2015.



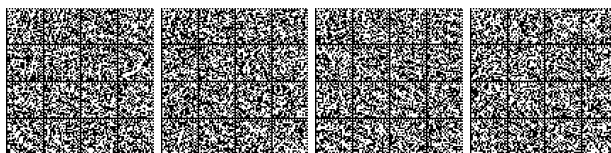
Elenco 2

N.	Procedimento	Unità organizzativa responsabile	Termine di conclusione (giorni/mesi)	Fonti normative	Delegato
Liquidazione coatta amministrativa					
1	Nomina degli organi della liquidazione coatta amministrativa	URGC	6 giorni	Artt. 81, 103, 113-ter, 114-quinquies.3 e 114-undecies TUB Artt. 57 e 199 TUF	
2	Revoca e sostituzione degli organi della liquidazione coatta amministrativa	URGC	90 giorni	Artt. 81, 103, 113-ter, 114-quinquies.3 e 114-undecies TUB Artt. 57 e 199 TUF	
3	Determinazione delle indennità degli organi della liquidazione coatta amministrativa e autorizzazione alla corresponsione di acconti	URGC	90 giorni	Artt. 81, 103, 113-ter, 114-quinquies.3 e 114-undecies TUB Artt. 57 e 199 TUF	
4	Emanazione di direttive agli organi della liquidazione coatta amministrativa per lo svolgimento dell'incarico	URGC	90 giorni	Artt. 84, 113-ter, 114, 114-undecies TUB Artt. 57 e 199 TUF	



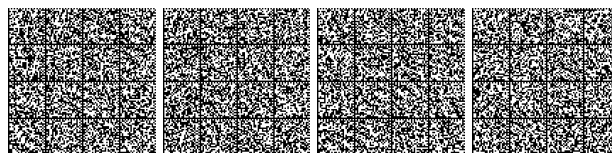
Elenco 2

5	Autorizzazione al compimento di determinate categorie di atti	URGC	60 giorni	Artt. 84, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Artt. 57 e 199 TUF	Delegato
6	Autorizzazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati disciolti organi aziendali, e degli altri soggetti previsti, nonché alla rinuncia e alla transazione della stessa	URGC	90 giorni	Artt. 84, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Artt. 57 e 199 TUF	
7	Autorizzazione alle azioni civili contro gli organi della liquidazione coatta amministrativa	URGC	90 giorni	Artt. 84, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Artt. 57 e 199 TUF	
8	Autorizzazione della nomina di coadiutori e delegati	URGC	90 giorni	Artt. 84, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Artt. 57 e art. 199 TUF	Delegato
9	Cancellazione di iscrizioni e trascrizioni di diritti e vincoli	URGC	90 giorni	Artt. 90, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Artt. 57 e 199 TUF	Delegato



Elenco 2

10	Autorizzazione della cessione di attività e passività aziendali, di rami d'azienda e di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco	URGC	90 giorni	Artt. 90, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Artt. 57 e 199 TUF	Delegato
11	Autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa	URGC	90 giorni	Artt. 90, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies, TUB Artt. 57 e 199 TUF	
12	Autorizzazione a contrarre mutui, operazioni finanziarie passive e a costituire in garanzia attività aziendali	URGC	60 giorni	Artt. 90, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Artt. 57 e 199 TUF	Delegato
13	Autorizzazione dei riparti e delle restituzioni, parziali o integrali, a favore degli aventi diritto	URGC	90 giorni	Artt. 91, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Artt. 57 e 199 TUF	Delegato
14	Autorizzazione all'acquisizione di garanzie in sostituzione degli accantonamenti	URGC	90 giorni	Artt. 91, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Artt. 57 e 199 TUF	Delegato
15	Autorizzazione del deposito della documentazione finale	URGC	90 giorni	Artt. 92, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB	



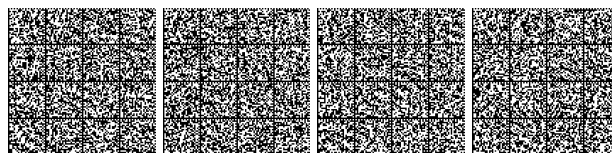
Elenco 2

				Artt. 57 e 199 TUF	
16	Anticipazioni a favore delle procedure prive di risorse liquide o con risorse insufficienti	URGC	90 giorni	Artt. 92-bis, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Artt. 57 e 199 TUF	
17	Autorizzazione della proposta di concordato di liquidazione	URGC	90 giorni	Artt. 93, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Artt. 57 e 199 TUF	
18	Emanazione di direttive per l'esecuzione del concordato di liquidazione	URGC	90 giorni	Artt. 94, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Artt. 57 e 199 TUF	
19	Emanazione di direttive ovvero nomina di un altro commissario per il compimento di determinati atti, in caso di conflitto di interesse di un commissario	URGC	90 giorni	Artt. 103, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Artt. 57 e 199 TUF	
Liquidazione volontaria					
20	Accertamento della sussistenza dei presupposti per il regolare svolgimento della liquidazione	URGC	90 giorni	Artt. 96-quinquies, 113-ter, 114-quinquies.3 e 114-undecies TUB	Delegato



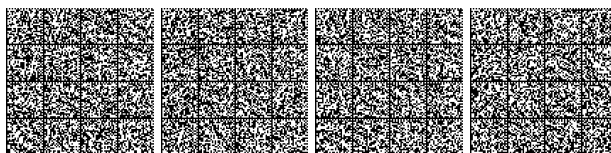
Elenco 2

					Artt. 35-octies e art. 199 TUF	
21	Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività	URGC	90 giorni		Artt. 96-quinquies, 113-ter, 114-quinquies e 114-undecies TUF	
22	Sostituzione degli organi e determinazione dei relativi compensi	URGC	90 giorni		Artt. 35-octies e art. 199 TUF	
Liquidazione giudiziale di fondi comuni di investimento						
23	Nomina dei liquidatori	URGC	15 giorni		Art. 57 TUF	
24	Emanazione di direttive ai liquidatori giudiziali per lo svolgimento dell'incarico	URGC	90 giorni		Art. 57 TUF	
25	Autorizzazione al compimento di determinate categorie di atti	URGC	60 giorni		Art. 57 TUF	Delegato
26	Autorizzazione alla nomina di coadiutori e delegati	URGC	90 giorni		Art. 57 TUF	Delegato
Revoche						



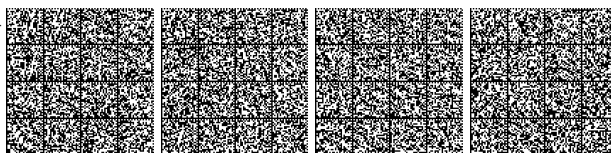
Elenco 2

27	Revoca dell'autorizzazione di intermediari finanziari, IMEL e IP e società fiduciarie statiche nei casi previsti dall'art. 113-ter TUB	URGC	90 giorni	Artt. 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Art. 199 TUF	
28	Revoca dell'autorizzazione allo stabilimento in Italia da parte di banche extracomunitarie sottoposte a liquidazione coatta amministrativa	URGC	120 giorni	Artt. 14, 95 TUB	
Sistemi di garanzia dei depositanti e di indennizzo degli investitori					
29	Approvazione dei metodi interni di valutazione del rischio per la determinazione dei contributi	URGC	90 giorni	Art. 96.2 TUB	
30	Approvazione della richiesta di contributi straordinari di ammontare più elevato allo 0,5% dei depositi protetti	URGC	90 giorni	Art. 96.2 TUB	
31	Disposizione del differimento del pagamento dei contributi	URGC	90 giorni	Art. 96.2 TUB	



Elenco 2

	e altri provvedimenti connessi				
32	Accertamento sulla sussistenza dei presupposti per l'intervento volto a superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto	URGC	90 giorni	Art. 96-bis TUB	
33	Decadenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in caso di difetto dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza	URGC	30 giorni	Art. 26, 96-bis.3 TUB Provvedimento del 4.5.2021	
34	Approvazione degli statuti dei sistemi di garanzia e relativo riconoscimento	URGC	90 giorni	Art. 96-ter TUB	Delegato)
35	Ordine di convocazione degli organi collegiali	URGC	90 giorni	Art. 53-bis, 96-ter TUB	
36	Convocazione diretta degli organi collegiali	URGC	90 giorni	Art. 53-bis, 96-ter TUB	
37	Approvazione dell'istituzione di sistemi di garanzia transfrontalieri o della fusione fra sistemi	URGC	90 giorni	Art. 96-ter TUB	



Elenco 2

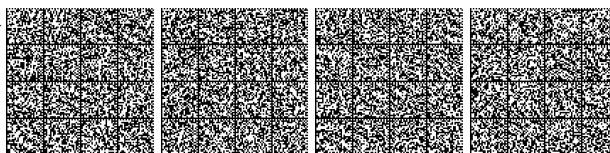
	di garanzia di Stati membri diversi				
38	Attestazione dell'equivalenza della tutela offerta dai sistemi di garanzia e di indennizzo esteri	URGC	90 giorni	Artt. 96-ter TUB	
39	Assenso alla contestazione da parte del sistema di garanzia di inadempimenti di eccezionale gravità da parte di una banca	URGC	90 giorni	Artt. 96-quater TUB	
40	Individuazione del sistema di garanzia italiano per il rimborso dei depositanti delle succursali italiane di banche comunitarie	URGC	90 giorni	Artt. 96-quater.2 TUB	Delegato
Fasi procedurali					
Liquidazione coatta amministrativa					
41	Proposta al Ministro o al Ministero dell'Economia e delle Finanze di liquidazione coatta amministrativa ⁸	URGC	90 giorni	Artt. 80, 96-quater, 99, 101, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Art. 57 e 199 TUF	

⁸ Per le banche per le quali il provvedimento è assunto dalle Regioni a Statuto speciale o dalle Province autonome, la relativa proposta è indirizzata agli Organi della Regione o della Provincia stessa, indicati come competenti dalle norme statutarie e di attuazione degli Statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.



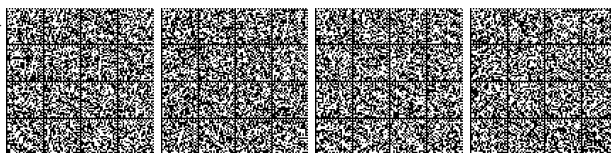
Elenco 2

42	Proposta di nomina degli organi liquidatori indirizzata alle Province autonome di Trento e Bolzano	URGC	90 giorni	Statuti delle Province autonome e relative disposizioni di attuazione	
43	Proposta al Ministro o al Ministero dell'Economia e delle Finanze di liquidazione coatta amministrativa di succursale extracomunitaria o di impresa di investimento operanti in Italia	URGC	90 giorni	Art. 95 TUB Art. 58 TUF	
44	Proposta al Ministro dell'Economia e delle Finanze di revoca dell'autorizzazione e di liquidazione coatta amministrativa di intermediari finanziari autorizzati allo svolgimento dei servizi di investimento	URGC	90 giorni	Art. 113-ter TUB	
Sistemi di garanzia dei depositanti e di indennizzo degli investitori					
45	Parere al Ministro dell'Economia e delle Finanze sulla previsione di una dotazione patrimoniale inferiore al livello obiettivo	URGC	90 giorni	Art. 96.1 TUB	



Elenco 2

46	Parere al MEF per il riconoscimento dei sistemi di indennizzo a tutela degli investitori e per il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dei sistemi medesimi	URGC	60 giorni	Art. 59 TUF	
47	Parere al MEF in ordine alle modifiche statutarie dei sistemi di indennizzo a tutela degli investitori	URGC	60 giorni	Art. 11 DM Tesoro 14.11.1997, n. 485	Delegato



Elenco 2

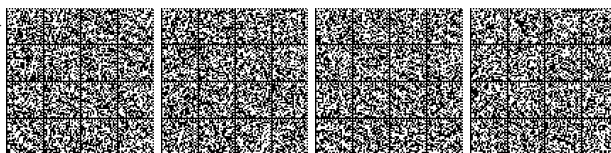
Risoluzione					
48	Approvazione delle misure proposte dalla banca o dalla capogruppo per rimuovere gli impedimenti alla risolvibilità individuale e/o di gruppo ovvero indicazione alla banca o al gruppo delle misure alternative da adottare	URGC	90 giorni ⁹	Artt. 14 e 16 D.Lgs. n. 180/2015	
49	Indicazione delle misure alternative da adottare per rimuovere gli ostacoli alla risolvibilità	URGC	90 giorni	Artt. 14, 15 e 16 D.Lgs. n. 180/2015	
50	Nomina dell'esperto indipendente incaricato della valutazione definitiva e della valutazione sulla differenza di	URGC	90 giorni	Artt. 23 e 88 D.Lgs. n. 180/2015	

⁹ Il termine decorre a partire dalla ricezione, da parte della Banca d'Italia, delle misure proposte dall'intermediario per superare gli impedimenti riscontrati.



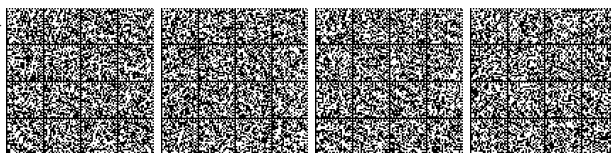
Elenco 2

	trattamento di azionisti e creditori				
51	Disposizione della riduzione o conversione degli strumenti di capitale	URGC	90 giorni	Art. 29 D.Lgs. n. 180/2015	
52	Provvedimento di avvio della risoluzione	URGC		Art. 32 D.Lgs. n. 180/2015	
53	Determinazione degli effetti del provvedimento di avvio della risoluzione	URGC	10 giorni dalla comunicazione dell'approvazione del MEF	Art. 32 D.Lgs. n. 180/2015	
54	Modifica del programma di risoluzione	URGC	90 giorni	Art. 32 D.Lgs. n. 180/2015	
55	Autorizzazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali e dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nonché dell'azione del creditore sociale	URGC	90 giorni	Art. 35 D.Lgs. n. 180/2015	



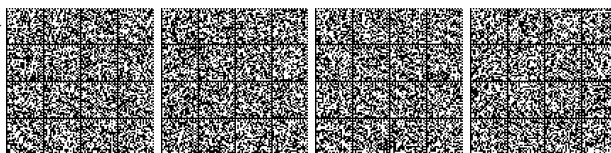
Elenco 2

	contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento				
56	Dichiarazione di chiusura della procedura di risoluzione e ordine ai relativi organi di rendicontazione	URGC	90 giorni	Art. 38 D.Lgs. n. 180/2015	
57	Nomina dei commissari speciali e del comitato di sorveglianza. Determinazione e proroga della durata dell'incarico	URGC	90 giorni	Artt. 34 e 37 D.Lgs. n. 180/2015	
58	Autorizzazione dei commissari al compimento di determinati atti	URGC	90 giorni	Art. 37 D.Lgs. n. 180/2015	
59	Determinazione delle indennità degli organi della procedura di risoluzione e eventuale anticipazione	URGC	90 giorni	Art. 37 D.Lgs. n. 180/2015	



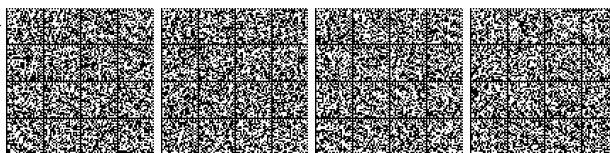
Elenco 2

60	Cessione a un terzo di azioni, partecipazioni, beni o rapporti giuridici, anche in blocco, dell'ente sottoposto a risoluzione	URGC	60 giorni	Art. 40 D.Lgs. n. 180/2015	
61	Richiesta a una banca o a una capogruppo di contattare potenziali acquirenti per la cessione di beni o rapporti giuridici dell'ente sottoposto a risoluzione	URGC	60 giorni	Art. 40 D.Lgs. n. 180/2015	
62	Approvazione degli atti relativi alla costituzione e al funzionamento dell'ente-ponte e previsione di eventuali restrizioni all'attività dell'ente	URGC	60 giorni	Art. 42 D.Lgs. n. 180/2015	
63	Cessione a un ente-ponte di beni o rapporti giuridici dell'ente sottoposto a risoluzione	URGC	60 giorni	Art. 43 D.Lgs. n. 180/2015	



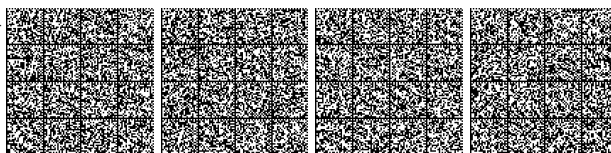
Elenco 2

64	Cessione a un terzo di partecipazioni, beni o rapporti giuridici dell'ente-ponte	URGC	60 giorni	Art. 43 D.Lgs. n. 180/2015	
65	Proroga del termine di durata e dichiarazione di cessazione della qualifica di ente-ponte	URGC	90 giorni	At. 44 D.Lgs. n. 180/2015	
66	Approvazione degli atti relativi alla costituzione e al funzionamento della società veicolo per la gestione delle attività	URGC	60 giorni	Art. 45 D.Lgs. n. 180/2015	
67	Cessione a una società veicolo per la gestione delle attività di beni o rapporti giuridici dell'ente sottoposto a risoluzione	URGC	60 giorni	Art. 46 D.Lgs. n. 180/2015	
68	Provvedimento di trasferimento agli originari titolari o all'ente sottoposto a risoluzione o all'ente ponte, delle azioni o delle altre	URGC	45 giorni	Art. 47 D.Lgs. n. 180/2015	



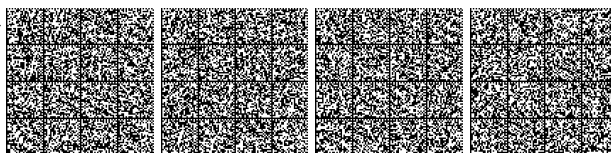
Elenco 2

	partecipazioni oppure dei diritti, delle attività o delle passività cedute				
69	Provvedimento che dispone l'accesso del cessionario a infrastrutture di mercato, sedi di negoziazione, sistemi di indennizzo degli investitori e di garanzia dei depositanti, in difetto dei requisiti	URGC	60 giorni	Art. 47 D.Lgs. n. 180/2015	
70	Provvedimento di bail-in e disposizione all'intermediario di procedere a un aumento di capitale. Eventuale esclusione di alcune passività	URGC	60 giorni	Artt. 48, 52, 49 e 58 D.Lgs. n. 180/2015	
71	Disposizione di trasformazione della forma giuridica del soggetto nei confronti del quale è applicato il bail-in	URGC	60 giorni	Art. 48 D.Lgs. n. 180/2015	



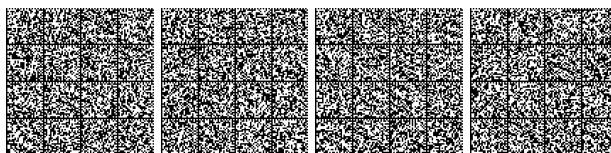
Elenco 2

72	Provvedimenti di carattere generale o speciale relativi alla determinazione del requisito minimo di passività soggette al bail-in	URGC	90 giorni	Art. 50 D.Lgs. n. 180/2015	
73	Ripristino del valore dei crediti, azioni e altre partecipazioni e strumenti di capitale oggetto di bail-in, ove necessario, a seguito di valutazione definitiva	URGC	90 giorni	Art. 51 D.Lgs. n. 180/2015	
74	Provvedimenti relativi a derivati	URGC	90 giorni	Art. 54 D.Lgs. n. 180/2015	
75	Provvedimenti di carattere generale o speciale relativi al contenuto del piano di riorganizzazione aziendale	URGC	90 giorni	Art. 56 D.Lgs. n. 180/2015	
76	Proroga dei termini di trasmissione del piano di riorganizzazione aziendale	URGC	90 giorni	Art. 56 D.Lgs. n. 180/2015	



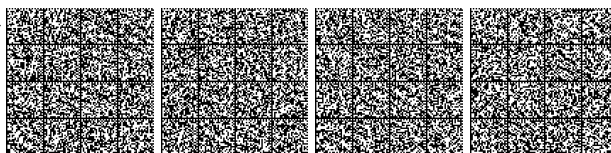
Elenco 2

77	Approvazione del piano di riorganizzazione aziendale o richiesta di modifica	URGC	1 mese	Art. 56 D.Lgs. n. 180/2015	
78	Approvazione del piano di riorganizzazione aziendale modificato o richiesta di ulteriori modifiche fissando il termine per adempiere	URGC	1 settimana dalla ricezione del piano modificato	Art. 56 D.Lgs. n. 180/2015	
79	Richiesta di revisione del piano di riorganizzazione aziendale	URGC	90 giorni	Art. 56 D.Lgs. n. 180/2015	
80	- Imposizione della fornitura di servizi e mezzi per l'esercizio delle attività cedute; - Provvedimenti relativi a partecipazioni, beni e rapporti giuridici ubicati in o disciplinati da leggi di Stati extracomunitari terzi;	URGC	60 giorni	Artt. 60, 61, 62, 64, 66, 67 e 68 D.Lgs. n. 180/2015	



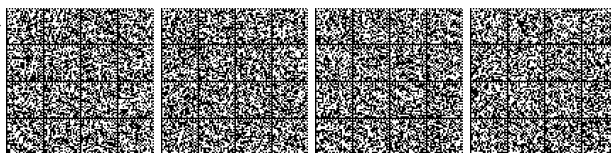
Elenco 2

	• Disposizione di sospensione di obblighi di pagamento o di consegna; • Disposizione di limitazione all'escussione di garanzie dell'ente sottoposto a risoluzione; • Disposizione di sospensione di meccanismi terminativi; • Disposizione di obblighi per la conservazione dei contratti finanziari o di inserimento di clausole che consentano la sospensione di meccanismi terminativi per i contratti disciplinati da leggi di Stati extracomunitari terzi; • Altri provvedimenti connessi con l'esercizio dei poteri				



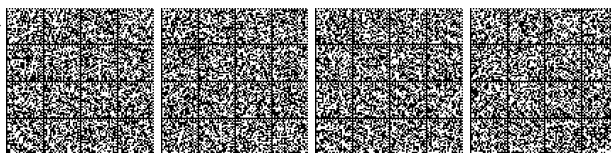
Elenco 2

	generali e accessori di risoluzione				
Fondo nazionale di risoluzione					
81	Provvedimenti connessi con l'utilizzo del fondo	URGC	90 giorni	Art. 79 D.Lgs. n. 180/2015	Delegato
82	Approvazione dello statuto e del regolamento del fondo	URGC	90 giorni	Art. 80 D.Lgs. n. 180/2015	
83	Proroga del termine per il raggiungimento del livello-obiettivo del fondo	URGC	90 giorni	Art. 81 D.Lgs. n. 180/2015	
84	Determinazione dei contributi ordinari, addizionali e straordinari	URGC	90 giorni	Artt. 82 e 83 D.Lgs. n. 180/2015 Art. 1 L. 208 del 28.12.2015	
85	Previsione che una quota di contributi ordinari sia costituita da impegni di pagamento	URGC	90 giorni	Art. 82 D.Lgs. n. 180/2015	
86	Rinvio del pagamento dei	URGC	90 giorni	Art. 83 D.Lgs. n. 180/2015	



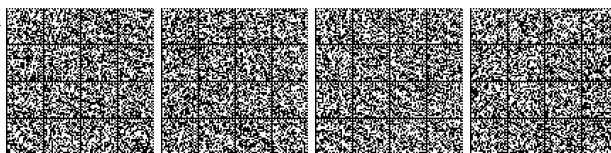
Elenco 2

	contributi straordinari				
87	Autorizzazione al fondo alla concessione di prestiti a fondi di altri Paesi UE	URGC	90 giorni	Art. 84 D.Lgs. n. 180/2015	
88	Provvedimenti connessi con il ripristino del livello-obiettivo del fondo di tutela dei depositanti in caso di riduzione a meno di 2/3	URGC	90 giorni	Art. 86 D.Lgs. n. 180/2015	
Varie					
89	Disposizione o autorizzazione di fusioni o scissioni nell'ambito della risoluzione e delle altre procedure di gestione delle crisi	URGC	90 giorni	Art. 99 D.Lgs. n. 180/2015	
90	Procedimenti sanzionatori per l'inosservanza delle norme del D. Lgs. 180/2015, della normativa secondaria emanata, con disposizioni generali o	URGC	120 giorni	Artt. 96 e 97 D.Lgs. n. 180/2015	



Elenco 2

	particolari, dalla Banca d'Italia, nonché per l'osservanza degli atti delegati o delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanati dalla Commissione europea o degli atti dell'ABE direttamente applicabili				
--	--	--	--	--	--



Elenco 3

ELENCO DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA FUNZIONE DI SUPERVISIONE SUI MERCATI E SUI SISTEMI DI PAGAMENTO

ELENCO DELLE SIGLE E DELLE ABBREVIAZIONI

Nel presente elenco sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

D. Lgs. 135/2015: Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, recante attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità, e successive modificazioni e integrazioni;

TUB: Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e successive modificazioni e integrazioni;

TUF: Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria";

Provvedimento della Banca d'Italia del 18 settembre 2012: Disposizioni in materia di sorveglianza sui sistemi di pagamento al dettaglio e successive modificazioni e integrazioni;

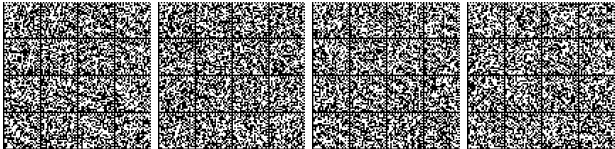
Regolamento (UE) n. 648/2012: Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni;

Regolamento (UE) n. 909/2014: Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli;

Regolamento Consob n. 20249/2017: Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati, e successive modificazioni e integrazioni;

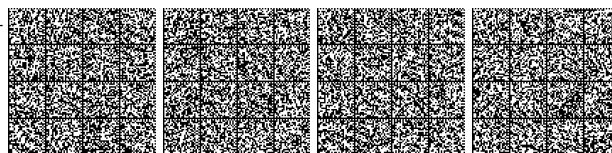
Servizio SMP: Servizio Supervisione mercati e sistemi di pagamento.

N.	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	TIPOLOGIA DI INTERMEDIARIO	FONTE
Procedimenti relativi alle infrastrutture di post-trading					



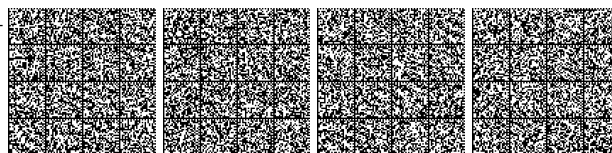
Elenco 3

1	Autorizzazione allo svolgimento di servizi di compensazione in qualità di controparte centrale e sua estensione	Servizio SMP	6 mesi	Controparte centrale	Art. 79-sexies TUF
2	Revoca dell'autorizzazione allo svolgimento di servizi da parte di una controparte centrale	Servizio SMP	180 giorni	Controparte centrale	Art. 79-sexies TUF
3	Ordine di adottare le azioni e le misure necessarie per assicurare il rispetto dei Regolamenti (UE) n. 648/2012 e n. 909/2014, dei relativi atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché della Parte III – Titoli II e II-bis TUF	Servizio SMP	60 giorni	Controparte centrale; Depositario centrale	Artt. 79-sexies e 79-quaterdecies TUF
4	Approvazione degli accordi di interoperabilità tra controparti centrali	Servizio SMP	6 mesi	Controparte centrale	Art. 79-sexies TUF
5	Adozione di misure nei confronti dei membri del consiglio la cui condotta sia tale da pregiudicare la gestione sana e prudente di una controparte centrale, inclusa loro esclusione	Servizio SMP	60 giorni	Controparte centrale	Art. 79-sexies TUF
6	Approvazione dell'acquisizione o aumento di una partecipazione qualificata in una controparte centrale	Servizio SMP	60 giorni lavorativi	Controparte centrale	Art. 79-sexies TUF



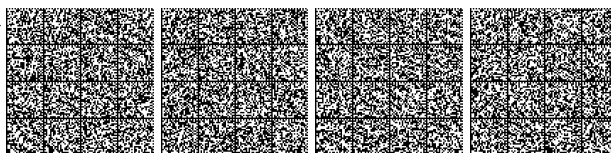
Elenco 3

7	Approvazione dell'esternalizzazione delle attività principali relative alla gestione dei rischi da parte di una controparte centrale	Servizio SMP	60 giorni	Controparte centrale	Art. 79-sexies TUF
8	Sospensione temporanea o decadenza dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo	Servizio SMP	60 giorni	Controparte centrale	Art. 79-sexies TUF
9	Impugnazione della deliberazione o del diverso atto adottati in caso di inosservanza del divieto di esercitare il diritto di voto	Servizio SMP	180 giorni	Controparte centrale Depositario centrale	Art. 79-sexies e 79-noviesdecies TUF
10	Adozione delle misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 909/2014 da parte di un depositario centrale di un altro Stato membro autorizzato a prestare servizi in Italia	Servizio SMP	60 giorni	Depositario centrale	Art. 79-undecies TUF
Procedimenti relativi ai gestori di sedi di negoziazione					
11	Autorizzazione ad incarichi di amministratore non esecutivo aggiuntivo del gestore dei mercati regolamentati all'ingrosso dei titoli di Stato	Servizio SMP	30 giorni	Gestore del mercato regolamentato	Art. 6 Regolamento Consob n. 20249/2017
12	Approvazione degli accordi di esternalizzazione di funzioni operative critiche per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato	Servizio SMP	60 giorni	Gestore della sede di negoziazione	Artt. 62-quater e 65-sexies TUF



Elenco 3

13	Sospensione o decadenza dalla carica degli esponenti aziendali del gestore dei mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato, in caso di inerzia	Servizio SMP	60 giorni	Gestore del mercato regolamentato	Artt. 62-quater e 64-ter TUF
14	Impugnazione della delibera assembleare del gestore dei mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato	Servizio SMP	180 giorni	Gestore del mercato regolamentato	Artt. 62-quater e 64-bis TUF
15	Ordine di alienazione delle azioni per le quali non può essere esercitato diritto di voto del gestore dei mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato	Servizio SMP	60 giorni	Gestore del mercato regolamentato	Artt. 62-quater e 64-bis TUF
16	Verifica che il gestore di un mercato regolamentato, il quale intenda gestire un MTF o un OTF, rispetti le pertinenti disposizioni contenute nella Parte III TUF	Servizio SMP	60 giorni	Gestore del mercato regolamentato	Art. 64 TUF
17	Opposizione ai cambiamenti degli assetti azionari del gestore dei mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato	Servizio SMP	90 giorni	Gestore del mercato regolamentato	Artt. 62-quater e 64-bis TUF
18	Ordine di revoca di sospensione degli operatori dalle negoziazioni	Servizio SMP	5 giorni	Gestore del mercato regolamentato	Art. 67-bis TUF
19	Ordine di esclusione o sospensione degli operatori dalle negoziazioni	Servizio SMP	30 giorni	Gestore del mercato regolamentato	Art. 67-bis TUF



Elenco 3

20	Rilascio del nulla osta al gestore dei mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato che intende chiedere ad Autorità di Stati non-UE il riconoscimento dei mercati da esse gestiti	Servizio SMP	120 giorni ¹	Gestore del mercato regolamentato	Art. 70 TUF
Crisi delle infrastrutture di post-trading e dei gestori dei mercati regolamentati					
21	Emanazione di istruzioni agli organi dell'amministrazione straordinaria per stabilire cautele e limitazioni alla gestione della società o sottoporre determinati atti dei commissari ad autorizzazione della Banca d'Italia	Servizio SMP	90 giorni	Controparte centrale Depositario centrale Gestore del mercato regolamentato	Artt. 62-quater, 64-quinquies, 79-sexies e 79-vicies TUF; Art. 72 TUB
22	Autorizzazione al compimento di particolari categorie di atti dei commissari	Servizio SMP	60 giorni	Controparte centrale Depositario centrale Gestore del mercato regolamentato	Artt. 62-quater, 64-quinquies, 79-sexies e 79-vicies TUF; Art. 72 TUB
23	Autorizzazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i membri dei disciolti organi aziendali e gli altri soggetti previsti dall'art. 72 TUB	Servizio SMP	90 giorni	Controparte centrale Depositario centrale Gestore del mercato regolamentato	Artt. 62-quater, 64-quinquies, 79-sexies e 79-vicies TUF; Art. 72 TUB
24	Autorizzazione alla sostituzione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti	Servizio SMP	60 giorni	Controparte centrale Depositario centrale Gestore del mercato regolamentato	Artt. 62-quater, 64-quinquies, 79-sexies e 79-vicies TUF; Art. 72 TUB
25	Autorizzazione alla convocazione delle assemblee	Servizio SMP	60 giorni	Controparte centrale Depositario centrale Gestore del mercato regolamentato	Artt. 62-quater, 64-quinquies, 79-sexies e 79-vicies TUF; Art. 72 TUB

¹ Il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla stipulazione dell'accordo con l'Autorità di vigilanza del Paese terzo.



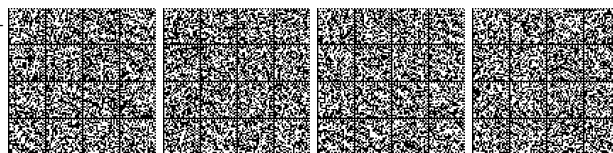
Elenco 3

26	Autorizzazione delle azioni civili contro gli organi dell'amministrazione straordinaria	Servizio SMP	90 giorni	Controparte centrale Depositario centrale Gestore del mercato regolamentato	Artt. 62-quater, 64-quinquies, 79-sexies e 79-vicies TUF; Art. 72 TUB
27	Approvazione del bilancio finale dell'amministrazione straordinaria	Servizio SMP	60 giorni	Controparte centrale Depositario centrale Gestore del mercato regolamentato	Artt. 62-quater, 64-quinquies, 79-sexies e 79-vicies TUF; Art. 75 TUB
28	Nomina degli organi della liquidazione coatta amministrativa	Servizio SMP	6 giorni	Controparte centrale Depositario centrale	Artt. 79-sexies e 79-vicies TUF; Art. 81 TUB
29	Revoca o sostituzione dei commissari liquidatori	Servizio SMP	90 giorni	Controparte centrale Depositario centrale	Artt. 79-sexies e 79-vicies TUF; Art. 81 TUB
30	Determinazione delle indennità spettanti agli organi della liquidazione coatta amministrativa	Servizio SMP	90 giorni	Controparte centrale Depositario centrale	Artt. 79-sexies e 79-vicies TUF; Art. 81 TUB
31	Emanazione di direttive per lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa	Servizio SMP	90 giorni	Controparte centrale Depositario centrale	Artt. 79-sexies e 79-vicies TUF; Art. 84 TUB
32	Autorizzazione di talune categorie di operazioni o atti nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa	Servizio SMP	60 giorni	Controparte centrale Depositario centrale	Artt. 79-sexies e 79-vicies TUF; Art. 84 TUB
33	Autorizzazione all'esercizio delle azioni di cui all'art. 84, c. 5, TUB	Servizio SMP	90 giorni	Controparte centrale Depositario centrale	Artt. 79-sexies e 79-vicies TUF; Art. 84 TUB



Elenco 3

34	Autorizzazione ai commissari liquidatori affinché possano farsi coadiuvare da terzi nello svolgimento delle operazioni o delegare a terzi il compimento di singoli atti a proprie spese	Servizio SMP	90 giorni	Controparte centrale Depositario centrale	Artt. 79-sexies e 79-vicies TUF; Art. 84 TUB
35	Autorizzazione delle azioni civili contro i commissari liquidatori	Servizio SMP	90 giorni	Controparte centrale Depositario centrale	Artt. 79-sexies e 79-vicies TUF; Art. 84 TUB
36	Cancellazione di iscrizioni e trascrizioni di diritti e vincoli	Servizio SMP	90 giorni	Controparte centrale Depositario centrale	Artt. 79-sexies e 79-vicies TUF; Art. 90 TUB
37	Autorizzazione alla cessione di attività e passività, rami d'azienda nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco da parte dei commissari liquidatori	Servizio SMP	90 giorni	Controparte centrale Depositario centrale	Artt. 79-sexies e 79-vicies TUF; Art. 90 TUB
38	Autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività da parte dei commissari liquidatori	Servizio SMP	90 giorni	Controparte centrale Depositario centrale	Artt. 79-sexies e 79-vicies TUF; Art. 90 TUB
39	Autorizzazione alla contrazione di mutui, all'esecuzione di altre operazioni finanziarie passive e alla costituzione in garanzia delle attività aziendali da parte dei commissari liquidatori	Servizio SMP	60 giorni	Controparte centrale Depositario centrale	Artt. 79-sexies e 79-vicies TUF; Art. 90 TUB
40	Autorizzazione all'esecuzione di riparti parziali e restituzioni da parte dei commissari liquidatori	Servizio SMP	90 giorni	Controparte centrale Depositario centrale	Artt. 79-sexies e 79-vicies TUF; Art. 91 TUB



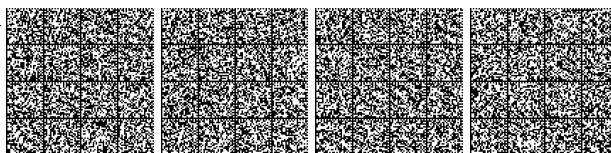
Elenco 3

41	Autorizzazione all'acquisizione di idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti	Servizio SMP	90 giorni	Controparte centrale Depositario centrale	Artt. 79-sexies e 79-vicies TUF; Art. 91 TUB
42	Autorizzazione al deposito del bilancio finale di liquidazione, del rendiconto finanziario e del piano di riparto sottoposti dai commissari liquidatori presso la cancelleria del tribunale	Servizio SMP	90 giorni	Controparte centrale Depositario centrale	Artt. 79-sexies e 79-vicies TUF; Art. 92 TUB
43	Autorizzazione della proposta di concordato di liquidazione	Servizio SMP	90 giorni	Controparte centrale Depositario centrale	Artt. 79-sexies e 79-vicies TUF; Art. 93 TUB
44	Autorizzazione delle azioni di pertinenza della massa	Servizio SMP	90 giorni	Controparte centrale Depositario centrale	Artt. 79-sexies e 79-vicies TUF; Art. 93 TUB
45	Emanazione di direttive per l'esecuzione del concordato di liquidazione	Servizio SMP	90 giorni	Controparte centrale Depositario centrale	Artt. 79-sexies e 79-vicies TUF; Art. 94 TUB
46	Trasferimento temporaneo o definitivo della gestione del mercato ad altra società	Servizio SMP	90 giorni	Gestore del mercato regolamentato	Artt. 62-quater e 64-quinquies TUF
Short selling					
47	Verifica dei presupposti per le esenzioni previste dalla normativa Short Selling	Servizio SMP	30 giorni	Market maker e operatori principali autorizzati	Art. 4-ter TUF
48	Revoca delle esenzioni previste dalla normativa Short Selling	Servizio SMP	30 giorni	Market maker e operatori principali autorizzati	Art. 4-ter TUF
Accesso alle infrastrutture di post-trading e tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading					



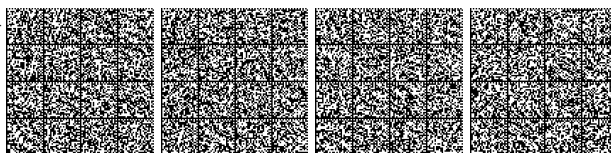
Elenco 3

49	Decisione sull'accesso di una controparte centrale a una sede di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato	Servizio SMP	2 mesi	Gestore della sede di negoziazione Controparte centrale	Art. 90-ter TUF
50	Ordine a una sede di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato di concedere l'accesso a un depositario centrale ove il suo diniego sia ritenuto ingiustificato	Servizio SMP	60 giorni	Gestore della sede di negoziazione Depositario centrale	Art. 90-ter TUF
51	Decisione sull'accesso di una sede di negoziazione a una controparte centrale	Servizio SMP	60 giorni	Gestore della sede di negoziazione Controparte centrale	Art. 90-ter TUF
52	Ordine a una controparte centrale di concedere a un depositario centrale l'accesso ai propri servizi ove il diniego di quest'ultimo sia ritenuto ingiustificato	Servizio SMP	60 giorni	Controparte centrale Depositario centrale	Art. 90-ter TUF
53	Riconoscimento dei sistemi di regolamento designati dai partecipanti per i mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato	Servizio SMP	90 giorni	Gestore del mercato regolamentato	Art. 90-quinquies TUF
54	Opposizione ad accordi di post-trading delle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato	Servizio SMP	90 giorni	Gestore della sede di negoziazione	Art. 90-sexies TUF
Procedimenti sanzionatori					



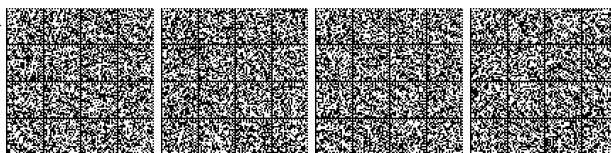
Elenco 3

55	Procedimento sanzionatorio sulla base dell'art. 195 TUF	Servizio SMP	240 giorni	Gestore della sede di negoziazione Gestori dei sistemi multilaterali di depositi in euro Controparte centrale Depositario centrale Esponenti aziendali e personale dei soggetti sopra indicati Persone fisiche o enti che violino disposizioni specifiche per le quali il TUF prevede un potere sanzionatorio della Banca d'Italia	Parte V – Titolo II TUF
56	Procedimento sanzionatorio per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 260/2012	Servizio SMP	240 giorni	Gestori di sistemi di pagamento Gestori di infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete	Art. 3, comma 2 D. Lgs. 135/2015
Procedimenti inibitori					
57	Procedimento inibitorio avviato nell'esercizio della sorveglianza sul sistema dei pagamenti	Servizio SMP	90 giorni	Gestori di sistemi di pagamento Gestori di infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete	Art. 146 co. 2 lettera d) TUB Provvedimento della Banca d'Italia del 18 settembre 2012 e s.m.i.



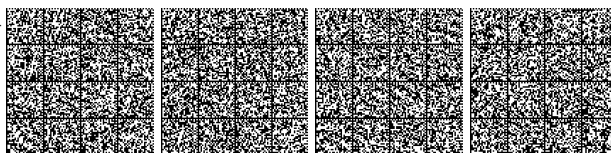
Elenco 3

N.	FASE PROCEDIMENTALE	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	TIPOLOGIA DI INTERMEDIARIO	FONTE NORMATIVA
Fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia					
Infrastrutture di post-trading					
58	Rilascio alla Consob dell'intesa ai fini dell'autorizzazione alla prestazione di servizi in qualità di depositario centrale	Servizio SMP	45 giorni	Depositario centrale	Art. 79-undecies TUF
59	Rilascio alla Consob dell'intesa ai fini dell'autorizzazione all'esternalizzazione a terzi di servizi di base o all'estensione delle attività di cui all'art. 19, par. 1, del Regolamento (UE) n. 909/2014	Servizio SMP	30 giorni	Depositario centrale	Art. 79-undecies TUF
60	Rilascio alla Consob dell'intesa ai fini della revoca dell'autorizzazione alla prestazione di servizi in qualità di depositario centrale	Servizio SMP	45 giorni	Depositario centrale	Art. 79-undecies TUF
61	Rilascio alla Consob dell'intesa ai fini dell'autorizzazione alla prestazione di servizi accessori di tipo bancario o alla loro estensione	Servizio SMP	45 giorni	Depositario centrale	Art. 79-undecies TUF
62	Rilascio alla Consob dell'intesa ai fini della revoca dell'autorizzazione alla prestazione di servizi accessori di tipo bancario	Servizio SMP	45 giorni	Depositario centrale	Art. 79-undecies TUF
63	Rilascio alla Consob dell'intesa ai fini dell'approvazione della detenzione da parte di un depositario centrale di partecipazioni in persone giuridiche le cui attività non siano limitate alla prestazione dei servizi di base dei	Servizio SMP	45 giorni	Depositario centrale	Art. 79-undecies TUF



Elenco 3

	depositari centrali di titoli e dei servizi accessori di tipo non bancario					
64	Rilascio alla Consob dell'intesa ai fini dell'approvazione delle modifiche all'assetto di controllo di un depositario centrale	Servizio SMP	30 giorni	Depositario centrale	Art. 79-undecies TUF	
65	Rilascio alla Consob dell'intesa ai fini dell'adozione delle decisioni in merito alla prestazione di servizi in altro Stato membro da parte di un depositario centrale autorizzato in Italia ovvero in Italia da parte di un depositario centrale autorizzato in altro Stato membro	Servizio SMP	30 giorni	Depositario centrale	Art. 79-undecies TUF	
66	Rilascio alla Consob dell'intesa ai fini dell'adozione della decisione rilasciata nell'ambito della procedura di riconoscimento di un depositario centrale di un paese terzo che intenda prestare servizi in Italia	Servizio SMP	30 giorni	Depositario centrale	Art. 79-undecies TUF	
67	Rilascio alla Consob dell'intesa ai fini dell'approvazione delle modifiche ai regolamenti dei servizi	Servizio SMP	45 giorni	Depositario centrale	Art. 79-quinquiesdecies TUF	
68	Rilascio alla Consob dell'intesa per la richiesta al depositario centrale di apportare modificazioni ai regolamenti dei servizi idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nei servizi prestati	Servizio SMP	45 giorni	Depositario centrale	Art. 79-quinquiesdecies TUF	
69	Rilascio alla Consob dell'intesa ai fini dell'ordine a un depositario centrale di concedere a un partecipante, emittente	Servizio SMP	7 giorni	Depositario centrale	Art. 90-bis TUF	



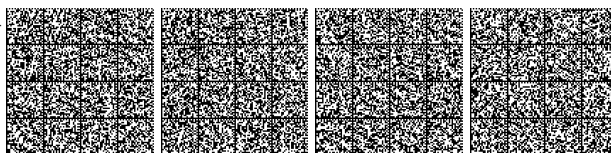
Elenco 3

	o altro depositario centrale l'accesso ai propri servizi ove il diniego di quest'ultimo sia ritenuto ingiustificato					
70	Rilascio alla Consob dell'intesa ai fini del parere all'autorità competente su un depositario centrale stabilito in un altro Stato membro in merito al rifiuto dell'accesso a un partecipante, emittente o depositario centrale italiani	Servizio SMP	10 giorni	Depositario centrale		Art. 79-undecies TUF
71	Rilascio alla Consob dell'intesa ai fini dell'ordine a un depositario centrale di interrompere un collegamento notificato ai sensi dell'art. 19, par. 5, del Regolamento (UE) n. 909/2014	Servizio SMP	45 giorni	Depositario centrale		Art. 79-undecies TUF
72	Rilascio alla Consob dell'intesa ai fini dell'ordine a un depositario centrale di concedere a una controparte centrale o sede di negoziazione l'accesso ai propri servizi di regolamento ove il diniego di quest'ultimo sia ritenuto ingiustificato	Servizio SMP	45 giorni	Depositario centrale		Art. 90-ter TUF
Gestori di sedi di negoziazione						
73	Rilascio del parere al Ministero dell'Economia e delle finanze per i procedimenti di autorizzazione del mercato regolamentato all'ingrosso dei Titoli di Stato	Servizio SMP	45 giorni	Gestore del mercato regolamentato		Artt. 62-quater, 64-quater e 64-quinquies TUF
74	Rilascio del parere al Ministero dell'Economia e delle finanze per i procedimenti di revoca e decadenza dall'autorizzazione del mercato regolamentato all'ingrosso dei Titoli di Stato	Servizio SMP	45 giorni	Gestore del mercato regolamentato		Artt. 62-quater, 64-quater e 64-quinquies TUF



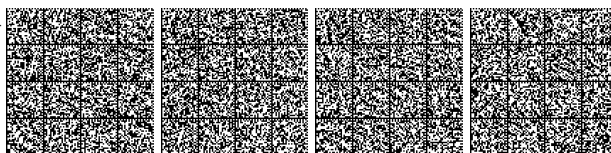
Elenco 3

75	Rilascio del parere al Ministero dell'Economia e delle finanze per il procedimento di approvazione delle modifiche del regolamento del mercato regolamentato all'ingrosso dei Titoli di Stato	Servizio SMP	45 giorni	Gestore del mercato regolamentato	Art. 62-quater e 64- quater TUF
76	Rilascio del parere al Ministero dell'Economia e delle finanze per il procedimento relativo alle modifiche statutarie del gestore del mercato regolamentato all'ingrosso dei Titoli di Stato	Servizio SMP	45 giorni	Gestore del mercato regolamentato	Art. 62-quater e 64 TUF
77	Rilascio del parere alla Consob per i procedimenti di autorizzazione, decadenza e revoca dell'autorizzazione all'esercizio del mercato regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute	Servizio SMP	45 giorni	Gestore del mercato regolamentato	Artt. 62-quater, 64-quater e 64-quinquies TUF
78	Rilascio del parere alla Consob per il procedimento relativo alle modifiche statutarie del gestore dei mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute	Servizio SMP	45 giorni	Gestore del mercato regolamentato	Art. 62-quater e 64 TUF
79	Rilascio del parere alla Consob per il procedimento di approvazione delle modifiche del regolamento del mercato regolamentato all'ingrosso di titoli	Servizio SMP	45 giorni	Gestore del mercato regolamentato	Art. 62-quater e 64-quater TUF



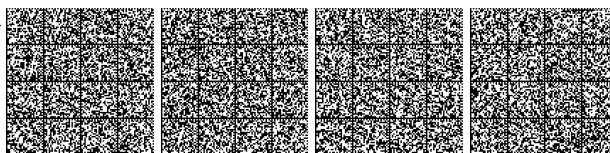
Elenco 3

	obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute					
80	Rilascio del parere alla Consob per il procedimento di opposizione ai cambiamenti degli assetti azionari del gestore del mercato regolamentato all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute	Servizio SMP	45 giorni	Gestore del mercato regolamentato	Art. 62-quater e 64-bis TUF	
81	Rilascio del parere alla Consob per il procedimento di impugnazione delle delibere assembleari del gestore del mercato regolamentato all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute	Servizio SMP	45 giorni	Gestore del mercato regolamentato	Art. 62-quater e 64-bis TUF	
82	Rilascio del parere alla Consob per il procedimento di proroga annuale dell'amministrazione straordinaria del gestore del mercato regolamentato all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute	Servizio SMP	30 giorni	Gestore del mercato regolamentato	Art. 62-quater e 64-quinquies TUF	



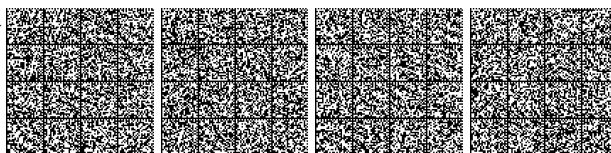
Elenco 3

83	Rilascio del parere alla Consob per il procedimento di emanazione di istruzioni agli organi dell'amministrazione straordinaria del gestore del mercato regolamentato all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute	Servizio SMP	45 giorni	Gestore del mercato regolamentato	Art. 62-quater e 64-quinquies TUF
84	Rilascio del parere alla Consob per il procedimento di autorizzazione di atti dei commissari nell'amministrazione straordinaria del gestore del mercato regolamentato all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute	Servizio SMP	45 giorni	Gestore del mercato regolamentato	Art. 62-quater e 64-quinquies TUF
85	Rilascio del parere alla Consob per il procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i disciolti organi aziendali nell'amministrazione straordinaria del gestore del mercato regolamentato all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute	Servizio SMP	30 giorni	Gestore del mercato regolamentato	Art. 62-quater e 64-quinquies TUF
86	Rilascio del parere alla Consob per il procedimento di autorizzazione degli organi dell'amministrazione	Servizio SMP	30 giorni	Gestore del mercato regolamentato	Art. 62-quater e 64-quinquies TUF



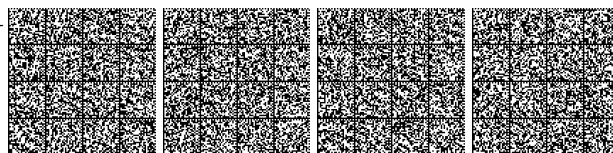
Elenco 3

	straordinaria alla sostituzione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti del gestore del mercato regolamentato all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute				
87	Rilascio del parere alla Consob per il procedimento di autorizzazione degli organi dell'amministrazione straordinaria alla convocazione delle assemblee del gestore del mercato regolamentato all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute	Servizio SMP	30 giorni	Gestore del mercato regolamentato	Art. 62-quater e 64-quinquies TUF
88	Rilascio del parere alla Consob per il procedimento di autorizzazione all'esercizio delle azioni civili contro gli organi dell'amministrazione straordinaria del gestore del mercato regolamentato all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute	Servizio SMP	30 giorni	Gestore del mercato regolamentato	Art. 62-quater e 64-quinquies TUF
89	Rilascio del parere alla Consob per il procedimento di approvazione del bilancio finale dell'amministrazione straordinaria del gestore del mercato regolamentato all'ingrosso di titoli	Servizio SMP	30 giorni	Gestore del mercato regolamentato	Art. 62-quater e 64-quinquies TUF



Elenco 3

	obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute					
90	Rilascio del parere alla Consob per il procedimento di trasferimento, temporaneo o definitivo, della gestione del mercato regolamentato all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute ad altra società	Servizio SMP	45 giorni	Gestore del mercato regolamentato	Art. 62-quater e 64-quinquies TUF	
91	Rilascio del parere alla Consob per il procedimento di scioglimento della società di gestione del mercato regolamentato all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute	Servizio SMP	45 giorni	Gestore del mercato regolamentato	Art. 62-quater e 64-quinquies TUF	
92	Rilascio del parere alla Consob per il procedimento di riconoscimento dei sistemi di regolamento designati dai partecipanti al mercato regolamentato all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute	Servizio SMP	45 giorni	Gestore del mercato regolamentato	Art. 62-quater e 64-quinquies TUF	



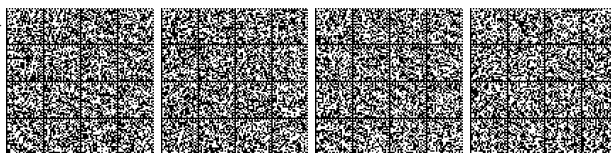
Elenco 3

93	Rilascio del parere alla Consob per il procedimento relativo all'ordine di alienazione delle azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto del gestore dei mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute	Servizio SMP	45 giorni	Gestore del mercato regolamentato	Art. 62-quater e 64-bis TUF
94	Rilascio del parere alla Consob per il procedimento di decadenza dalla carica degli esponenti aziendali del gestore dei mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute	Servizio SMP	30 giorni	Gestore del mercato regolamentato	Art. 62-quater e 64-ter TUF
95	Rilascio del parere alla Consob per la proposta al MEF dell'adozione di provvedimento straordinari e scioglimento degli organi del gestore dei mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute	Servizio SMP	45 giorni	Gestore del mercato regolamentato	Art. 62-quater e 64-quinquies TUF
Crisi delle infrastrutture di post-trading e dei gestori dei mercati regolamentati					
96	Proposta al Ministero dell'Economia e delle finanze di scioglimento degli organi amministrativi e di controllo del	Servizio SMP	60 giorni	Gestore del mercato regolamentato	Art. 62-quater e 64-quinquies TUF



Elenco 3

	gestore di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato e nomina del commissario					
97	Proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze di scioglimento degli organi amministrativi	Servizio SMP	60 giorni	Controparte centrale Depositario centrale	Artt. 79-sexies e 79-vicies TUF	
98	Proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze di proroga annuale dell'amministrazione straordinaria	Servizio SMP	60 giorni	Controparte centrale Depositario centrale Gestore del mercato regolamentato	Art. 62quater, 64-quinquies, 79-sexies e 79-vicies TUF; Art. 70 TUB	
99	Proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze di scioglimento del gestore di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato	Servizio SMP	90 giorni	Gestore del mercato regolamentato	Artt. 62-quater e 64-quinquies TUF	
Trasparenza						
100	Rilascio dell'intesa alla Consob per l'autorizzazione o la revoca dei gestori delle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato all'esenzione dagli obblighi di trasparenza pre-negoziazione e alla pubblicazione differita dei dati post-negoziazione	Servizio SMP	45 giorni	Gestore della sede di negoziazione	Artt. 74 e 76 TUF	
101	Rilascio del parere alla Consob per l'autorizzazione o la revoca dei gestori delle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute all'esenzione dai requisiti di trasparenza pre-negoziazione e alla pubblicazione differita dei dati post-negoziazione	Servizio SMP	45 giorni	Gestore della sede di negoziazione	Artt. 74 e 76 TUF	



Elenco 4

ELENCO DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE FUNZIONI DI CIRCOLAZIONE MONETARIA, SEGNALAZIONI STATISTICHE, TRASPARENZA BANCARIA E ALTRE FUNZIONI ISTITUZIONALI

ELENCO DELLE SIGLE E DELLE ABBREVIAZIONI

Nel presente elenco sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

Regolamento (UE) n. 600/2014: Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il Regolamento (UE) n. 64/2012;

Regolamento (UE) n. 751/2015: Regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, e successive modificazioni e integrazioni;

Regolamento (UE) n. 378/2021: Regolamento (UE) n. 378/2021 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime, e successive modifiche e integrazioni;

TUB: Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni e integrazioni;

TUF: Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreto-legge n. 350/2001: Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante “Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie”, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 e successive modificazioni e integrazioni;

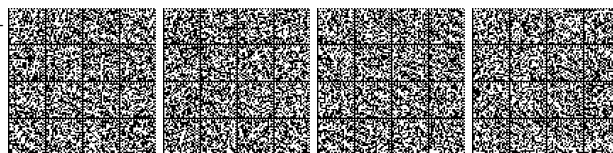
Decreto legislativo n. 206/2005: Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Decreto legislativo n. 231/2007: Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di “attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” e successive modificazioni e integrazioni;

Decreto legislativo n. 11/2010: Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di “attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE, e successive modificazioni e integrazioni;

Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009: Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” e successive modifiche e integrazioni;

Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009: Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” e successive modificazioni e integrazioni;



Elenco 4

Provvedimento della Banca d'Italia del 16 febbraio 2016: Provvedimento del 16 febbraio 2016 recante "Disposizioni in materia di raccolta di informazioni statistiche per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l'estero" e successive modificazioni e integrazioni;

Provvedimento della Banca d'Italia dell'11 ottobre 2018: Attuazione del Titolo IV-bis, Capo I, del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento;

Provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019: Provvedimento del 23 aprile 2019 recante "Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia anticiclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco";

Provvedimento della Banca d'Italia del 5 giugno 2019: Provvedimento del 5 giugno 2019 recante "Disposizioni per l'attività di gestione del contante";

Circolare n. 279: Circolare della Banca d'Italia n. 279 del 14 febbraio 2012 "Guida per l'attività di controllo dei gestori del contante", e successive modificazioni e integrazioni;

Circolare n. 285: Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche" e successive modificazioni e integrazioni;

Circolare n. 314: Circolare della Banca d'Italia n. 314 del 23 giugno 2021 "Obblighi di riserva minima - Disposizioni per gli intermediari soggetti";

Servizio AST: Servizio Analisi statistiche;

Servizio GCM: Servizio Gestione circolazione monetaria;

Servizio OPM: Servizio Operazioni sui mercati;

Servizio SSD: Servizio Strumenti e servizi di pagamento al dettaglio;

Servizio STF: Servizio Stabilità finanziaria;

Servizio TUC: Servizio Tutela individuale della clientela;

Servizio VIC: Servizio Vigilanza sul comportamento degli intermediari.



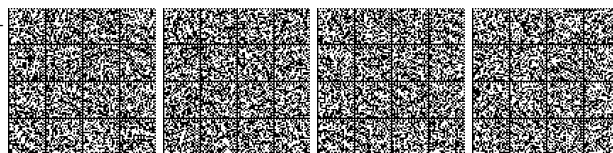
Elenco 4

N.	Procedimento	Unità organizzativa responsabile	Termine di conclusione (giorni/mesi)	Fonte normativa	Delegato
1	Procedimento sanzionatorio per la violazione di disposizioni statistiche nei confronti di imprese residenti	Servizio AST	180 giorni	Art. 11 D.Lgs. n. 195/2008 Provvedimento della Banca d'Italia del 16.02.2016	
2	Rilascio della certificazione di idoneità alla "buona consegna" dell'oro grezzo	Servizio OPM	60 giorni (dalla ricezione dell'attestazione dell'Istituto accertatore concernente l'esito degli accertamenti effettuati)	Art. 1 legge n. 7/2000 Provvedimento dell'UIC del 23.6.2003	
3	Revoca della certificazione di idoneità alla "buona consegna" dell'oro grezzo	Servizio OPM	60 giorni (dalla data di ricezione dell'attestazione dell'Istituto)	Art. 1 legge n. 7/2000 Provvedimento dell'UIC del 23.6.2003	
4	Autorizzazione alla detenzione della riserva obbligatoria minima in via indiretta	Servizio OPM	45 giorni (dalla data di ricezione dell'istanza completa)	Art. 10.5 Regolamento (UE) n. 378/2021 Circolare n. 314, Capitolo IV	Delegato
5	Revoca dell'autorizzazione alla detenzione della riserva obbligatoria minima in via indiretta	Servizio OPM	45 giorni (dalla data di ricezione dell'istanza completa)	Art. 10.7 Regolamento (UE) n. 378/2021 Circolare n. 314, Capitolo IV	Delegato
6	Calcolo e comunicazione della riserva obbligatoria minima	Servizio OPM	Entro il terzo giorno lavorativo precedente l'inizio del periodo di mantenimento	Art. 7.2 Regolamento (UE) n. 378/2021 Circolare n. 314, Capitolo IV	



Elenco 4

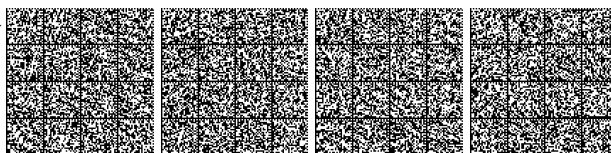
7	Conferma o revisione della riserva obbligatoria minima a seguito di opposizione dell'intermediario al calcolo effettuato dalla Banca d'Italia	Servizio OPM	10 giorni (dalla data di ricezione della lettera di opposizione completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa)	Art. 7.5 Regolamento (UE) n. 378/2021 Circolare n. 314, Capitolo IV	Delegato
8	Individuazione e classificazione delle GSIIIs ai fini dell'applicazione della riserva di capitale per le G-SIIIs	Servizio STF	75 giorni	Artt. 53, 67 e 53 ter TUB Circolare n. 285 Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1	
9	Individuazione delle OSIIIs e applicazione della riserva di capitale per le O-SIIIs	Servizio STF	150 giorni	Artt. 53, 67 e 53 ter TUB Circolare n. 285 Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1	
10	Esercizio del potere di intervento sui prodotti finanziari	Servizio STF	120 giorni	Artt. 39, 42 e 43 del Regolamento (UE) n. 600/2014 Art. 7-bis TUF	
11	Iscrizione nell'elenco degli operatori non finanziari gestori del contante	Servizio GCM	120 giorni	Art. 8 decreto-legge n. 350/2001 Provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019	
12	Cancellazione d'ufficio dall'elenco degli operatori non finanziari gestori del contante	Servizio GCM	120 giorni	Art. 8 decreto-legge n. 350/2001 Provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019	
13	Cancellazione su istanza di parte dall'elenco degli operatori non finanziari gestori del contante	Servizio GCM	30 giorni	Art. 8 decreto-legge n. 350/2001 Provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019	Delegato



Elenco 4

14	Decadenza dall'elenco degli operatori non finanziari del contante	Servizio GCM	120 giorni	Art. 8 decreto-legge n. 350/2001 Provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019	Delegato
15	Autorizzazione e revoca all'effettuazione di controlli manuali d'idoneità delle banconote destinate ad alimentare dispositivi automatici di distribuzione del contante presso "filiali remote"	Servizio GCM	90 giorni	Art. 8 decreto-legge n. 350/2001 Provvedimento della Banca d'Italia del 5 giugno 2019	
16	Autorizzazione e revoca all'effettuazione di controlli manuali di autenticità e d'idoneità delle banconote destinate ad alimentare dispositivi automatici di distribuzione del contante in circostanze eccezionali e temporanee	Servizio GCM	90 giorni	Art. 8 decreto-legge n. 350/2001 Provvedimento della Banca d'Italia del 5 giugno 2019	
17	Divieto di rimmissione in circolazione di banconote e revoca	Servizio GCM	120 giorni	Art. 8 decreto-legge n. 350/2001 Provvedimento della Banca d'Italia del 5 giugno 2019	
18	Divieto cautelare di rimmissione in circolazione di banconote e revoca	Servizio GCM	¹	Art. 8 decreto-legge n. 350/2001 Provvedimento della Banca d'Italia del 5 giugno 2019	

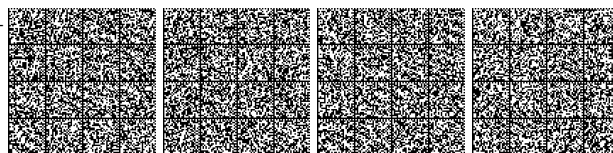
¹ Considerato il carattere di urgenza del provvedimento di divieto, non sono applicabili le disposizioni della legge n. 241/90 in tema di comunicazione di avvio e di individuazione dei termini di conclusione del procedimento. Il provvedimento può contenere l'indicazione del termine di efficacia; diversamente, lo stesso viene successivamente revocato.



Elenco 4

19	Divieto in via d'urgenza di reimmissione in circolazione di banconote per il malfunzionamento delle apparecchiature e revoca	Servizio GCM	- ¹	Art. 8 decreto-legge n. 350/2001 Provvedimento della Banca d'Italia del 5 giugno 2019	Delegato
20	Divieto di nuove operazioni e revoca	Servizio GCM	120 giorni	Art. 7 d.lgs. n. 231/2007 Provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019	
21	Divieto cautelare di nuove operazioni e revoca	Servizio GCM	- ¹	Art. 7 d.lgs. n. 231/2007 Provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019	
22	Procedura sanzionatoria per violazione delle norme in materia di riciccolo del contante e in materia antiriciclaggio	Servizio GCM	240 giorni ²	Art. 8 decreto-legge n. 350/2001 Art. 65 d.lgs. n. 231/2007 Provvedimento della Banca d'Italia del 5 giugno 2019 Provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019	
23	Richiesta di misure correttive	Servizio GCM	90 giorni	Art. 8 decreto-legge n. 350/2001 Art. 7 d.lgs. n. 231/2007 Provvedimento della Banca d'Italia del 5 giugno 2019 Provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019	Delegato con riferimento all'attività di riciccolo del contante

² Decorrenti dall'invio delle controdeduzioni o dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse.

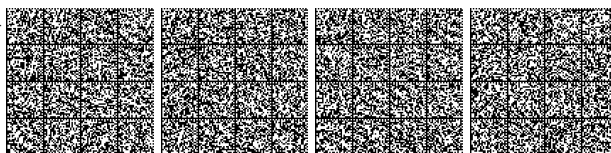


Elenco 4

24	Ordine di convocazione degli organi di gestione e controllo fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni	Servizio GCM	90 giorni	Art. 7 d.lgs. n. 231/2007 Provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019	
25	Convocazione diretta degli organi di gestione e controllo quando gli organi competenti non abbiano ottemperato	Servizio GCM	90 giorni	Art. 7 d.lgs. n. 231/2007 Provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019	
26	Procedimento sanzionatorio sulla base dell'art. 145 TUB	Servizio SSD ³	240 giorni	Art. 14 del Regolamento (UE) n. 751/2015 Artt. 34-sexies e 34-novies D. Lgs. 11/2010 Provvedimento della Banca d'Italia dell'11 ottobre 2018	
27	Procedimento inibitorio avviato nell'esercizio della sorveglianza sul sistema dei pagamenti	Servizio SSD ⁴	90 giorni	Art. 146, c. 2, lettera d) TUB	

³ Il procedimento è diretto agli Schemi di carte di pagamento.

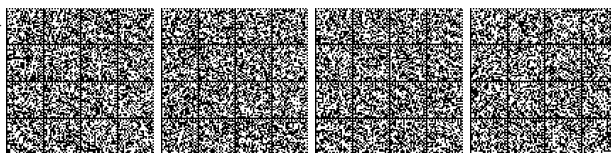
⁴ Il procedimento è diretto ai soggetti che gestiscono strumenti di pagamento.



Elenco 4

28	Riconoscimento degli organismi associativi che possono partecipare alla designazione dei componenti di ciascun Collegio ABF	Servizio TUC	120 giorni	Art. 128-bis TUB Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009	
29	Nomina dei componenti effettivi dei Collegi, dei supplenti e degli eventuali componenti provvisori	Servizio TUC	120 giorni	Art. 128-bis TUB Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009	
30	Decadenza e revoca dei componenti dei Collegi	Servizio TUC	120 giorni	Art. 128-bis TUB Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009	
31	Inibizione della continuazione dell'attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordine di restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti	Servizio VIC ⁵	120 giorni	Art. 128-ter TUB Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009	

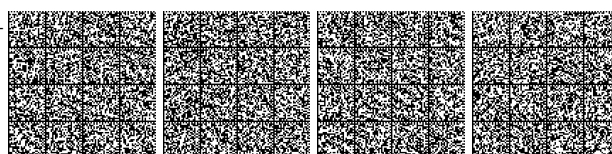
⁵ I procedimenti del Servizio VIC possono avere i seguenti destinatari: "Banche, IP, IMEL, Poste Italiane s.p.a., intermediari finanziari". Con riguardo alle violazioni della normativa in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza nelle relazioni con la clientela (Titolo VI del TUB e relativa disciplina attuativa), la competenza della Banca d'Italia riguarda tutte le banche, a prescindere dalla circostanza che si tratti di enti creditizi di importanza significativa (*Significant Institutions* – SI) o di rilevanza meno significativa (*Less Significant Institutions* – LSI). Si tratta infatti di materie estranee all'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.



Elenco 4

32	Inibizione di specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti	Servizio VIC	120 giorni	Art. 128-ter TUB Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009	
33	Sospensione in via provvisoria in caso di particolare urgenza, per un periodo non superiore a novanta giorni, della continuazione dell'attività (anche di singole aree o sedi secondarie) o di specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti	Servizio VIC	⁶	Art. 128-ter TUB Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009	
34	Ordine di cessazione o divieto di inizio di pratiche non conformi alle disposizioni in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari	Servizio VIC	120 giorni	Artt. 67 noviesdecies D.Lgs. n. 206/2005 Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009	
Fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia					
35	Rilascio all'AGCM del parere previsto nell'ambito di procedimenti finalizzati all'accertamento di pratiche commerciali scorrette poste in essere da professionisti soggetti alla disciplina di trasparenza e vigilati dalla Banca d'Italia	Servizio VIC	30 giorni (45 giorni se è richiesta la valutazione di eventuali impegni presentati dal professionista)	Art. 27 d.lgs. n. 206/2005 Protocollo d'intesa BI-AGCM del 14 ottobre 2014, Art. 3	

⁶ Il provvedimento di cui all'art. 128-ter, co. 1, lett. c) del TUB, adottato in via provvisoria in caso di urgenza, ha efficacia limitata a un massimo di novanta giorni. Considerato il carattere di particolare urgenza, non sono applicabili le disposizioni in tema di comunicazione di avvio e di individuazione dei termini di conclusione del procedimento.



Elenco 5

ELENCO DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ A CARATTERE STRUMENTALE**ELENCO DELLE SIGLE E DELLE ABBREVIAZIONI**

Nel presente elenco sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

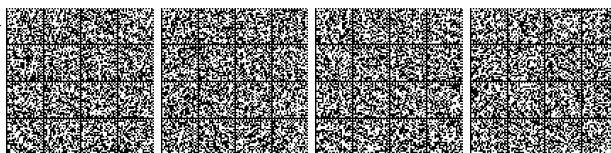
Servizio GEP: Servizio Gestione del personale;

Servizio GIN: Servizio Gestione dell'informazione;

Servizio IMM: Servizio Immobili;

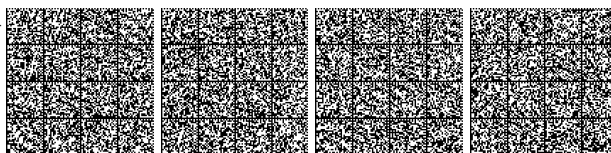
Servizio LOS: Servizio Logistica e servizi;

Servizio SPA: Servizio Segreteria particolare del Direttore.



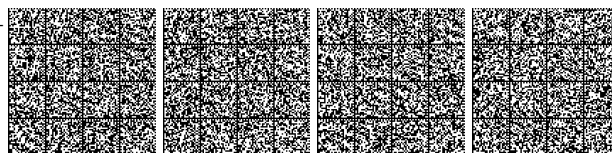
Elenco 5

N.	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
Gestione del personale, servizi per il welfare e contributi liberali				
1	Concorsi pubblici per l'assunzione di personale e/o assegnazione di borse di studio	Servizio GEP	180 giorni dalla data di effettuazione della 1^ prova concorsuale ovvero, in caso di concorsi per titoli, dalla data della prima riunione della Commissione	Art. 11 D.P.R. 487/94
2	Rinnovo del finanziamento per i vincitori delle borse "Stringher"; differimento delle borse; cambio Università per borse Stringher, Mortara e Menichella	Servizio GEP	90 giorni	
3	Nomina e assegnazione dei vincitori e/o idonei di concorsi	Servizio GEP	90 giorni dalla lettera di avvio dell'istruttoria di assunzione	Artt. 68/I e 84/II Regolamento del Personale
4	Conferma di nomina del personale in prova	Servizio GEP	60 giorni dalla fine del mese in cui ha termine il periodo di prova	Artt. 12/I e 15/II Regolamento del Personale
5	Autorizzazione alla concessione del mutuo agevolato o al trasferimento della garanzia ipotecaria	Servizio GEP	60 giorni	
6	Accertamento della dipendenza da causa di servizio di infortunio o malattia	Servizio GEP	180 giorni	Artt. 46/I e 50/II Regolamento del Personale
7	Accertamento dell'invalidità permanente conseguente ad infortunio o malattia riconosciuto dipendente da causa di servizio e del relativo diritto all'equo indennizzo	Servizio GEP	180 giorni	Artt. 46/I e 50/II Regolamento del Personale
8	Accertamento della riconducibilità di successivi periodi di assenza e/o infermità a infortuni o malattie già riconosciuti	Servizio GEP	140 giorni	Artt. 46/I e 50/II Regolamento del Personale
9	Accertamento dell'aggravamento di patologie già riconosciute	Servizio GEP	180 giorni	Artt. 46/I e 50/II Regolamento del Personale
10	Accertamento del valore dell'equo indennizzo a seguito del riconoscimento del diritto e dell'acquisizione delle determinazioni definitive dell'INAIL circa l'entità del capitale o della rendita	Servizio GEP	90 giorni	Artt. 46/I e 50/II Regolamento del Personale
11	Rimborso delle spese di cura a seguito di infortuni o infermità riconosciuti dipendenti da causa di servizio	Servizio GEP	140 giorni dall'esibizione della documentazione	Artt. 46/I e 50/II Regolamento del Personale



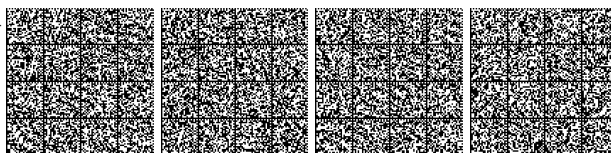
Elenco 5

12	Congedo ex art. 4, comma 2, L. 53/2000	Servizio GEP	10 giorni	Nota agli artt. 52/I e 56/II Regolamento del Personale
13	Congedo per formazione - ex art. 5, L. 53/2000	Servizio GEP	60 giorni	Artt. 41/I e 45/II Regolamento del Personale
14	Collocamento in aspettativa per motivi di salute	Servizio GEP	30 giorni	Artt. 44/I e 48/II Regolamento del Personale
15	Aspettative varie (es. per assunzione impieghi; per frequenza corsi di studio; per assegno di ricerca; per dottorato di ricerca con/senza assegni; per mandato parlamentare e per eletti in Consigli Regionali; per amministratori Enti locali; per assunzione altre cariche politiche/amministrative)	Servizio GEP	90 giorni	Artt. 50/I e 51/I - 54/II e 55/II Regolamento del Personale Specifiche disposizioni di legge vigenti in materia
16	Aspettativa per motivi particolari	Servizi/Filiali	90 giorni	Artt. 52/I e 56/II Regolamento del Personale
17	Versamento contribuzione nel Fondo pensione complementare in relazione a periodi di aspettativa per assunzione impieghi all'estero in costanza di iscrizione al Fondo	Servizio GEP	90 giorni	Art. 9 Regolamento del Fondo pensione complementare
18	Congedo ex art. 33, co. 3, 3 bis, 6, 7 e 7 bis, L. 104/92 e Congedo ex art. 42, co. 5, 5 quater, D. Lgs. 151/2001	Unità che svolgono compiti segretariali, Servizi/Filiali	60 giorni	Legge 104/92; D. Lgs. 151/2001, art. 42, comma 5; Artt. 38/I e 42/II Regolamento del Personale
19	Congedo straordinario per cure a invalidi (art. 7 D. Lgs. 119/2011)	Servizio GEP	60 giorni	Artt. 38/I e 42/II, comma 1 lett. c) Regolamento del Personale
20	Altre istanze in materia di assenze	Servizio GEP	90 giorni	Regolamento del Personale
21	Limitazioni d'utilizzo	Servizio GEP	140 giorni	Artt. 45/I e 49/II Regolamento del Personale
22	Telelavoro	Servizio GEP	90 giorni	Artt. 32/I e 35/II e relativa Appendice C) Regolamento del Personale
23	Part-time	Servizio GEP	60 giorni	Artt. 30/I e 31/I - 33/II e 34/II e relativo Allegato A) Regolamento del Personale



Elenco 5

24	Invio temporaneo presso altre residenze di lavoro	Servizio GEP	30 giorni	Nota agli Artt. 68/I e 84/II Regolamento del Personale
25	Sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione	Servizio GEP	60 giorni dalla piena conoscenza dei fatti posti a base della sospensione cautelare	Artt. 88/I e 102/II Regolamento del Personale
26	Riesame del provvedimento di sospensione cautelare sulla base di: a) sentenze (definitive e non) che riguardano il dipendente ovvero fatti sopravvenuti entrambi conosciuti dalla Banca o resi noti dall'interessato con istanza documentata; b) sentenze riguardanti i reati contemplati nella legge n. 97/2001, delle quali la Banca abbia avuto conoscenza	Servizio GEP	a) 60 giorni dall'inizio del procedimento d'ufficio ovvero dalla ricezione dell'istanza dell'interessato b) 10 giorni dalla conoscenza della sentenza	Art. 3 L. 27.3.2001, n. 97 Artt. 88/I, 89/I, e 102/II, 103/II Regolamento del Personale
27	Procedimento disciplinare	Servizio GEP	Un anno dalla data di comunicazione delle ultime contestazioni In caso di accoglimento della richiesta di definizione anticipata, entro 5 mesi dalla notifica della richiesta	Artt. 85/I e 99/II Regolamento del Personale Artt. 83/I e 97/II, Regolamento del Personale
28	Procedimento disciplinare avviato o proseguito a seguito di sentenza di condanna penale irrevocabile che può comportare la destituzione del pubblico dipendente	Servizio GEP	Avvio/prosecuzione del procedimento entro 180 giorni dalla data in cui la Banca ha avuto conoscenza della sentenza di condanna (90 giorni per reati ex legge n. 97/2001); conclusione entro i successivi 90 giorni (180 giorni per reati ex legge n. 97/2001)	Art. 9 L. 7.2.1990, n. 19 Art. 5 L. 27.3.2001, n. 97
29	Accoglimento o diniego della richiesta di definizione anticipata del procedimento disciplinare	Servizio GEP	60 giorni	Artt. 83/I e 97/II, Regolamento del Personale
30	Procedimento monitorio	Servizio GEP	180 giorni dalla data di comunicazione della richiesta di chiarimenti	Artt. 74/I e 88/II, Regolamento del Personale
31	Riconoscimento del rimborso spese di difesa per giudizi connessi all'esercizio delle proprie funzioni	Servizio GEP	90 giorni	
32	Riconoscimento dell'anticipo sull'indennità di fine rapporto ai sensi dell'art. 22 bis R.T.Q.	Servizio GEP	90 giorni (40 giorni per spese sanitarie)	Art. 22 bis Regolamento per il trattamento di quiescenza del personale



Elenco 5

33	Riconoscimento dei benefici: - art. 2052 D.Lgs. 66/2010 (ex art. 20 L. 958/1986) - L. 336/1970 - L. 565/1955	Servizio GEP	90 giorni	Artt. 137/I e 161/II Regolamento del personale
34	Riconoscimento di anzianità convenzionali ai sensi del Regolamento per il trattamento di quiescenza del personale assunto fino al 27 aprile 1993	Servizio GEP	90 giorni	Artt. 8 e 10bis Regolamento per il trattamento di quiescenza del personale
35	Procedura di valutazione (per il personale dell'Area Operativa)	Servizio GEP	180 giorni dalla data della lettera di avvio della sessione	Art. 60/II Regolamento del Personale
36	Ricorsi avverso: - la valutazione e il giudizio di insufficienza (per il personale dell'Area Operativa); - il giudizio di insufficienza (per il personale dell'Area Manageriale e Alte professionalità)	Servizio GEP	90 giorni dalla presentazione del ricorso	Artt. 58/I e 62/II Regolamento del Personale
37	Concorsi interni a: - Esperto e Consigliere per l'accesso all'Area Manageriale e Alte professionalità; - Coadiutore e Assistente del profilo tecnico riservati al personale del profilo tecnico-operativo	Servizio GEP	120 giorni dalla data di effettuazione della 1^ prova concorsuale	Artt. 13/I e 81 e 82/II Regolamento del Personale
38	Passaggio all'Area Manageriale e Alte professionalità a seguito di concorsi interni (a Consigliere e a Esperto)	Servizio GEP	120 giorni dall'approvazione della graduatoria	Artt. 13/I e 81/II Regolamento del Personale
39	Passaggi di livello economico	Servizio GEP	120 giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento	Artt. 60, 61 e 62/I Regolamento del Personale
40	Passaggi di segmento professionale	Servizio GEP	120 giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento	Artt. 60, 64 e 65/I Regolamento del Personale
41	Prove integrative dello scrutinio del personale dell'Area Operativa	Servizio GEP	120 giorni dalla data di effettuazione del 1° turno di prova	Artt. 66, 68, 73, 74 e 75/II Regolamento del Personale
42	Scrutini per la valutazione comparativa del personale dell'Area Operativa	Servizio GEP	90 giorni dall'inizio dell'esame da parte della Giunta di scrutinio delle posizioni relative a ogni avanzamento	Artt. 64, 65, 66, 67, 68 e 69/II Regolamento del Personale



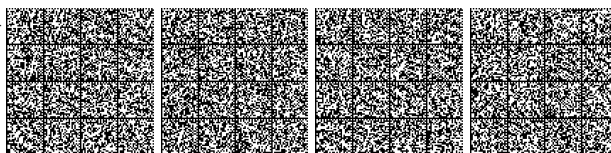
Elenco 5

43	Promozioni del personale dell'Area operativa: per valutazione comparativa	Servizio GEP	120 giorni dall'approvazione dei lavori della Giunta di scrutinio	Artt. 76, 77 e 78/II Regolamento del Personale
	per selezione di merito e per titoli		90 giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento	Artt. 64, 65, 66, 67 e 69/II Regolamento del Personale
	per concorso interno a Coadiutore e ad Assistente del profilo tecnico riservato al personale del profilo tecnico-operativo		60 giorni dall'approvazione della relativa graduatoria	Art. 82/II Regolamento del Personale
	per anzianità congiunta al merito		60 giorni dalla scadenza del termine minimo previsto per l'avanzamento (ovvero dalla selezione di merito e per titoli per i dipendenti che nell'anno debbano essere esaminati con tale modalità di avanzamento)	Artt. 64, 65, 66, 67 e 69/II Regolamento del Personale
44	Assegnazioni del personale dell'Area Operativa neo-promosso a seguito di selezione interna	Servizio GEP	120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria	Art. 84/II Regolamento del Personale
45	Ricostruzione giuridica della carriera	Servizio GEP	120 giorni dall'accertamento del diritto alla ricostruzione ovvero - negli avanzamenti preceduti da scrutinio per valutazione comparativa - dalla prima riunione della Giunta	Artt. 67/I, 92/I e 106/II Regolamento del Personale
46	Proroga della presa di servizio e dell'attuazione dei provvedimenti di trasferimento e utilizzo	Servizio GEP	90 giorni	
47	Procedure di mobilità: - attribuzione di posizioni organizzative tramite <i>vacancy</i> ; - mobilità professionale tramite <i>job posting</i>	Servizio GEP	120 giorni dalla comunicazione dell'avvio della procedura di selezione	Artt. 68, 69 e 70/I Regolamento del Personale
48	Trasferimenti d'ufficio con dichiarazione di disponibilità, a tempo determinato con opzione di rientro o mobilità incentivata	Servizio GEP	90 giorni dalla pubblicazione del bando	Artt. 70/I e 85/II Regolamento del Personale
49	Trasferimenti in deroga alle graduatorie	Servizio GEP	90 giorni	Art. 85/II e Allegato C Regolamento del Personale



Elenco 5

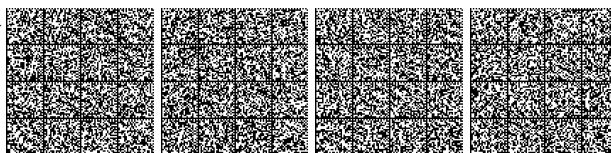
50	Incarichi extra-Banca a titolo personale	Servizio GEP	30 giorni	Art. 41 Statuto Artt. 14 e 16/I e 16, 17 e 140/II Regolamento del Personale
51	Distacchi presso Enti in Italia o all'estero	Servizio GEP	90 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Ente ricevente	Art. 71/I e 84/II Regolamento del Personale
52	Cessazione dal rapporto di impiego per dimissioni volontarie	Servizio GEP	90 giorni	Art. 95/I e 109/II Regolamento del Personale
53	Dispensa dal servizio per motivi di salute	Servizio GEP	90 giorni dall'arrivo a visita presso la competente Struttura sanitaria	Art. 97/I e 111/II Regolamento del Personale
54	Cessazione dal servizio a domanda per inabilità	Servizio GEP	90 giorni	Art. 96/I e 110/II Regolamento del Personale
55	Riconoscimento del diritto al trattamento integrativo di pensione diretta, indiretta o di reversibilità	Servizio GEP	90 giorni dalla data di cessazione dal servizio o dalla ricezione della domanda completa della documentazione; in caso di cessazione (per inabilità o destituzione) con effetto retroattivo, 60 giorni dalla data del relativo provvedimento	Artt. 16 e 17 Regolamento per il trattamento di quiescenza del personale
56	Riconoscimento del diritto al trattamento di inabilità o in caso di morte degli iscritti al Fondo pensione complementare	Servizio GEP	90 giorni	Regolamento per i trattamenti di inabilità e in caso di morte degli iscritti al Fondo pensione complementare
57	Riconoscimento della sovvenzione a carico della Banca	Servizio GEP	90 giorni dalla data di cessazione dal servizio	Art. 6 Regolamento per il trattamento di quiescenza del personale
58	Istanze concernenti l'applicazione della disciplina di legge o interna in materia di trattamento normativo ed economico del personale	Servizio GEP	90 giorni	
59	Approvazione delle graduatorie per la frequenza degli asili nido e della scuola dell'infanzia all'inizio di ciascun anno pedagogico	Servizio LOS	60 giorni dalla scadenza del termine annualmente fissato per la presentazione delle domande di ammissione	Regolamenti per l'ammissione e la frequenza delle strutture pedagogiche
60	Ammissione all'asilo nido o alla scuola dell'infanzia a seguito di domande presentate successivamente al termine di scadenza annualmente fissato	Servizio LOS	40 giorni	Regolamenti per l'ammissione e la frequenza delle strutture pedagogiche



Elenco 5

61	Erogazione di contributi liberali	Servizio SPA	- ¹	Art. 19, comma 3, lett. k) Statuto Banca d'Italia
Funzioni aziendali				
62	Assegnazione in locazione di alloggi	Servizio IMM	150 giorni	
63	Consultazione in deroga dei documenti non riservati	Servizio GIN	90 giorni	

¹ Per l'erogazione di contributi liberali si applicano i termini e la disciplina previsti nei *Criteri e procedure per l'assegnazione di contributi liberali da parte della Banca d'Italia*, disponibile sul sito internet dell'Istituto (<https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/index.html>).



Elenco 6

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DELLE FASI PROCEDIMENTALI DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA RELATIVI ALLE FUNZIONI DI CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

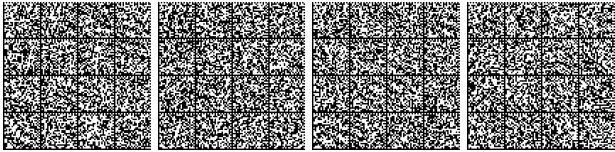
ELENCO DELLE SIGLE E DELLE ABBREVIAZIONI

Nel presente elenco sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

Servizio ARI: Servizio Analisi e rapporti istituzionali

Servizio OPS: Servizio Operazioni sospette

N.	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
1	Contestazione per inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette	Servizio ARI	90 giorni (dall'accertamento)	Artt. 6, 35, 58 e 65 D.Lgs. n. 231/2007 Art. 14 l. n. 689/1981
2	Contestazione per inosservanza degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti della UIF	Servizio ARI	90 giorni (dall'accertamento)	Artt. 6, 33, 40, 47, 60 e 65 D.Lgs. n. 231/2007 Art. 14 l. n. 689/1981
3	Contestazione per inosservanza delle disposizioni indicate dall'art.13 del D.Lgs. n. 109/2007	Servizio ARI	90 giorni (dall'accertamento)	Artt. 5, 7 e 13-quater D.Lgs. n. 109/2007 e regolamenti comunitari Art. 14 l. n. 689/1981
4	Decisione sull'opposizione a sequestro amministrativo disposto nell'ambito del procedimento sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di commercio di oro	Servizio ARI	10 giorni (dalla ricezione dell'atto di opposizione)	Art. 28, D.P.R. n. 148/1988



Elenco 6

5	Sospensione di operazioni sospette	Servizio OPS ¹ Servizio ARI ²	- ³	Art. 6 D.Lgs. n. 231/2007
Fasi procedurali di competenza dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia				
6	Relazione al Ministero dell'Economia e delle finanze nell'ambito del procedimento sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di commercio di oro	Servizio ARI	180 giorni ⁴	Art. 4, l. n. 7/2000 Art. 14 l. n. 689/1981 Art. 31 D.P.R. n. 148/1988

¹ In caso di sospensione disposta d'iniziativa o su richiesta dei soggetti obbligati o degli organi investigativi.

² In caso di sospensione disposta su richiesta dell'autorità giudiziaria o di una FIU estera, fermo restando quanto previsto dalla nota 1 nei casi in cui la richiesta riguardi operatività di soggetti per i quali siano correntemente aperti approfondimenti di segnalazioni.

³ Il procedimento di sospensione, ove ne ricorrano i presupposti, si conclude con provvedimento della UIF, la cui efficacia al massimo è di 5 giorni lavorativi, in base all'art. 6, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 231/07. Atteso il carattere di riservatezza e urgenza del procedimento di sospensione, non sono ad esso applicabili le disposizioni della L. 241/90 relative alla comunicazione di avvio e alla individuazione dei termini di conclusione del procedimento.

⁴ Il termine di 180 giorni decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni (prorogabile fino a 180 giorni) dalla data di ricezione dell'atto di contestazione, per presentare scritti difensivi e documenti alla UIF ovvero per chiedere l'audizione presso la UIF stessa (art. 31, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 148/1988).

21A04614

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*